

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2423

---

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 17 marzo 1993 (v. stampato Senato n. 917)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
**(COLOMBO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO  
**(MANCINO)**

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
**(MARTELLI)**

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE  
**(GORIA)**

CON IL MINISTRO DEL TESORO  
**(BARUCCI)**

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
**(JERVOLINO RUSSO)**

CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
**(GIOVANNI ANGELO FONTANA)**

CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI  
**(TESINI)**

CON IL MINISTRO *AD INTERIM* DELLA MARINA MERCANTILE  
**(TESINI)**

CON IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI  
**(PAGANI)**

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
**(GUARINO)**

CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
**(VITALONE)**

CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  
**(BONIVER)**

CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
**(RONCHEY)**

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
**(RIPA DI MEANA)**

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
**(ALESSANDRO FONTANA)**

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 17 marzo 1993*

---

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 123 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.000.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**ACCORDO EUROPEO  
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE  
TRA LE COMUNITA' EUROPEE  
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,  
E LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DALL'ALTRA**



---

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

---

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parli contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

qui di seguito denominati "Stati membri", e

LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, qui di seguito denominate "Comunità",

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA qui di seguito denominata "Ungheria".

dall'altra,

CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali fra la Comunità, i suoi Stati membri e l'Ungheria e dei valori comuni che essi condividono :

RICONOSCENDO che la Comunità e l'Ungheria desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sul reciproco interesse, che faciliti la partecipazione dell'Ungheria al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando i rapporti già avviati, in particolare con l'Accordo sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 26 settembre 1988 :

CONSIDERANDO le opportunità di instaurare una relazione qualitativamente diversa offerte dall'affermarsi di un nuovo sistema democratico in Ungheria :

RIAFFERMANDO il loro impegno nei confronti del pluralismo democratico basato sullo stato di diritto, sui diritti umani, sulle libertà fondamentali e su un sistema multipartitico che preveda elezioni libere e democratiche, dei principi dell'economia di mercato e della giustizia sociale, che costituiscono le fondamenta dell'associazione :



CONSIDERANDO il preciso impegno assunto dalla Comunità e dai suoi Stati membri e dall'Ungheria per il processo della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), compresa la piena applicazione di tutti i principi e le disposizioni contenuti, in particolare, nell'atto finale di Helsinki, nei documenti conclusivi delle riunioni di Vienna e di Madrid e nella Carta di Parigi per una nuova Europa ;

CONSAPEVOLI dell'importanza dell'accordo di associazione nella definizione delle strutture di un'Europa pacifica, prospera e stabile, che abbia nella Comunità una delle sue pietre angolari ;

PERSUASI che la piena realizzazione dell'associazione risulterà facilitata da ulteriori progressi concreti dell'Ungheria verso un'economia di mercato, fra l'altro alla luce delle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn, e da un effettivo ravvicinamento dei sistemi economici delle Parti contraenti ;

DESIDERANDO istituire e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, che sviluppi ed integri l'associazione ;

TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di fornire all'Ungheria un appoggio determinante per il completamento del passaggio ad un'economia di mercato e di aiutarla a sostenere le conseguenze economiche e sociali del riadeguamento strutturale ;

TENENDO CONTO altresì dell'intenzione della Comunità di creare strumenti di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria su basi globali e pluriennali ;

TENENDO PRESENTI le disparità economiche e sociali esistenti tra la Comunità e l'Ungheria e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo ;

CONVINTI che l'accordo di associazione creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, strumenti indispensabili della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico ;

DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni ;

CONSIDERANDO la risoluta intenzione dell'Ungheria di inserirsi pienamente nell'ordine politico, economico e di sicurezza di una nuova Europa ;

COSCIENTI che l'obiettivo finale dell'Ungheria è di diventare membro della Comunità e che la presente associazione, a giudizio delle Parti, contribuirà al raggiungimento di tale obiettivo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

#### ARTICOLO 1

E' istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ungheria, dall'altra. Obiettivi di tale associazione sono :

- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche ;

- giungere gradualmente all'istituzione di una zona di libero scambio tra la Comunità e l'Ungheria, che copra sostanzialmente tutti gli scambi tra le parti ;
- progredire verso il reciproco riconoscimento delle altre libertà economiche su cui si basa la Comunità ;
- stabilire nuove regole, politiche e prassi concrete sulle quali fondare l'integrazione dell'Ungheria nella comunità ;
- promuovere la cooperazione economica, finanziaria e culturale sulle più vaste basi possibili ;
- sostenere gli sforzi dell'Ungheria volti a sviluppare la sua economia e a completare la sua trasformazione in un'economia di mercato ;
- creare le opportune istituzioni per rendere efficace l'associazione.

#### TITOLO I

#### DIALOGO POLITICO

#### ARTICOLO 2

Tra le Parti si istituisce un dialogo politico continuativo. Esso ne accompagna e consolida il ravvicinamento, sostiene il nuovo ordine politico in Ungheria e contribuisce ad istituire duraturi legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione. Il dialogo politico e la cooperazione, basati su valori ed aspirazioni comuni :

- favoriranno la piena integrazione dell'Ungheria nella comunità delle nazioni democratiche e il suo progressivo ravvicinamento alla Comunità. La convergenza politica ed il ravvicinamento economico promossi dal presente accordo costituiscono due parti strettamente connesse e reciprocamente complementari dell'associazione :

- condurranno a una migliore comprensione e a una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti ;
- permetteranno a ciascuna delle Parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra nei propri processi decisionali ;
- contribuiranno al ravvicinamento delle posizioni delle parti sulle questioni relative alla sicurezza e miglioreranno la sicurezza e la stabilità di tutta Europa.

#### ARTICOLO 3

1. Tra le Parti si svolgono le opportune consultazioni al massimo livello politico.
2. A livello ministeriale, il dialogo politico avviene nell'ambito del Consiglio di associazione ; a questo spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti riterranno utile sottometergli.

#### ARTICOLO 4

Le Parti istituiscono altre procedure e altri meccanismi di dialogo politico stabilendo gli adeguati contatti, scambi e consultazioni, in particolare nelle forme seguenti :

- tramite incontri, al livello di direttori politici, tra funzionari ungheresi, da una parte, e la Presidenza del Consiglio delle Comunità europee e la Commissione delle Comunità europee, dall'altra ;

- utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti in campo bilaterale e multilaterale, quali l'ONU, le riunioni della CSCE e altri organismi ;
- fornendo sistematicamente informazioni sulla cooperazione politica europea all'Ungheria, che contraccambierà nel modo adeguato ;
- con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare il dialogo politico.

## ARTICOLO 5

A livello parlamentare, il dialogo politico  
parlamentare di associazione.

Comitato

## TITOLO II

## PRINCIPI GENERALI

## ARTICOLO 6

1. L'associazione prevede un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive, che in linea di principio durano cinque anni ciascuna. La prima fase inizia all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dall'Ungheria verso l'istituzione di un'economia di mercato.

3. Nel corso dei dodici mesi che precedono il termine della prima fase, il Consiglio di associazione si riunisce per decidere il passaggio alla seconda fase e gli eventuali cambiamenti da apportare alle misure relative all'attuazione delle disposizioni che disciplinano la seconda fase. A tal fine si terrà conto dei risultati dell'esame di cui al paragrafo 2.

4. Le due fasi previste nei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano al titolo III.

### TITOLO III

#### LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

#### ARTICOLO 7

1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Ungheria istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità previste dalle disposizioni del presente accordo e in conformità con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

2. Per classificare le merci da importare nella Comunità si applica la nomenclatura combinata delle merci. Per classificare le merci da importare in Ungheria si applica la tariffa doganale ungherese.

3. Fatte salve le specifiche disposizioni dei capitoli II e III, il dazio di base di ogni prodotto cui si devono applicare le progressive riduzioni previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno precedente alla data di entrata in vigore dell'accordo stesso.

4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo tariffario concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione.

5. La Comunità e l'Ungheria si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

#### CAPITOLO I

#### PRODOTTI INDUSTRIALI

#### ARTICOLO 8

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell'Ungheria elencati nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale ungherese, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.

2. Le disposizioni degli articoli da 9 a 13 non si applicano ai prodotti citati negli articoli 15 e 16.

#### ARTICOLO 9

1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità a prodotti originari dell'Ungheria diversi da quelli elencati negli allegati II a), II b) e III sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità a prodotti originari dell'Ungheria elencati nell'allegato II a) sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario :

- alla data di entrata in vigore del presente accordo ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base ;
- un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi rimanenti sono aboliti.

I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti originari dell'Ungheria elencati nell'allegato II b) sono progressivamente ridotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, di una quota annuale del 20 % del dazio di base, in modo da giungere a una completa abolizione alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo stesso.

3. I prodotti originari dell'Ungheria elencati nell'allegato III beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni entro i limiti di contingenti tariffari annui comunitari o massimali che aumentano progressivamente alle condizioni specificate nell'allegato. Contemporaneamente, i dazi doganali sulle importazioni applicabili ai quantitativi importati in eccesso ai suddetti contingenti o massimali sono progressivamente ridotti alle condizioni specificate nell'allegato III, in modo da giungere a una totale abolizione dei dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione entro la fine del quinto anno.



4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari dell'Ungheria sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

#### ARTICOLO 10

1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Ungheria ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato IV sono progressivamente ridotti :

all'entrata in vigore dell'accordo	a due terzi del dazio di base,
il 1° gennaio 1993	a un terzo del dazio di base,
il 1° gennaio 1994	a zero.

2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Ungheria ai prodotti originari della Comunità non elencati negli allegati IV e V sono progressivamente ridotti :

il 1° gennaio 1995	a due terzi del dazio di base,
il 1° gennaio 1996	a un terzo del dazio di base,
il 1° gennaio 1997	a zero.

3. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Ungheria ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato V sono progressivamente ridotti :

il 1° gennaio 1995	al 90 % del dazio di base,
il 1° gennaio 1996	al 75 % del dazio di base,
il 1° gennaio 1997	al 60 % del dazio di base,
il 1° gennaio 1998	al 45 % del dazio di base,
il 1° gennaio 1999	al 30 % del dazio di base,
il 1° gennaio 2000	al 15 % del dazio di base,
il 1° gennaio 2001	allo 0 % del dazio di base.

4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Ungheria dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato VI a) e le misure di effetto equivalente sono progressivamente abolite tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 2000 in base al calendario riportato nell'allegato. Tutte le altre restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

Il Consiglio di associazione esamina periodicamente i progressi compiuti nello smantellamento delle restrizioni quantitative.

Dalla data di entrata in vigore del presente accordo l'Ungheria apre dei massimali di importazione per i prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato VI b) alle condizioni specificate nell'allegato stesso.

## ARTICOLO 11

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

## ARTICOLO 12

All'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità abolisce le tasse di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni per quanto riguarda le sue importazioni dall'Ungheria.

Per quanto riguarda le sue importazioni dalla Comunità, l'Ungheria abolisce le tasse di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni in base al seguente calendario :

	1° gennaio 1995	1° gennaio 1996	1° gennaio 1997
diritti di licenza dell'1 %	1 %	-	
tassa di sdoganamento del 2 %	-	1 %	1 %
tassa sulle spese statistiche del 3 %	1 %	1 %	1 %

## ARTICOLO 13

Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Ungheria aboliscono progressivamente tutti i dazi doganali sulle reciproche esportazioni e le tasse d'effetto equivalente, nonché tutte le restrizioni quantitative sulle reciproche esportazioni e tutte le misure d'effetto equivalente, fatta eccezione per quelle eventualmente necessarie per ottemperare a obblighi internazionali.

## ARTICOLO 14

Ciascuna delle Parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con la controparte più rapidamente di quanto previsto agli articoli 9 e 10 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.

Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni in tal senso.

## ARTICOLO 15

Il protocollo n° 1 specifica le condizioni applicabili ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.

## ARTICOLO 16

Il protocollo n° 2 specifica le condizioni applicabili ai prodotti coperti dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

## ARTICOLO 17

1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunità, di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato VII per quanto riguarda i prodotti originari dell'Ungheria.

2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione, da parte dell'Ungheria, di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato VII per quanto riguarda i prodotti originari della Comunità.

## CAPITOLO II

## AGRICOLTURA

## ARTICOLO 18

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunità e dell'Ungheria.

2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta eccezione per i prodotti della pesca definiti ai sensi del regolamento (CEE) n° 3687/91.

## ARTICOLO 19

Il protocollo n° 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati elencati nel suddetto protocollo.

## ARTICOLO 20

1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari dell'Ungheria applicate ai sensi del regolamento n° 3420/83 nella forma esistente alla data della firma dell'accordo stesso.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, i prodotti agricoli originari dell'Ungheria elencati negli allegati VIII a) o VIII b) beneficiano della riduzione dei prelievi entro i limiti di contingenti comunitari o della riduzione dei dazi doganali, alle condizioni specificate nei suddetti allegati.
3. I prodotti agricoli elencati nell'allegato IX a) originari della Comunità sono importati in Ungheria senza restrizioni quantitative. I prodotti agricoli originari della Comunità elencati nell'allegato IX b) sono esenti da restrizioni quantitative entro i limiti specificati nell'allegato stesso.
4. La Comunità e l'Ungheria si accordano a vicenda le concessioni di cui agli allegati X a), X b), X c) e XI, in modo reciproco ed equilibrato, alle condizioni specificate negli allegati stessi.
5. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, dell'appartenenza degli stessi a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agricola comune della Comunità e delle regole di politica agraria dell'Ungheria, nonché delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, la Comunità e l'Ungheria esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

## ARTICOLO 21

Fatte salve altre disposizioni del presente accordo e in particolare l'articolo 30, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle parti, soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20, provochino gravi perturbazioni ai mercati della controparte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

## CAPITOLO III

## PRODOTTI DELLA PESCA

## ARTICOLO 22

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunità e dell'Ungheria coperti dal regolamento (CEE) n° 3687/91 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

## ARTICOLO 23

Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 5.

## CAPITOLO IV

## DISPOSIZIONI COMUNI

## ARTICOLO 24

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli n° 1, 2 e 3.

## ARTICOLO 25

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né tasse di effetto equivalente, negli scambi tra la Comunità e l'Ungheria, né vengono aumentati quelli già applicati.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure d'effetto equivalente, negli scambi tra la Comunità e l'Ungheria, né vengono rese più restrittive quelle esistenti.

3. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agricole dell'Ungheria e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.

## ARTICOLO 26

1. Le due Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari del territorio della controparte.

2. I prodotti esportati nel territorio di una delle due Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne eccedente l'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

## ARTICOLO 27

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alla loro rispettiva politica commerciale con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si possa tener conto dei reciproci interessi della Comunità e dell'Ungheria sanciti nel presente accordo.

## ARTICOLO 28

L'Ungheria può adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 10 e dell'articolo 25, paragrafo 1, sotto forma di dazi doganali maggiorati.



Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Ungheria ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % del totale delle importazioni dalla Comunità di prodotti industriali, definiti ai sensi del capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il Consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o delle tasse o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.

L'Ungheria informa il Consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, a richiesta della Comunità, si tengono consultazioni nell'ambito del Consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, l'Ungheria fornisce al Consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al più tardi due anni dopo la loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il Consiglio di associazione può decidere un calendario diverso.

## ARTICOLO 29

Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con la controparte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa può adottare le misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformità dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 33.

## ARTICOLO 30

Qualora un prodotto venga importato in quantità maggiorate tali o in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare :

- pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti contraenti, o
- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

la Parte interessata, sia essa la Comunità o l'Ungheria, può adottare le adeguate misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 33.

## ARTICOLO 31

Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 13 e 25 porti a

- i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative sulle esportazioni, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente :
  
- ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può adottare le adeguate misure, alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 33. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

## ARTICOLO 32

Gli Stati membri e l'Ungheria adeguano progressivamente gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e dell'Ungheria rispetto alle condizioni alle quali le merci vengono acquistate e commercializzate. Il Consiglio di associazione sarà informato delle misure adottate a tal fine.

## ARTICOLO 33

1. Nel caso in cui la Comunità o l'Ungheria assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficoltà di cui all'articolo 30 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano la controparte.
2. Nei casi specificati agli articoli 29, 30 e 31, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il più rapidamente possibile, la Parte interessata, sia essa la Comunità o l'Ungheria, fornisce al Consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

Nella scelta delle misure si deve dare la priorità a quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni :
  - a) per quanto riguarda l'articolo 30, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo vengono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il Consiglio di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando è stata sollevata la questione, la Parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte.

b) Per quanto riguarda l'articolo 29, il Consiglio di associazione è informato del caso di dumping non appena le autorità della Parte importatrice abbiano aperto l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al Consiglio di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure adeguate.

c) Per quanto riguarda l'articolo 31, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione.

Il Consiglio di associazione può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro 30 giorni da quando gli è stata sottoposta la questione, la Parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato.

d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunità o l'Ungheria, può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 29, 30 e 31, le misure precauzionali strettamente necessarie per far fronte alla situazione.

## ARTICOLO 34

Il protocollo n° 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo.

## ARTICOLO 35

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

## ARTICOLO 36

Il protocollo n° 5 riporta le specifiche disposizioni da applicarsi agli scambi tra l'Ungheria, da una parte, e la Spagna e il Portogallo, dall'altra.

## TITOLO IV

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO,  
FORNITURA DI SERVIZI

## CAPITOLO I

## CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

## ARTICOLO 37

1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro :

- il trattamento accordato ai lavoratori di nazionalità ungherese legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato membro ;
- il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 41, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in quel paese, l'Ungheria accorda il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

## ARTICOLO 38

1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalità ungherese legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i membri della loro famiglia legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro,

- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di morte e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari ;
- le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidità derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennità non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori ;
- ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

2. L'Ungheria accorda ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio, nonché ai membri della loro famiglia legalmente residenti su tale territorio, un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1, secondo e terzo trattino.

## ARTICOLO 39

1. Il Consiglio di associazione adotta mediante decisione le opportune disposizioni per conseguire l'obiettivo specificato nell'articolo 38.



2. Il Consiglio di associazione adotta mediante decisione regole dettagliate per la cooperazione amministrativa che forniscano le necessarie garanzie in materia di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

#### ARTICOLO 40

Le disposizioni adottate dal Consiglio di associazione in conformità dell'articolo 39 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra l'Ungheria e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini dell'Ungheria o degli Stati membri.

#### ARTICOLO 41

1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilità dei lavoratori :

- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori ungheresi accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali ;
- gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunità di concludere accordi analoghi.

2. Il Consiglio di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in conformità con le norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

## ARTICOLO 42

Nel corso della seconda fase di cui all'articolo 6, o anche prima se così si dovesse decidere, il Consiglio di associazione esamina altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori, tenendo conto tra l'altro della situazione sociale ed economica in Ungheria e della situazione dell'occupazione nella Comunità. Il Consiglio di associazione formula raccomandazioni in tal senso.

## ARTICOLO 43

Al fine di agevolare la ristrutturazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto in Ungheria, la Comunità fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale e di servizi di gestione dell'occupazione in Ungheria nei modi specificati all'articolo 88.

## CAPITOLO II

## STABILIMENTO

## ARTICOLO 44

1. Nel corso del periodo di transizione di cui all'articolo 6, l'Ungheria agevola l'insediamento di attività economiche sul suo territorio da parte di imprese e cittadini comunitari ai sensi dell'articolo 48. A tal fine, essa :

- 1) procede gradualmente ad accordare, al più tardi entro la fine della prima fase di cui all'articolo 6, un trattamento non meno favorevole per lo stabilimento di imprese e cittadini comunitari di quello accordato alle imprese e ai cittadini ungheresi, fatta eccezione per i settori di cui agli allegati XII a) e XII b), per i quali tale trattamento sarà concesso al più tardi entro la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 6 ; e
- 2) a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, accorda alle attività delle società e dei cittadini comunitari stabiliti in Ungheria un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle società e ai cittadini ungheresi. Qualora le leggi e i regolamenti esistenti non dovessero accordare tale trattamento alle società e ai cittadini comunitari per determinate attività economiche in Ungheria all'entrata in vigore del presente accordo, l'Ungheria modificherà tali leggi e regolamenti al fine di assicurare tale trattamento al più tardi al termine della prima fase di cui all'articolo 6.

2. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 1, l'Ungheria non adotta nuove regolamentazioni o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e le attività di società e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle società e ai cittadini ungheresi.

3. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, ciascuno Stato membro accorda un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie società e ai propri cittadini per lo stabilimento di società e cittadini ungheresi, ai sensi dell'articolo 48, e concede alle attività delle società e dei cittadini ungheresi stabiliti sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie società e ai propri cittadini.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, il trattamento nazionale descritto nei paragrafi 1 e 3 è applicabile a filiali, agenzie e cittadini che si stabiliscano come lavoratori autonomi solo a partire dall'inizio della seconda fase di cui all'articolo 6.

5. Ai fini del presente accordo,

a) per "stabilimento" si intende

- 1) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di avviare e gestire imprese, in particolare società, che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e imprese non comprendono la ricerca o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro di un'altra Parte. Le disposizioni del presente

capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi ;

ii) per quanto riguarda le società, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di succursali, filiali e agenzie ;

b) per "succursale" di una società si intende una società di fatto controllata dalla prima società ;

c) le "attività economiche" comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale.

6. Nel corso dei periodi di transizione di cui al paragrafo 1, punto i), il Consiglio di associazione prende periodicamente in considerazione l'opportunità di accelerare il riconoscimento del trattamento nazionale nei settori di cui agli allegati XII a) e XII b) e l'inserimento di aspetti o questioni compresi nell'allegato XII c) nel campo di applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3. I suddetti allegati possono essere emendati su decisione del Consiglio di associazione.

Una volta scaduti i periodi di transizione di cui al paragrafo 1, punto i), il Consiglio di associazione può, in via eccezionale, su richiesta dell'Ungheria e qualora se ne presentasse la necessità, decidere di prolungare per un periodo limitato la durata dell'esclusione di determinati aspetti o questioni elencati negli allegati XII a) e XII b).

7. Le disposizioni relative allo stabilimento e all'attività di società e cittadini comunitari e ungheresi contenute nei paragrafi da 1 a 4 non si applicano agli aspetti o alle questioni elencati nell'allegato XII c).

8. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo le società comunitarie stabilite in territorio ungherese hanno il diritto di acquistare, affittare e vendere proprietà immobiliari nonché il diritto di locazione per quanto riguarda le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale, quando essi siano direttamente necessari per lo svolgimento delle attività economiche per cui essi sono stabiliti in tale territorio. Questo diritto non comprende lo stabilimento ai fini di operare o di svolgere attività di agenzia nel settore degli immobili e delle risorse naturali. L'Ungheria riconosce tali diritti alle filiali e agenzie di società comunitarie e ai cittadini comunitari stabiliti in Ungheria in qualità di lavoratori autonomi entro il termine della prima fase di cui all'articolo 6. Questo diritto non comprende lo stabilimento ai fini di operare o di svolgere attività di agenzia nel settore degli immobili e delle risorse naturali.

#### ARTICOLO 45

1. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 44, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato XII a), ciascuna Parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività di società e cittadini sul proprio territorio, sempre che tali regolamentazioni non discriminino le società e i cittadini della controparte rispetto alle società e ai cittadini della Parte in questione.

2. Per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XII a), il presente accordo lascia impregiudicato il diritto delle Parti di adottare misure necessarie per svolgere la loro politica monetaria o dettate da ragioni di prudenza per assicurare la tutela degli investitori, dei risparmiatori, degli assicurati o di persone nei cui confronti esista un'obbligazione fiduciaria o per

mantenere l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non discriminano le società e i cittadini della controparte rispetto alle società e ai cittadini della Parte in questione.

## ARTICOLO 46

Al fine di rendere più agevole per i cittadini della Comunità e dell'Ungheria l'avviamento e lo svolgimento di attività professionali regolamentate rispettivamente in Ungheria e nella Comunità, il Consiglio di associazione valuta le iniziative da prendere per permettere il reciproco riconoscimento dei titoli professionali. Il Consiglio di associazione può adottare tutte le misure necessarie a tal fine.

## ARTICOLO 47

Le disposizioni dell'articolo 45 non precludono l'applicazione ad opera di una delle Parti contraenti di particolari norme relative allo stabilimento e all'attività sul suo territorio di filiali e agenzie di società di un'altra Parte non registrate nel territorio della Parte in questione, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali filiali e agenzie e le filiali e agenzie delle società registrate sul suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali. Tale differenza di trattamento non eccede ciò che è strettamente necessario in conseguenza di dette differenze giuridiche o tecniche o, per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XII a), per motivi prudenziali.

## ARTICOLO 48

1. Ai fini del presente accordo, per "società comunitaria" e "società ungherese" si intende una società o un'impresa costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o, rispettivamente, dell'Ungheria che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari rispettivamente nel territorio della Comunità o dell'Ungheria. Qualora tuttavia la società o l'impresa costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o dell'Ungheria abbia solo la sede legale nel territorio rispettivamente della Comunità o dell'Ungheria, è necessario che le sue attività siano legate in modo effettivo e continuativo con l'economia, rispettivamente, di uno degli Stati membri o dell'Ungheria.
2. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, possono beneficiare delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo anche cittadini o società di navigazione degli Stati membri o dell'Ungheria stabiliti al di fuori rispettivamente della Comunità o dell'Ungheria e controllate da cittadini rispettivamente di uno Stato membro o dell'Ungheria, qualora i loro battelli siano registrati rispettivamente in quello Stato membro o in Ungheria in conformità delle rispettive legislazioni.
3. Ai fini del presente accordo, per "cittadino della Comunità" e "cittadino dell'Ungheria" si intende una persona fisica che abbia la cittadinanza, rispettivamente, di uno Stato membro o dell'Ungheria.
4. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicata l'applicazione ad opera di ciascuna delle Parti delle misure eventualmente necessarie per prevenire l'aggravamento delle sue misure relative all'accesso al suo mercato da parte di paesi terzi, mediante le disposizioni del presente accordo.



## ARTICOLO 49

Al fini del presente accordo, per "servizi finanziari" si intendono le attività descritte nell'allegato XII a). Il Consiglio di associazione può ampliare o modificare il campo di applicazione dell'allegato XII a).

## ARTICOLO 50

Nel corso della prima fase di cui all'articolo 6 o nel corso del periodo di transizione di cui all'articolo 6, per i settori compresi negli allegati XII a) e XII b), l'Ungheria può introdurre disposizioni in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento società e cittadini della Comunità qualora determinati settori :

- siano in corso di ristrutturazione,
- siano in gravi difficoltà, in particolare se esse comportano gravi problemi sociali in Ungheria,
- rischino l'eliminazione o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini dell'Ungheria in un determinato settore o ramo d'attività in Ungheria,
- o siano nuove industrie in Ungheria.

Le suddette misure :

- cessano di applicarsi al più tardi due anni dopo il termine della prima fase di cui all'articolo 6 o al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 6, per i settori compresi negli allegati XII a) e XII b),
- sono ragionevoli e necessarie per porre rimedio alla situazione,
- e si riferiscono unicamente allo stabilimento in Ungheria successivo all'entrata in vigore di tali misure e non discriminano rispetto alle società o ai cittadini ungheresi le attività di società e cittadini comunitari già stabiliti in Ungheria nel momento in cui viene introdotta una determinata misura.

Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, l'Ungheria riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo.

Prima di introdurre le suddette misure, l'Ungheria consulta il Consiglio di associazione ; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dopo la notifica al Consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre in Ungheria, fatta eccezione per quando il rischio di danni irreparabili esiga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso l'Ungheria consulta il Consiglio di associazione immediatamente dopo averle introdotte.

Al termine della prima fase di cui all'articolo 6 o al termine del periodo di transizione di cui all'articolo 6, per i settori compresi negli allegati XII a) e XII b), l'Ungheria può introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del Consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

#### ARTICOLO 51

1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, di navigazione interna e di cabotaggio marittimo.
2. Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni volte a migliorare lo stabilimento e le operazioni nei settori contemplati dal paragrafo 1.

#### ARTICOLO 52

1. In deroga alle disposizioni del capitolo I del presente titolo, i beneficiari di diritti di stabilimento riconosciuti rispettivamente dall'Ungheria e dalla Comunità hanno facoltà di assumere, o di far assumere da una delle loro consociate, in conformità della legislazione vigente nel paese ospitante, rispettivamente nel territorio dell'Ungheria e nella Comunità, persone che siano cittadini rispettivamente degli Stati membri della Comunità e dell'Ungheria, purché esse siano personale chiave ai sensi del paragrafo 2 e siano impiegate esclusivamente dai suddetti beneficiari o dalle loro consociate. Il permesso di soggiorno e di lavoro di tali persone copre soltanto il periodo dell'impiego.

2. Il personale chiave dei beneficiari dei diritti di stabilimento, in appresso denominati "imprese", è il seguente :

a) alti dirigenti superiori di un'impresa principalmente preposti alla gestione della stessa, sotto la generale supervisione o direzione soprattutto del consiglio di amministrazione o degli azionisti con mansioni comprendenti :

- direzione dell'impresa oppure di un dipartimento o di una sottodivisione della stessa ;
- direzione e controllo del lavoro di altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive ;
- facoltà di procedere personalmente ad assunzioni e licenziamenti, oppure di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altre azioni relative al personale ;

b) persone impiegate da un'impresa che possiedano un'elevata o non comune :

- competenza riguardo ad un tipo di lavoro o di attività che richieda specifiche conoscenze tecniche ;
- preparazione essenziale per l'attività dell'impresa, il materiale di ricerca, i metodi o la gestione.

Queste persone possono comprendere, ma non comprendono esclusivamente, membri di professioni riconosciute.

Ciascuna delle persone in questione deve essere impiegata presso l'impresa interessata per almeno un anno prima di essere distaccata.

## ARTICOLO 53.

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano fatte salve le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

2. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle attività che nel territorio di ciascuna delle Parti sono connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

## ARTICOLO 54

Le società che sono controllate ed esclusivamente possedute in comproprietà da società o cittadini ungheresi e da società o cittadini comunitari sono anche esse beneficiarie dalle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo.

## CAPITOLO III

PRESTAZIONE DI SERVIZI  
TRA LA COMUNITA' E L'UNGHERIA

## ARTICOLO 55

1. Le parti si impegnano in conformità alle disposizioni del presente capitolo a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o ungheresi stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati, tenendo conto dello sviluppo del settore dei servizi nelle Parti.

2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 1, le Parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come personale chiave quale definito nell'articolo 52, paragrafo 2, ivi comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o dell'Ungheria e che chiedono un ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di fornire essi stessi servizi.

3. Il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.

#### ARTICOLO 56

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e l'Ungheria, le disposizioni dell'articolo 55 sono sostituite dalle disposizioni seguenti :

1. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e ai traffici su base commerciale.
  - a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle Parti contraenti del presente accordo in forza del codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate avranno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.

- b) Le Parti confermano il loro impegno per un contesto di libera concorrenza quale elemento essenziale del trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa.
2. In applicazione dei principi del paragrafo 1, le Parti :
- a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui società di linea di una qualsiasi delle Parti del presente accordo non avessero altrimenti una reale opportunità di esercitare la loro attività verso e dal paese terzo interessato ;
- b) vietano accordi di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali relativi al trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa ;
- c) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.
3. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei e dei trasporti terrestri costituiscono l'oggetto di speciali accordi in materia di trasporti che saranno negoziati tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
4. Prima della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa più restrittiva o discriminatoria rispetto alla situazione esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

5. Durante il periodo transitorio, l'Ungheria adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in qualsiasi momento nel campo dei trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di passeggeri e merci.

6. Parallelamente al comune progresso nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il Consiglio di associazione esamina in qual modo si possano creare le condizioni necessarie per migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

#### ARTICOLO 57

Le disposizioni dell'articolo 53 si applicano alle questioni contemplate dal presente capitolo.

#### CAPITOLO IV

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ARTICOLO 58

1. Ai fini del titolo IV del presente accordo, l'accordo non impedisce in alcun modo alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra ai sensi di una specifica disposizione dell'accordo stesso. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 53.



2. Le disposizioni dei capitoli II, III e IV del titolo IV sono adeguate con decisione del Consiglio di associazione alla luce dell'esito dei negoziati sui servizi in corso nell'ambito dell'Uruguay Round e, in particolare, per garantire che in base a qualsiasi disposizione del presente accordo una Parte conceda all'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso in base alle disposizioni di un futuro accordo GATS.

## TITOLO V

### PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

#### CAPITOLO I

#### PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTO DI CAPITALE

#### ARTICOLO 59

Le Parti contraenti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti nella misura in cui le transazioni sottostanti ai pagamenti riguardino movimenti di merci, servizi o persone tra le Parti, liberalizzati in conformità del presente accordo.

## ARTICOLO 60

1. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo gli Stati membri e l'Ungheria, rispettivamente, garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti. In deroga alla disposizione di cui sopra, la libera circolazione, la liquidazione e il rimpatrio suddetti sono garantiti entro la fine della prima fase di cui all'articolo 6 per tutti gli investimenti connessi allo stabilimento di filiali e agenzie di società comunitarie e di cittadini comunitari che si stabiliscono in Ungheria come lavoratori autonomi ai sensi del titolo IV, capitolo II.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e l'Ungheria, a decorrere dall'inizio della seconda fase di cui all'articolo 6, non introducono nuove restrizioni valutarie sul movimento dei capitali e sui pagamenti correnti ad esso connessi tra residenti della Comunità e dell'Ungheria e non rendono più restrittivi gli accordi esistenti.

3. I paragrafi 1 e 2 non impediscono all'Ungheria di applicare restrizioni su investimenti esteri effettuati da cittadini e società ungheresi.

4. Le Parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunità e l'Ungheria al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

ARTICOLO 61

1. Durante la prima fase di cui all'articolo 6 le Parti contraenti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

2. Durante la seconda fase di cui all'articolo 6 il Consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di movimento dei capitali.

## CAPITOLO II

## CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO

## ARTICOLO 62

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e l'Ungheria :
  - a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ;
  - b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o dell'Ungheria, o in una sua parte sostanziale ;
  - c) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.
2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.
3. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione adotta le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

4. a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera c) le Parti accettano che durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dall'Ungheria venga valutato tenendo conto del fatto che l'Ungheria è assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità economica europea. Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica dell'Ungheria, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di cinque anni.
- b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra Parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.
5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del titolo III :
- le disposizioni del paragrafo 1, lettera c) non si applicano ;
  - le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a) devono essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n° 26/1962.

6. Se la Comunità o l'Ungheria ritengono che una particolare pratica sia incompatibile ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, e

- non sia adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o
- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'interesse dell'altra Parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi,

esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del Consiglio di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, tali misure appropriate possono, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essere adottate soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le Parti.

7. Salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformità del paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.

8. Il presente articolo non si applica ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ai quali si applica il protocollo n° 2.

## ARTICOLO 63

1. Le Parti cercano di evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. In caso di imposizione di tali misure, la Parte che le ha introdotte presenta all'altra Parte quanto prima possibile il calendario relativo alla loro abolizione.

2. Qualora uno o più Stati membri della Comunità o l'Ungheria abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l'Ungheria, secondo il caso, possono, in conformità delle condizioni stabilite nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, adottare misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o l'Ungheria, secondo il caso, informano senza indugio l'altra Parte.

3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

## ARTICOLO 64

Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione garantisce che, dal terzo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, siano rispettati i principi del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 90, e i principi del documento conclusivo della riunione di Bonn, dell'aprile 1990, della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (in particolare la libertà di decisione degli imprenditori).

## ARTICOLO 65

1. L'Ungheria continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di fornire, entro la fine del quinto anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunità, ivi compresi comparabili mezzi di esercizio di tali diritti.

2. Entro la fine del quinto anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Ungheria presenta domanda di accesso alla convenzione di Monaco sulla concessione del brevetto europeo, del 5 ottobre 1973, e accede alle altre convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato XIII, paragrafo 1 dei quali gli Stati membri sono Parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri.

## ARTICOLO 66

1. Le Parti contraenti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base a principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito del GATT.

2. All'entrata in vigore del presente accordo, le imprese ungheresi ai sensi dell'articolo 48 possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Comunità conformemente alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese comunitarie.

Entro il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 6, le imprese comunitarie ai sensi dell'articolo 48 possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Ungheria, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese ungheresi.



Le imprese comunitarie stabilite in Ungheria a norma del capitolo II del titolo IV possono accedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, alle procedure di aggiudicazione dei contratti e beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese ungheresi.

Il Consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilità per l'Ungheria di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in questo paese tutte le imprese comunitarie prima del termine del periodo transitorio.

3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la fornitura di servizi tra la Comunità e l'Ungheria, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli da 37 a 58.

### CAPITOLO III

#### RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

##### ARTICOLO 67

Le Parti contraenti riconoscono che il principale requisito per l'integrazione economica dell'Ungheria nella Comunità è il ravvicinamento della legislazione presente e futura di questo paese a quella della Comunità. L'Ungheria deve pertanto adoperarsi affinché la legislazione futura sia, nei limiti del possibile, compatibile con quella comunitaria.

## ARTICOLO 68

Il ravvicinamento delle legislazioni comprende segnatamente i seguenti settori :  
legislazione doganale, diritto delle società, legislazione bancaria, conti e imposizione delle società, proprietà intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, tutela della salute e della vita di persone, animali e piante, legislazione alimentare, tutela dei consumatori, compresa la responsabilità per danni causati dai prodotti, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, trasporti e ambiente.

## ARTICOLO 69

La Comunità fornisce all'Ungheria l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che potranno comprendere, tra l'altro :

- scambi di esperti,
- informazioni,
- organizzazioni di seminari,
- attività di formazione,
- collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti.

## TITOLO VI

## COOPERAZIONE ECONOMICA

## ARTICOLO 70

1. La Comunità e l'Ungheria avviano una cooperazione volta a consolidare per quanto possibile i legami economici a favore di entrambe le Parti e a contribuire allo sviluppo dell'Ungheria.

2. Le politiche finalizzate allo sviluppo economico e sociale dell'Ungheria, in particolare a livello di industria, compreso il settore minerario, settore edilizio, investimenti, agricoltura, energia, trasporti, telecomunicazioni, sviluppo regionale e turismo dovranno essere improntate al principio di uno sviluppo duraturo. Si dovrà pertanto tener conto fin dall'inizio, nell'elaborazione di queste politiche, delle considerazioni ambientali.

Dette politiche, inoltre, terranno conto anche della necessità di uno sviluppo sociale duraturo ed armonioso.

3. Infine, si dovrebbe rivolgere particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione.

## ARTICOLO 71

## COOPERAZIONE INDUSTRIALE

1. Si cercherà, in particolare, di promuovere :

- la cooperazione industriale tra operatori economici comunitari e ungheresi, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato ;
- la ristrutturazione dei singoli settori ;
- la creazione di nuove imprese nelle aree con un potenziale di crescita ;
- il trasferimento di tecnologia e di know-how.

2. Le azioni di cooperazione industriale terranno conto delle priorità stabilite dall'Ungheria e cercheranno in particolare di costituire un contesto adeguato e trasparente per le imprese e di migliorare il know-how in materia di gestione.

## ARTICOLO 72

## PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI

1. Si cercherà di mantenere, migliorandoli se necessario, un clima e un contesto giuridico favorevoli agli investimenti privati, nazionali e stranieri, indispensabili per la ricostruzione economica e industriale in Ungheria. La cooperazione, inoltre, incoraggerà e promuoverà gli investimenti stranieri e la privatizzazione nel paese.

La cooperazione assumerà le forme seguenti :

conclusione, se del caso, di accordi tra Stati membri e Ungheria sulla promozione e sulla tutela degli investimenti, compreso il trasferimento degli utili e il rimpatrio del capitale ;

ulteriore deregolamentazione in Ungheria e miglioramento dell'infrastruttura economica ;

scambi di informazioni in merito alle leggi, normative e prassi amministrative in materia di investimenti ;

scambi di informazioni sulle possibilità di investimenti sotto forma di fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali ed altre manifestazioni ;

organizzazione di missioni d'investimento in Ungheria e nella Comunità.

#### ARTICOLO 73

#### NORME INDUSTRIALI E VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

La cooperazione nel settore è intesa a ridurre le differenze a livello di standardizzazione e valutazione della conformità.

A tale scopo, si cercherà di :

- promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme e procedure europee per la valutazione della conformità :
  - se del caso, concludere accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori ;
  - incoraggiare la partecipazione dell'Ungheria ai lavori degli organismi specializzati (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC) ;
  - sostenere l'Ungheria nei programmi europei di misure e di prove ;
  - promuovere gli scambi di informazioni tecniche e metodologiche a livello di controllo qualitativo della produzione e delle tecniche di produzione tra le parti interessate.
3. La Comunità fornirà all'Ungheria l'assistenza tecnica necessaria.

## ARTICOLO 74

## COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

1. Le Parti promuoveranno la cooperazione a livello di ricerca e sviluppo tecnologico. Esse rivolgono particolare attenzione alle seguenti iniziative :
- scambi d'informazioni sulle rispettive politiche in materia di scienza e di tecnologia ;
  - organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche (seminari e gruppi di lavoro) ;
  - attività comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know-how ;

- attività di formazione e programmi di mobilità per ricercatori e specialisti di entrambe le Parti ;
- creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca ;
- partecipazione ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3 ;
- sostegno comunitario alla partecipazione dell'Ungheria ai programmi di ricerca e sviluppo europei.

Si fornirà la necessaria assistenza tecnica.

2. Il Consiglio di associazione fisserà procedure adeguate per sviluppare la cooperazione.
3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico verrà eseguita in base ad intese specifiche da negoziare e da concludere conformemente alle procedure adottate da ciascuna delle Parti.

#### ARTICOLO 75

##### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1. La cooperazione nel settore si prefigge lo sviluppo armonioso delle risorse umane e il miglioramento del livello dell'istruzione generale, della formazione e delle qualifiche professionali, tenendo conto delle priorità dell'Ungheria.
2. La cooperazione riguarderà i seguenti settori :
  - riforma del sistema di istruzione e di formazione ;
  - formazione iniziale, formazione professionale, formazione alla gestione e istruzione professionale superiore ;
  - formazione sul lavoro e istruzione permanente ;
  - formazione sul lavoro degli insegnanti ;

- riqualificazione professionale e adeguamento al mercato del lavoro ;
- insegnamento delle lingue comunitarie e della lingua ungherese ;
- promozione degli studi europei presso istituzioni adeguate ;
- miglioramento delle condizioni generali di apprendimento delle lingue straniere ;
- sviluppo dell'insegnamento a distanza e nuove tecnologie di formazione ;
- concessione di borse di studio ;
- fornitura di materiale e attrezzature didattici.

3. Saranno creati ulteriori contesti istituzionali e programmi di cooperazione che inizieranno con la Fondazione europea per la formazione, non appena sarà istituita, e con la partecipazione dell'Ungheria al programma Tempus. In tale contesto, e conformemente alle procedure comunitarie, si esaminerà anche la partecipazione dell'Ungheria ad altri programmi comunitari.

4. Si dovranno incentivare la collaborazione diretta tra istituti d'insegnamento e tra questi ultimi e le imprese, la mobilità e gli scambi di insegnanti, studenti e amministratori ; occorrerà inoltre prevedere periodi di formazione e di pratica professionale all'estero, contribuire al miglioramento dei programmi scolastici, elaborare materiale didattico e fornire le attrezzature necessarie agli istituti di insegnamento.

La cooperazione sarà inoltre intesa al riconoscimento reciproco dei periodi di studio e dei diplomi.

5. Nel settore della traduzione, ci si concentrerà sulla formazione dei traduttori e degli interpreti nonché sulla promozione delle norme linguistiche e della terminologia comunitaria.



## ARTICOLO 76

## AGRICOLTURA E SETTORE AGROINDUSTRIALE

Lo scopo della cooperazione in questo settore sarà quello di modernizzare, ristrutturare e privatizzare l'agricoltura e il settore agroindustriale in Ungheria, cercando in particolare di :

- sviluppare le aziende agricole private e i relativi canali di distribuzione, i metodi di ammasso, la commercializzazione, ecc. ;
- modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni) ;
- migliorare la pianificazione territoriale rurale, compresa la pianificazione edilizia e urbana ;

- migliorare la produttività e la qualità mediante metodi e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso dei metodi antinquinamento connessi ai mezzi di produzione ;
- ristrutturare, sviluppare e modernizzare gli stabilimenti di trasformazione e le loro tecniche di marketing ;
- promuovere la cooperazione industriale a livello di agricoltura e gli scambi di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunità e dell'Ungheria ;
- intensificare la cooperazione fitozoosanitaria, ai fini di una graduale armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e l'organizzazione di controlli ;
- instaurare e promuovere una cooperazione efficace per quanto riguarda i sistemi d'informazione agricoli ;
- sviluppare e promuovere una cooperazione efficace per i sistemi di garanzia della qualità compatibili con i modelli comunitari ;
- promuovere lo sviluppo rurale integrato in Ungheria ;
- scambiare informazioni sulle politiche e sulle legislazioni agricole ;
- provvedere all'assistenza tecnica e al trasferimento di know-how all'Ungheria per quanto riguarda i sistemi di fornitura del latte alle scuole.

## ARTICOLO 77

## ENERGIA

1. La cooperazione avverrà secondo i principi dell'economia di mercato e in un contesto di progressiva integrazione dei mercati energetici in Europa.

2. Essa si concentrerà nei seguenti settori :

- modernizzazione delle infrastrutture ;
- miglioramento e diversificazione dell'approvvigionamento ;

- formulazione e pianificazione della politica energetica ;
- gestione e formazione nel settore energetico ;
- sviluppo delle risorse energetiche ;
- promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia ;
- impatto ambientale della produzione e del consumo di energia ;
- energia nucleare ;
- elettricità, petrolio e gas, compresa, eventualmente, la possibilità di allacciamenti con le reti europee ;
- definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore ;
- trasferimento di tecnologia e di know-how ;
- maggiore apertura del mercato energetico ; transito più agevole del gas e dell'elettricità.

## ARTICOLO 78

## COOPERAZIONE NEL SETTORE NUCLEARE

1. Si cercherà principalmente di garantire un'utilizzazione più sicura dell'energia nucleare.
2. La cooperazione si concentrerà nei seguenti settori :

- sicurezza nucleare, misure di emergenza e gestione in caso di incidenti ;
- protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali ;
- problemi relativi al ciclo del combustibile, salvaguardia e dei materiali nucleari ;
- gestione delle scorie radioattive ;
- disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari ;
- decontaminazione.

3. La cooperazione comprenderà altresì scambi d'informazione e di esperienze, nonché attività di ricerca e di sviluppo conformemente all'articolo 74.

#### ARTICOLO 79

##### AMBIENTE

1. Le Parti intensificheranno e rafforzeranno la cooperazione per la lotta contro il degrado ambientale, che hanno incluso tra le priorità.
2. La cooperazione sarà imperniata su quanto segue :
  - monitoraggio efficace dei livelli d'inquinamento ;
  - lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transfrontaliero dell'aria e dell'acqua ;

- produzione e consumo razionali di energia, sicurezza degli stabilimenti industriali ;
  - classificazione e manipolazione sicura dei prodotti chimici ;
  - qualità dell'acqua, in particolare dei corsi transfrontalieri ;
  - riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti ; applicazione della Convenzione di Basilea ;
  - impatto ambientale dell'agricoltura ; erosione del suolo ; protezione delle foreste, della flora e della fauna ;
  - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana ;
  - uso degli strumenti economici e fiscali ;
  - mutamenti climatici globali ;
  - ripristino delle zone industriali più colpite dal punto di vista ambientale ;
  - tutela della salute umana contro i rischi ambientali.
3. A tale scopo, le Parti collaboreranno nei modi seguenti :
- trasferimento di tecnologia e di know-how ;
  - scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite ;
  - programmi di formazione ;
  - ravvicinamento delle legislazioni (norme comunitarie) ;
  - cooperazione a livello regionale (anche nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente, quando sarà istituita dalla Comunità) e internazionale ;

- elaborazione di strategie, soprattutto per quanto riguarda le questioni globali e climatiche ;
- miglioramento della gestione ambientale, compresa la gestione delle risorse idriche.

#### ARTICOLO 80

##### GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Le Parti collaboreranno in numerosi settori della gestione delle risorse idriche, e in particolare :

- utilizzazione ecologica delle acque dei bacini idrografici, dei fiumi e dei laghi transfrontalieri ;
- armonizzazione delle normative in materia e strumenti volti a disciplinare l'aspetto tecnico (direttive, limitazioni, standard, normative e logistica) ;
- modernizzazione della ricerca e sviluppo (R e S) e basi scientifiche della gestione delle risorse idriche.

#### ARTICOLO 81

##### TRASPORTI

1. Le Parti svilupperanno e intensificheranno la cooperazione per consentire all'Ungheria di :

- ristrutturare e modernizzare la rete di trasporti ;
- migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo ;
- agevolare il transito stradale, ferroviario e fluviale comunitario in Ungheria, nonché il trasporto combinato ;
- definire norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunità.

2. In particolare, la cooperazione comprenderà :

- programmi di formazione economica, giuridica e tecnica ;
- assistenza tecnica e consulenze, nonché scambi d'informazioni (conferenze e seminari) ;
- mezzi per potenziare le infrastrutture in Ungheria.

3. I settori prioritari saranno i seguenti :

- costruzione e modernizzazione, sulle strade principali di interesse comune e sui collegamenti transeuropei, di infrastrutture stradali, fluviali, ferroviarie, portuali e aeroportuali ;
- gestione delle ferrovie e degli aeroporti, compresa la cooperazione tra le competenti autorità nazionali ;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana ;
- miglioramento delle attrezzature tecniche per conformarsi alle norme comunitarie, in particolare a livello di trasporto strada-ferrovia, containerizzazione e trasbordo ;
- contributo alla definizione di politiche di trasporto compatibili con quelle applicabili nella Comunità.

ARTICOLO 82

TELECOMUNICAZIONI, SERVIZI POSTALI  
E TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE

1. Le Parti intensificheranno e potenzieranno la cooperazione nel settore, e a tale scopo avvieranno le seguenti iniziative :

- scambi di informazioni sulle politiche in materia di comunicazioni ;
- scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe ;
- formazione e consulenze ;
- trasferimenti di tecnologia ;

- designazione in entrambe di organismi adeguati per attuare progetti comuni ;
  - promozione delle norme, dei sistemi di certificazione e delle disposizioni regolamentari europee ;
  - sviluppo di nuove comunicazioni, servizi e infrastrutture, soprattutto con applicazioni commerciali.
2. Queste attività si concentreranno nei seguenti settori prioritari :
- modernizzazione della rete di telecomunicazioni ungherese e integrazione nelle reti europea e mondiale ;
  - cooperazione con gli organismi di standardizzazione europei ;
  - integrazione nei sistemi transeuropei ; aspetti giuridici e regolamentari delle telecomunicazioni ;
  - modernizzazione dei servizi postali e radiotelevisivi ungheresi, compresi gli aspetti giuridici e regolamentari ;
  - gestione delle telecomunicazioni e dei servizi postali e radiotelevisivi nel nuovo contesto economico : strutture organizzative, strategia e pianificazione, principi di base delle commesse ;
  - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana.

## ARTICOLO 83

## BANCHE, ASSICURAZIONI E ALTRI SERVIZI FINANZIARI

1. Le Parti collaboreranno allo scopo di potenziare i servizi bancari, assicurativi e finanziari in Ungheria.
2. La cooperazione si concentrerà nei seguenti settori :
  - armonizzazione del sistema contabile ungherese con le norme europee ;
  - armonizzazione dei sistemi di controllo e di regolamentazione dei servizi bancari e finanziari ;
  - traduzione delle legislazioni comunitaria e ungherese ;
  - compilazione di glossari di terminologia ;
  - scambi di informazioni, in particolare sulla legislazione proposta ;
  - documentazione e sostegno della creazione, in Ungheria, di un centro d'informazione e documentazione per il settore finanziario.



3. A tale scopo, si forniranno l'assistenza tecnica e la formazione necessarie. Tra l'altro, la Comunità organizzerà una formazione professionale a breve e a lungo termine presso le istituzioni finanziarie e gli enti normativi della CEE.

#### ARTICOLO 84

##### POLITICA MONETARIA

Su richiesta delle autorità ungheresi, la Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria per sostenere l'introduzione della piena convertibilità del fiorino e il graduale ravvicinamento delle politiche del governo ungherese a quelle del Sistema monetario europeo. Si procederà altresì a scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo.

#### ARTICOLO 85

##### COOPERAZIONE IN MATERIA DI REVISIONE CONTABILE E DI CONTROLLO FINANZIARIO

1. Le Parti collaboreranno per istituire sistemi efficaci di controllo finanziario e di revisione contabile nelle amministrazioni ungheresi secondo i metodi e le procedure in vigore nella Comunità.

2. Ci si concentrerà sui seguenti settori :

- scambi d'informazioni sui sistemi di revisione contabile ;
- unificazione della documentazione pertinente ;
- formazione e consulenze.

3. La Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

#### ARTICOLO 86

##### RICICLAGGIO DEL DENARO

1. Le Parti convengono della necessità di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprenderà un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, in particolare la Task Force "Azione finanziaria" (FATF).

#### ARTICOLO 87

#### SVILUPPO REGIONALE

1. Le Parti intensificheranno la cooperazione a livello di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.

2. A tal fine, si prevedono le seguenti misure :

- scambi di informazioni tra le autorità nazionali sulle politiche regionali e di pianificazione territoriale e, se del caso, assistenza all'Ungheria per l'elaborazione di tali politiche ;
- azione comune delle autorità regionali e locali in materia di sviluppo economico ;
- programmi di visite per esaminare le possibilità di cooperazione e di assistenza ;
- scambi di funzionari ;
- assistenza tecnica, specialmente per lo sviluppo delle zone più povere ;

- avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari.

## ARTICOLO 88

## COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE

Riconoscendo lo stretto legame esistente tra sviluppo economico e sviluppo sociale, le Parti contraenti collaboreranno in vari settori della sicurezza sociale e della sanità, specialmente allo scopo di :

- migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunità ;
- migliorare i servizi di collocamento, di formazione e di consulenza professionale in Ungheria, prendendo misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione industriale ;
- adeguare il sistema di sicurezza sociale ungherese alla nuova situazione economica e sociale.

In particolare, si prevede quanto segue :

- assistenza tecnica ;
- scambi di esperti ;
- cooperazione tra imprese ;
- informazione e formazione.

## ARTICOLO 89

## TURISMO

Le Parti promuoveranno e intensificheranno la cooperazione, in particolare :

- agevolando il turismo, soprattutto quello giovanile ;
- intensificando gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc. ;
- trasferendo il know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari ;
- facendo partecipare l'Ungheria alle organizzazioni europee competenti in materia di turismo ;
- realizzando operazioni comuni quali i progetti transfrontalieri, i gemellaggi tra città, ecc. ;
- armonizzando i sistemi statistici e le norme in materia di turismo.

## ARTICOLO 90

## PICCOLE E MEDIE IMPRESE

1. Le Parti cercheranno di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese e la cooperazione tra PMI comunitarie ed ungheresi.

2. A tale scopo, esse promuoveranno gli scambi di informazioni e di know-how nei seguenti settori :

- miglioramento, se del caso, delle condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie necessarie per la creazione e l'espansione delle PMI e per la cooperazione transfrontaliera ;
- creazione dei servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione alla gestione, contabilità, marketing, controllo di qualità, ecc.) e potenziamento degli organismi che forniscono tali servizi ;
- instaurazione di contatti appropriati con gli operatori comunitari per migliorare i flussi di informazioni alle PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera (ad es., il Business cooperation Network (BC-NET), i centri d'informazione europei, le conferenze, ecc.).

#### ARTICOLO 91

##### INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

1. In questo settore, la Comunità e l'Ungheria prenderanno le misure necessarie per promuovere gli scambi effettivi di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità e sull'Ungheria, nonché a fornire agli ambienti specializzati ungheresi dati più specifici e, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati della Comunità.
2. Le Parti coordineranno e, se del caso, armonizzeranno le loro politiche che disciplinano le trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere, le norme tecniche e la promozione della tecnologia audiovisiva europea.
3. La cooperazione potrà includere, a seconda dell'opportunità, programmi di scambi, di borse di studio, di formazione per giornalisti ed esperti nel settore dei mass media.

ARTICOLO 92

DOGANE

1. La cooperazione cercherà di garantire l'osservanza di tutte le disposizioni la cui adozione è prevista nel settore degli scambi e di ravvicinare il sistema doganale ungherese a quello della Comunità, in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente accordo.

2. In particolare, la cooperazione comprenderà :

- gli scambi di informazioni ;
- l'organizzazione di seminari e tirocini ;
- il potenziamento delle infrastrutture transfrontaliere tra le Parti ;
- l'introduzione di un documento amministrativo unico e di una connessione tra i regimi di transito della Comunità e dell'Ungheria ;

- la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci ;
- la preparazione dell'adozione, quanto prima possibile, della nomenclatura combinata da parte dell'Ungheria.

Si fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare all'articolo 96, l'assistenza reciproca tra autorità amministrative delle Parti contraenti per quanto riguarda le questioni doganali sarà disciplinata dalle disposizioni del protocollo n° 6.

#### ARTICOLO 93

#### COOPERAZIONE STATISTICA

1. La cooperazione in questo settore servirà a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici affidabili necessari per pianificare e sorvegliare il progresso della riforma strutturale e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Ungheria.
2. A tal fine, si cercherà in particolare di :
  - promuovere lo sviluppo di un sistema statistico efficiente e del relativo contesto istituzionale ;
  - procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari) ;
  - fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la ristrutturazione economica ;
  - fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari ;
  - garantire il carattere riservato dei dati.
3. La Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

## ARTICOLO 94

## ECONOMIA

1. La Comunità e l'Ungheria agevoleranno le riforme e l'integrazione economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi di base delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.

2. A tal fine, la Comunità e l'Ungheria :

- si scambieranno informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo ;
- analizzeranno congiuntamente le questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione ;
- mediante il programma d'azione per la cooperazione economica, esse promuoveranno una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunità e dell'Ungheria, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere ad una vasta diffusione dei risultati alla ricerca in materia.



## ARTICOLO 95

## PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le Parti promuoveranno la cooperazione tra le rispettive pubbliche amministrazioni, avviando in particolare programmi di scambi per migliorare la conoscenza reciproca delle strutture e del funzionamento dei rispettivi sistemi.

## ARTICOLO 96

## DROGHE

1. La cooperazione è in particolare finalizzata a migliorare l'efficacia delle politiche e misure destinate a contrastare la diffusione e il traffico illecito di sostanze narcotiche e psicotrope e per ridurre l'abuso di tali prodotti.
2. Le Parti contraenti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalità di attuazione di azioni comuni. Le loro azioni si basano sulla consultazione e lo stretto coordinamento per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1.
3. La cooperazione tra le Parti contraenti comprende assistenza tecnica e amministrativa, in particolare nei seguenti settori : elaborazione e attuazione delle normative nazionali ; creazione di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari ; formazione di personale e ricerca ; prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

## TITOLO VII

## COOPERAZIONE CULTURALE

## ARTICOLO 97

1. Le Parti si adoperano per promuovere la cooperazione culturale. Obiettivo di tale cooperazione è, tra gli altri, quello di promuovere la comprensione e il rispetto reciproci tra individui, comunità e popoli. All'occorrenza potranno essere estesi all'Ungheria gli attuali programmi comunitari di cooperazione culturale o quelli di uno o più Stati membri e si potranno avviare ulteriori attività di reciproco interesse.

Tale cooperazione può comprendere, in particolare :

- lo scambio di opere d'arte e di artisti ;
- le traduzioni letterarie ;
- la conservazione e il restauro di monumenti e località del patrimonio architettonico e culturale ;
- la preservazione dei valori culturali regionali ;
- la formazione degli addetti agli affari culturali
- l'organizzazione di manifestazioni culturali di carattere europeo ;
- l'incremento della reciproca consapevolezza e del contributo alla diffusione di opere di particolare rilievo in campo culturale.

2. Le Parti cooperano nella promozione dell'industria audiovisiva in Europa. La cooperazione può altresì estendersi alla formazione di operatori ungheresi del settore. Più in particolare, i mezzi audiovisivi ungheresi possono partecipare alle iniziative avviate dalla Comunità nel quadro del programma MEDIA per il 1991-1995 in conformità delle procedure previste dagli enti responsabili della gestione di ciascuna attività e conformemente alle disposizioni della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1990 che ha istituito il programma. La Comunità sostiene la partecipazione del settore audiovisivo ungherese nei pertinenti programmi Eureka.

## TITOLO VIII

## COOPERAZIONE FINANZIARIA

## ARTICOLO 98

Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 99, 100, 101 e 103, l'Ungheria beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, inclusi quelli della Banca europea per gli investimenti, conformemente all'articolo 18 dello statuto della Banca.

## ARTICOLO 99

Tale assistenza finanziaria è coperta da :

- gli interventi del programma PHARE previsti dal regolamento (CEE) n° 3906/89, come modificato, fino alla fine del 1992 ; dopodiché la Comunità predisporrà sovvenzioni sia nel quadro del programma PHARE, su base pluriennale, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunità previa consultazioni con l'Ungheria e tenuto conto del disposto degli articoli 102 e 103 ;
- il prestito o i prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti fino alla data di scadenza della disponibilità ; a seguito di consultazioni con l'Ungheria; la Comunità fissa l'importo massimo e il periodo di disponibilità dei prestiti della Banca europea per gli investimenti a favore dell'Ungheria per gli anni successivi.

## ARTICOLO 100

Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti nel programma indicativo da concordare tra le due Parti. Le Parti informano il Consiglio di associazione.

## ARTICOLO 101

1. In caso di necessità straordinaria e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili, su richiesta del Governo ungherese e in coordinamento con le Istituzioni finanziarie internazionali nel contesto del G-24, la Comunità valuta la possibilità di concedere assistenza finanziaria temporanea :

- a sostegno di misure finalizzate a stabilizzare e mantenere la convertibilità della valuta ungherese ;
- a sostegno della stabilizzazione a medio termine e degli sforzi di ristrutturazione economica, incluso il sostegno a favore della bilancia dei pagamenti.

2. Tale assistenza finanziaria è subordinata alla presentazione da parte del Governo ungherese in seno al G-24 di programmi approvati dal FMI, finalizzati alla convertibilità e alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonché alla loro approvazione da parte della Comunità, al rispetto costante di tali programmi da parte dell'Ungheria e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento.

3. Il Consiglio di associazione è informato delle condizioni alle quali tale assistenza è concessa e del rispetto degli impegni assunti dall'Ungheria per quanto riguarda tale assistenza.

## ARTICOLO 102

L'assistenza finanziaria comunitaria è valutata alla luce delle necessità emerse del livello di sviluppo dell'Ungheria e tenendo conto delle priorità stabilite, delle potenzialità di assorbimento dell'economia ungherese, della capacità di rimborsare i prestiti e di portare avanti la ristrutturazione del sistema economico fino all'introduzione di un'economia di mercato.

## ARTICOLO 103

Ai fini di un impiego ottimale delle risorse disponibili, le due Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri della Comunità, altri paesi, inclusi quelli del G-24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il FMI, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

## TITOLO IX

## DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

## ARTICOLO 104

E' istituito un Consiglio di associazione incaricato della sorveglianza dell'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

## ARTICOLO 105

1. Il Consiglio di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio delle Comunità europee e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del Governo ungherese.
2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformità delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del Governo ungherese, in conformità delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

## ARTICOLO 106

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le decisioni e raccomandazioni sono adottate mediante accordo tra le due Parti.

## ARTICOLO 107

1. Ciascuna delle Parti può deferire al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il Consiglio di associazione può comporre la controversia mediante una decisione.

3. Ciascuna delle Parti è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia conformemente al paragrafo 2, ciascuna delle Parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle Parti in causa della controversia.

Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione del lodo arbitrale.

#### ARTICOLO 108

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione è assistito da un Comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio delle Comunità europee e di membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti del Governo ungherese, normalmente alti funzionari.

Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del Comitato di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione e il funzionamento del Comitato.

2. Il Consiglio di associazione può delegare al Comitato di associazione i suoi poteri. In questo caso, il Comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 106.

#### ARTICOLO 109

Il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assiste nell'esercizio delle sue funzioni

Nel suo regolamento interno, il Consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

#### ARTICOLO 110

E' istituito un Comitato parlamentare di associazione. Tale comitato riunisce e consente lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento ungherese e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal Comitato stesso.

#### ARTICOLO 111

1. Il Comitato parlamentare di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento ungherese.

2. Il Comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3. Il Comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento ungherese, in conformità delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.



## ARTICOLO 112

Il Comitato parlamentare di associazione può chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione ; quest'ultimo fornisce al Comitato le informazioni richieste.

Il Comitato parlamentare di associazione è tenuto al corrente delle decisioni del Consiglio di associazione.

Il Comitato parlamentare di associazione può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.

## ARTICOLO 113

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi della Comunità e dell'Ungheria per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

## ARTICOLO 114

Il presente accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura :

a) ritenuta necessaria a precludere l'accesso a informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza ;

- b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare ;
- c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

## ARTICOLO 115

1. Nei settori coperti dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta :

- le misure applicate dall'Ungheria nei confronti della Comunità non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro aziende o imprese ;
- le misure applicate dalla Comunità nei confronti dell'Ungheria non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra i cittadini ungheresi o le loro aziende o imprese.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non impediscono alle Parti di applicare norme e disposizioni valutarie che comportano disparità di trattamento tra residenti e non residenti ai sensi di tali norme e disposizioni.

## ARTICOLO 116

Quando sono importati nella Comunità, i prodotti originari dell'Ungheria non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Il trattamento concesso all'Ungheria nel quadro del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

## ARTICOLO 117

1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo stesso.

2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal presente accordo, essa può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

## ARTICOLO 118

Fin quando privati cittadini e operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtù dell'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e l'Ungheria, dall'altro.

## ARTICOLO 119

I protocolli da n° 1 al n° 7 e gli allegati da I a XIII formano parte integrante del presente accordo.

## ARTICOLO 120

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle Parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra Parte. L'accordo cessa di essere applicabile sei mesi dopo la data di tale notifica.

## ARTICOLO 121

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità economica europea, la Comunità europea per l'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Ungheria.

## ARTICOLO 122

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

## ARTICOLO 123

Il presente accordo è approvato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Ungheria sul commercio e la cooperazione economica e commerciale firmato a Bruxelles il 26 settembre 1988 e l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Ungheria firmato a Bruxelles il 31 ottobre 1991.

## ARTICOLO 124

Nel caso in cui, in attesa che siano completate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di talune parti dello stesso, in particolare quelle riguardanti la circolazione delle merci, siano messe in vigore nel 1992 mediante un accordo interinale tra la Comunità e l'Ungheria, le Parti contraenti concordano che, in tali circostanze, ai fini

dell'applicazione del titolo III, articoli 62 e 65 del presente accordo e dei protocolli da n° 1 a n° 7, per "data di entrata in vigore dell'accordo", si intende :

- la data di entrata in vigore dell'accordo interinale, per quanto riguarda gli obblighi da attuare a decorrere da tale data e
  
- il 1° gennaio 1992, per quanto riguarda gli obblighi da attuare successivamente alla data di entrata in vigore con riferimento alla data di entrata in vigore.

ALLEGATO I

## Elenco dei prodotti di cui agli articoli 8 e 18 dell'accordo

Codice NC	Designazione delle merci
ex 3502	Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine:
ex 3502 10	— Ovoalbumina:
	--- altra:
3502 10 91	---- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
3502 10 99	---- altra
ex 3502 90	— altri:
	-- Albumine, diverse dall'ovoalbumina:
	--- Lattoalbumina:
3502 90 51	---- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.)
3502 90 59	---- altra
4501	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
5201 00	Cotone, non cardato né pettinato
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato, stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5302	Canapa ( <i>Cannabis sativa</i> L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO IIa

## Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma

## Codice NC 1991

2501 00 31		7202 49 90
2501 00 51		7202 50 00
2501 00 91		7202 70 00
2501 00 99		7202 80 00
2503 90 00		7202 91 00
2511 20 00		7202 92 00
2513 19 00		7202 93 00
2513 29 00		7202 99 30
2516 12 10		7202 99 80
2516 22 10		
2516 90 10		7602 00 19
2518 20 00		
2518 30 00		7801
2526 20 00		7901
2530 40 00		7903
2804 61 00		8101 10 00
2804 69 00		8101 91 10
2805 11 00		8101 91 90
2805 19 00		8102 10 00
2805 21 00		8102 91 10
2805 22 00		8102 91 90
2805 30 10		8103 10 10
2805 30 90		8103 10 90
2805 40 10		8104 11 00
2818 20 00		8104 19 00
2818 30 00		8107 10 00
ex 2844 30 11	Cermet greggi, scorie e residui	8108 10 10
2844 30 19		8108 10 90
ex 2844 30 51	Cermet greggi, scorie e residui	8109 10 10
		8109 10 90
3201 20 00		8110 00 11
3201 30 00		8110 00 19
3201 90 10		8111 00 11
ex 3201 90 90	Altri estratti di origine vegetale	8111 00 19
		8112 20 31
4104 10 91		8112 20 39
4105 11 91		8112 30 10
4105 11 99		8112 40 11
4105 <sup>1</sup> 12 10		8112 40 19
4105 12 90		8112 91 10
4105 19 10		8112 91 31
4105 19 90		8112 91 39
4106 11 90		8112 91 90
4106 12 00		8113 00 10
4106 19 00		
4107 10 10		
4107 29 10		
4107 90 10		
4403 10 10		
7202 19 00		
7202 30 00		
7202 41 10		
7202 41 90		
7202 49 10		
7202 49 50		



ALLEGATO I Ib

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9 paragrafo 2, secondo  
comma

Codice NC 1991

7202 21 10

7202 21 90

7202 29 00

7601

---

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ALLEGATO III (5)

## Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 3

Codice NC 1991	Contingente tariffario di base (*) (2)	Massimale tariffario di base (*) (3)	(1)	(2)	(3)
	(in migliaia di ecu)	(in migliaia di ecu)			
(1)	(2)	(3)			
2814		7 166	3102 10 10	399	
2815 11 00		938	3102 10 91		276
2815 12 00			3102 10 99		
			3102 21 00		
			3102 29 10		
			3102 29 90		
			3102 50 90		
			3102 60 00		
			3102 70 00		
			3102 90 00		
2818 10 00		2 863	3102 30 10		1 071
			3102 30 90		
2833 22 00		114	3102 40 10		2 420
2836 20 00		3 780	3102 40 90		
2836 30 00			3102 80 00		1 352
2902 50 00		9 371	3103 10 00		2 730
2903 21 00		2 205	3105		4 830
2905 11 00		8 820	3501		5 653
2905 31 00		3 969	3605 00 00		392
2917 35 00		1 470	3802 10 00		882
2917 14 00		2 000	3901 10 10		13 650
2918 11 00*10----- (*)		331	3901 20 00		13 125
2918 14 00		368	3903		4 520
2921 42 10		384	3915 20 00		
2921 43 90		242	3920 30 00		
2922 41 00		662	3920 99 50		
2924 29 30		383	3912 20 19		525
2926 10 00		2 994	3912 20 90		
2934 30 90*20----- (*)		111	3904 10 00		5 250
2935 00 00		4 725	3904 21 00		
2936 26 00		76	3904 22 00		
2937 21 00		772	3916 90 90*10----- (*)		1 155
2937 29 10			3917 29 19*10----- (*)		
			3920 71 11		
			3920 71 19		
			3920 71 90		
			3920 20 21		1 296
			3920 20 29		
			3920 20 71		421
			3920 20 79		
			3920 20 90		

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
40 00		4 079
50 10		
50 90		
20 00		
90 10		
10 00		6 300
20 00		
30 90		
91 00		
99 00		
10 90		
20 90		
90 10		
90 90		
110 10		
110 90		
190 90		
110 95		8 269
110 99		
131 11		
131 19		
131 30		
131 90		
139 10		
139 90		
520 00		2 646
620 00		2 756
212 11		4 200
212 19		
222 10		
232 10		
292 11		
292 15		
292 19		
1211 10		6 300
1211 90		
1212 91		
1212 99		
1219 91		
1219 99		
1221 00		
1222 90		
1229 00		
1231 00		
1232 90		
1239 00		
1291 10		
1291 50		
1291 90		
1292 91		
1292 95		
1292 99		
1299 10		
1299 90		
0310 00		6 615
0321 00		
0329 91		
0329 99		
0330 00		
0340 00		

(1)	(2)	(3)
4203 29 10	3 308	
4302 30 10		2 415
4303		
4411		7 000
6401	546	
6402		
6403	2 875	
6404	1 103	
6405 90 10		
6405 10 90		3 570
6405 20 91		
6405 20 99		
6405 90 90		
6908		3 833
6911	578	
6912 00 50	607	
6913		5 513
7004		1 420
7005	882	
7010 90 21		4 874
7010 90 31		
7010 90 41		
7010 90 43		
7010 90 45		
7010 90 47		
7010 90 51		
7010 90 53		
7010 90 55		
7010 90 57		
7010 90 61		
7010 90 67		
7010 90 71		
7010 90 77		
7010 90 81		
7010 90 87		
7010 90 99		
7012 00		595
7013	3 150	
7014 00 00		551
7207 19 39		453
7207 20 79		
7216 60 11		
7216 60 19		
7216 60 90		
7216 90 50		

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
7216 90 60			7226 10 91		
7216 90 91			7226 10 99		
7216 90 93			7226 20 39		
7216 90 95			7226 20 59		
7216 90 97			7226 20 79		
7216 90 98			7226 20 90		
			7226 92 91		
			7226 92 99		
7217 11 10		1 913	7226 99 19		
7217 11 91			7226 99 39		
7217 11 99			7226 99 90		
7217 12 10					
7217 12 90			7228 10 50		
7217 13 11			7228 10 90		
7217 13 19			7228 20 50		
7217 13 91			7228 20 80		
7217 13 99			7228 20 90		
7217 19 10			7228 40 00		
7217 19 90			7228 50 10		
7217 21 00			7228 50 90		
7217 22 00			7228 60 90		
7217 23 00			7228 70 91		
7217 29 00			7228 70 99		
			7229		
7207 20 39		3 859			
7207 20 90*10----- (*)			7304 10 10	8 269	
			7304 10 30		
7211 30 90			7304 10 90		
7211 49 99			7304 20 91		
			7304 20 99		
7215 10 00			7304 31 91		
7215 40 00			7304 31 99		
			7304 39 10		
7218 90 30			7304 39 51		
7218 90 91			7304 39 59		
7218 90 99			7304 39 91		
			7304 39 93		
7219 90 91			7304 39 99		
7219 90 99			7304 41 90		
			7304 49 10		
7220 20 31			7304 49 91		
7220 20 39			7304 49 99		
7220 20 51			7304 51 11		
7220 20 59			7304 51 19		
7220 20 91			7304 51 91		
7220 20 99			7304 51 99		
7220 90 19			7304 59 10		
7220 90 90			7304 59 31		
			7304 59 39		
7222 20 11			7304 59 91		
7222 20 19			7304 59 93		
7222 20 91			7304 59 99		
7222 20 99			7304 90 90		
7222 30 51					
7222 30 59			7305 11 00		
7222 30 91			7305 12 00		
7222 30 99			7305 19 00		
7222 40 91			7305 20 10		
7222 40 93			7305 20 90		
7222 40 99			7305 31 00		
			7305 39 00		
7223 00			7305 90 00		
7224 90 19			7306 10 11		
7224 90 91			7306 10 19		
7224 90 99			7306 10 90		
			7306 20 00		
7225 20 90			7306 30 21		
7225 90 90			7306 30 29		

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
06 30 30			8528 20 71		
06 30 51			8528 20 73		
06 30 59			8528 20 79		
06 30 71			8528 20 91		
06 30 78			8528 20 99		
06 30 90					
06 40 91			8529 10 20		
06 40 99			8529 10 31		
06 50 91			8529 10 39		
06 50 99			8529 10 40		
06 60 31			8529 10 50		
06 60 39			8529 10 70		
06 60 90			8529 10 90		
06 90 00			8529 90 99		
10 29 90*10 ----- (*)		389	8539 10 90	1 874	
17		1 465	8539 21 30		
09		2 823	8539 21 91		
04 10 10		7 718	8539 21 99		
04 10 90			8539 22 10		
04 29 10			8539 22 90		
04 29 90			8539 29 31		
05			8539 29 39		
06		11 770	8539 29 91		
08		2 266	8539 29 99		
13		468	8540 11 10		2 646
82 10 10		2 205	8540 11 30		
16 50 00		2 819	8540 11 50		
28 10 40		4 410	8540 11 80		
28 10 50					
28 10 71			8540 91 00		5 513
28 10 73			8540 99 00		
28 10 75			8541 10 10		
28 10 78			8541 10 91		
27 11 10		4 410	8541 10 99		
27 11 90			8541 21 10		
27 21 10			8541 21 90		
27 21 90			8541 29 10		
27 29 00			8541 29 90		
27 31 10			8541 30 10		
27 31 91			8541 30 90		
27 31 99			8541 40 10		
27 32 90			8541 50 10		
27 39 10			8541 50 90		
27 39 91			8541 90 00		
27 39 99			8542		
27 90 91					
27 90 99			8701 20	3 638	
28 10 61					
28 10 69			8702 10 11	1 103	
28 10 80			8702 10 19		
28 10 91					
28 10 98			8703 21 10	44 100	
28 20 20			8703 22 11		
			8703 22 19		
			8703 23 11		
			8703 23 19		
			8703 31 10		
			8703 32 11		
			8703 32 19		
			8703 33 11*10 ----- (*)		
			8703 33 19*10 ----- (*)		
			8703 90 90*11 ----- (*)		

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
8704 21 91 8704 31 91		4 410
9003		4 410
9105		5 182
9401 20 00 9401 30 10 9401 30 90 9401 40 00 9401 50 00 9401 61 00 9401 69 00 9401 71 00 9401 79 00 9401 80 00 9401 90 90		14 681
9405 91 19		1 050

(1)	(2)	(3)
9503	11 025	
9603 29 10 9603 29 30 9603 29 90 9603 30 10 9603 30 90 9603 40 10 9603 90 91		2 100

(\*) Alle importazioni eccedenti questi contingenti la Comunità applica i dazi doganali risultanti dall'accordo.

(\*) Per le importazioni eccedenti questi massimali la Comunità può ripresumere i dazi doganali risultanti dall'accordo.

(\*) Questi importi sono maggiorati annualmente del 15 % a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.

(\*) Vedi, nell'allegato, la designazione del prodotto in causa.

(\*) I dazi doganali applicabili alle importazioni che eccedono i contingenti e i massimali tariffari ripresi nel presente accordo saranno progressivamente ridotti al 90 % del dazio di base all'entrata in vigore dell'accordo, all'80 % dopo un anno, al 70 % dopo due anni, al 60 % dopo tre anni e al 50 % dopo quattro anni. Al termine del quinto anno i dazi doganali rimanenti saranno aboliti.

Allegato all'ALLEGATO III

## Designazione di talune sottovoci

2918 11 00*10	Acido lattico
2934 30 90*20	Levomepromazina e prometazina
3916 90 90*10	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di cellulosa rigenerata
3917 29 19*10	Tubi e loro accessori (giunti, gomiti, raccordi) di cellulosa rigenerata
7207 20 90*10	Acciaio contenente in peso 0,6 % o più di carbonio
7310 29 90*10	Recipienti della capacità nominale di 20 l, aventi uno spessore di parete uguale o superiore a 0,5 mm e una capacità inferiore a 50 l
8703 33 11*10	Campers, nuovi, di cilindrata superiore a 2 500 cc ma inferiore o uguale a 3 000 cc
8703 33 19*10	Altri veicoli nuovi azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) di cilindrata superiore a 2 500 cc ma inferiore o uguale a 3 000 cc
8703 90 90*11	Veicoli diversi da quelli azionati da motore elettrico, nuovi, di cilindrata inferiore o uguale a 3 000 cc

ALLEGATO IV

## Elenco dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 1

2505 10	SA
-003	
ex 2505 90	Diverse dalla sabbia di fonderia
-995	
ex 2506 10	Quarzi frantumati
-020	
2507 00	Caolino lavato, in blocchi
-037	
2508 10	SA
-000	
2508 20	SA
-001	
2508 40	SA
-003	
2508 50	SA
-004	
2508 60	SA
-005	
2508 70	SA
-006	
2510 20	SA
-006	
2512 00	SA
-002	
2517 10	SA
-008	
2517 30	SA
-000	
2517 41	SA
-004	
2517 49	SA
-008	
ex 2519 90	Ossido di magnesio chimicamente puro
-013	
2529 10	SA
-003	
ex 2530 30	Altre materie minerali (Dryvit R. 1657)
-991	
2602 00	SA
-008	
2707 50	SA
-001	
2707 91	SA
-008	
ex 2712 90	Cera di lignite raffinata; ozocerite e cera di torba; cerasina bianca o colorata
-025	
2801 20	SA
-007	
ex 2805 30	Metalli delle terre rare
-013	
2811 23	SA
-003	
ex 2811 29	Triossido di diarsenico
-010	



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2815 11		
-002	SA	
2815 12		
-005	SA	
2818 10		
-006	SA	
2823 00		
-007	SA	
2827 51		
-001	SA	
2827 59		
-005	SA	
2828 10		
-003	SA	
2828 90		
-001	SA	
2829 90		
-000	SA	
2833 11		
-008	SA	
2833 19		
-002	SA	
2833 40		
-008	SA	
2834 21		
-008	SA	
2835 10		
-003	SA	
2836 20		
-003	SA	
2836 30		
-004	SA	
ex 2840 20		
-006	Altri borati (Dryvit R 615, R 3959)	
2843 21		
-006	SA	
2843 29		
-000	SA	
2843 30		
-004	SA	
ex 2901 29		
-007	Esa-1, divinilbenzene	
2903 29		
-005	SA	
2904 10		
-006	SA	
2905 31		
-000	SA	
2905 32		
-003	SA	
ex 2908 90		
-019	Derivati nitrati o nitrosi	
2909 41		
-007	SA	
2909 60		
-006	SA	
2914 49		
-003	SA	
2924 10		
-000	SA	
2915 21		
-006	SA	

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 2915 29	-000	Acetato di manganese
2915 32	-000	SA
ex 2915 90	-000	Veova
2916 11	-004	SA
2916 12	-007	SA
2916 13	-000	SA
2916 14	-003	SA
ex 2917 19	-007	Altri acidi policarbossilici
ex 2917 39	-009	Altri acidi policarbossilici, aromatici (edenol)
2921 19	-000	SA
2921 30	-005	SA
2921 42	-002	SA
2921 51	-000	SA
2924 29	-008	SA
ex 2926 90	-015	Cianoacetammide
ex 2926 90	-990	Altri composti a funzione nitrile
ex 2927 00	-006	Altri composti a funzione diazo-, azo- o azossi (genitron)
2928 00	-005	SA
2930 90	-009	SA
ex 2931 00	-018	Composti organo-mercurici
2933 71	-007	SA
ex 2934 90	-041	6-etossi-1,2 diidro-2,2,4-trimetilchinolina; 0,0-dieil (0-isopropil-4 metil-6 piridin) fosforotioato
ex 2934 90	-999	Diverso dal 6-etossi-1,2 diidro-2,2,4-trimetilchinolina; 0,0-dieil (0-isopropil-4 metil-6 piridin) fosforotioato
2936 29	-003	SA
3204 90	-004	SA
ex 3206 49	-998	Diversi dalle miscele madri per colorare il polistirolo
3214 90	-001	SA
ex 3301 90	-028	Semisolidi
ex 3302 10	-029	Miscugli artificiali di sostanze odorifere
3404 90	-994	Cere artificiali diverse dalla ceralacca

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 3503 00 -999	Diverse dalle gelatine per usi industriali, dalle gelatine per la preparazione di prodotti alimentari e di prodotti farmaceutici, dalle gelatine per usi fotografici e dalle colle d'ossa
ex 3505 10 -013	Amidi e fecole esterificate
ex 3702 39 -039	Pellicole cinematografiche, in bianco e nero, e pellicole utilizzate in radiografia per uso industriale
3706 90 -007	SA
ex 3803 00 -998	Diverso da greggio
ex 3807 00 -019	Catrami di legno, oli di catrami di legno, creosoto di legno, alcole metilico greggio
3812 30 -005	SA
3815 19 -007	SA
ex 3823 90 -991	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove (Dryvit aggiuntivo II, BYK 035)
ex 3906 10 -999	Polimetacrilato di metile diverso da quello per lo stampaggio ad iniezione e per la polimerizzazione in massa
ex 3913 90 -012	Galalite, destrano, glicogeno
ex 3915 90 -047	Di proteine e di loro derivati
3917 10 -010	Di proteine indurite
3917 10 -029	Legati con spago o sottoposti ad un'altra lavorazione
3917 10 -038	Di cellulosa o di derivati di cellulosa
3917 10 -995	Altri
3920 62 -006	SA
ex 4015 19 -013	Per uso industriale
ex 4403 20 -999	Diverso da quello in tondini
ex 4404 10 -997	Diverso dal legno tornito
ex 4405 00 -010	Farina di legno
ex 4417 00 -015	Montature di spazzole, manici di scope o di spazzole
ex 4823 70 -015	Fogli foggisti ad alveoli per l'imballaggio delle uova
ex 4823 90 -026	Carta per condensatori, metallizzata
ex 4908 10 -013	Matrici per la porcellana, il vetro e lo smalto
5302 10 -003	SA
5302 90 -001	SA
ex 5306 10 -993	Diversi da quelli preparati per la vendita al minuto

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 5306 20		Diversi da quelli preparati per la vendita al minuto
-994		
5405 00		SA
-002		
ex 6814 10		Mica per la fabbricazione di condensatori della voce 8532 e mica per la fabbricazione di isolatori della voce 8546
-013		
ex 6814 90		Dischi, tubi, rotoli di mica per la fabbricazione di condensatori della voce 8532 e di mica per la fabbricazione di isolatori della voce 8546
-011		
ex 6814 90		Fogli e lastre di mica
-020		
6901 00		SA
-002		
ex 7003 11		Di vetro da onica
-026		
7019 10		SA
-006		
7105 10		SA
-006		
7219 11		SA
-005		
7219 12		SA
-008		
7219 13		SA
-001		
7219 14		SA
-004		
7219 21		SA
-006		
7219 22		SA
-009		
7219 23		SA
-002		
7219 24		SA
-005		
7219 31		SA
-007		
7219 32		SA
-000		
7219 33		SA
-003		
7219 34		SA
-006		
7219 35		SA
-009		
7219 90		SA
-000		
7220 11		SA
-001		
7220 12		SA
-004		
7220 20		SA
-009		
7220 90		SA
-006		
7222 10		SA
-006		
7222 20		SA
-007		
7222 30		SA
-008		

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

7222 40		
-009	SA	
7408 11		
-005	SA	
7408 19		
-009	SA	
7408 21		
-006	SA	
7408 22		
-009	SA	
7408 29		
-000	SA	
7413 00		
-003	SA	
7415 21		
-006	SA	
7415 29		
-000	SA	
7415 32		
-000	SA	
7415 39		
-001	SA	
7419 10		
-008	SA	
7806 00		
-005	SA	
7904 00		
-000	SA	
7906 00		
-008	SA	
8003 00		
-005	SA	
8005 10		
-004	SA	
8005 20		
-005	SA	
8007 00		
-001	SA	
8205 30		
-002	SA	
8205 60		
-005	SA	
8205 70		
-006	SA	
8205 90		
-008	SA	
ex 8206 00		
-992		Diversi da quelli che hanno il carattere essenziale di assortimenti per utensileria della voce 8202 e da quelli che hanno il carattere essenziale di assortimenti per utensileria della voce 8203
8207 20		
-009	SA	
8207 50		
-002	SA	
8207 90		
-006	SA	
8212 20		
-010	SA	
8212 90		
-008	SA	
ex 8213 00		
-017		Forbici per usi domestici; forbici per manicure (per la cura delle unghie, per cuticole)

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 8213 00 -992	Diversi dalle forbici per usi domestici, dalle forbici per manicure (per la cura delle unghie, per cucicole)
ex 8304 00 -012	Materiale per ufficio di piombo, di zinco, di stagno
8306 10 -002	SA
8311 30 -006	SA
ex 8413 11 -992	Diverse da quelle di tipo antideflagrante
8413 19 -002	SA
8413 20 -006	SA
8425 11 -003	SA
8425 19 -007	SA
8426 11 -002	SA
ex 8430 10 -996	Altre macchine e apparecchi per usi speciali
8430 61 -000	SA
ex 8431 20 -011	Di macchine e apparecchi della sottovoce 8427 10
ex 8431 20 -996	Diverse da quelle di macchine e apparecchi della sottovoce 8427 10
ex 8431 31 -015	Di macchine e apparecchi delle sottovoci 8428 31-01, 8428 32-01, 8428 33-01 e 8429 90-01
ex 8431 31 -990	Diverse da quelle di macchine e apparecchi delle sottovoci 8428 31-01, 8428 32-01, 8428 33-01 e 8429 90-01
ex 8431 39 -019	Di macchine o apparecchi delle sottovoci 8428 31-01, 8428 32-01, 8428 33-01 e 8429 90-01
ex 8431 49 -995	Diverse da quelle di macchine e apparecchi delle sottovoci 8426 20-01, 8426 41-01, 8430 31-02 e 8430 39-02, di macchine e apparecchi della sottovoce 8426 20-99, di macchine e apparecchi delle sottovoci 8426 12-01, 8426 41-02, 8429 40-02, 8430 31-99, 8430 39-99 e 8430 69-99, di macchine e apparecchi della sottovoce 8429 40-01, di macchine e apparecchi della sottovoce 8430 69-02
8432 10 -000	SA
8432 21 -004	SA
8432 29 -008	SA
8432 30 -002	SA
8432 40 -003	SA
8432 80 -007	SA
ex 8432 90 -017	Parti di aratri
ex 8432 90 -992	Diverse dalle parti di aratri
8433 51 -006	SA

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 8437 10		
-014		Per l'agricoltura
8438 10		
-004		SA
8438 20		
-005		SA
8438 30		
-006		SA
8438 40		
-007		SA
8438 50		
-008		SA
8438 60		
-009		SA
ex 8438 80		
-010		Macchine e apparecchi per l'acetificazione; macchine per tagliare o spianare le foglie di tè; macchine estrattive per l'estrazione degli oli essenziali dalle arance, per sgusciare i grani di caffè e macchine per macinare
ex 8438 80		
-995		Diverse dalle macchine e apparecchi per l'acetificazione; macchine per tagliare o spianare le foglie di tè; macchine estrattive per l'estrazione degli oli essenziali dalle arance, per sgusciare i grani di caffè e macchine per macinare
ex 8438 90		
-011		Di macchine della sottovoce 8438 80-01
ex 8438 90		
-996		Diverse da quelle di macchine della sottovoce 8438 80-01
8439		SA
8439 10		
-003		SA
8439 20		
-004		SA
8439 30		
-005		SA
8439 91		
-004		SA
8439 99		
-008		SA
8441		SA
8441 10		SA
8441 10		
017		Tagliatrici per immagini
8441 10		
-992		Altri
8441 20		
-009		SA
8441 30		
-000		SA
8441 40		
-001		SA
8441 80		
-005		SA
8441 90		SA
8441 90		
-015		Di macchine della sottovoce 8441 10-017
8441 90		
-990		SA
8465 10		
-008		SA

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

8465 91	-009	SA
8465 92	-002	SA
8465 93	-005	SA
8465 94	-008	SA
8465 95	-001	SA
8465 96	-004	SA
8465 99	-003	SA
8509 90	-003	SA
ex 8515 31	-010	Attrezzature per la saldatura a getto di plasma a partire da polveri; attrezzature di taglio a getto di plasma, a gas inerte, di più di 30 kW
ex 8515 80	-021	Macchine a microonde operanti mediante ultrasuoni; attrezzature per la saldatura a fascio elettronico, di tensione acceleratrice inferiore a 30 kV ed a corrente termionica ad alta intensità; attrezzature per la saldatura a raggio, di tensione acceleratrice inferiore a 30 kV e a corrente termionica a bassa intensità
ex 8515 90	-998	Diverse da quelle per macchine ed apparecchi della sottovoce 8515 80-01
8523 90	-003	SA
8524 90	-002	SA
8533 21	-006	SA
8533 29	-000	SA
8533 31	-007	SA
8533 39	-001	SA
8533 40	-005	SA
8541 21	-005	SA
ex 8541 29	-018	Transistori a alta frequenza, di forte potenza di più di 1 W, e transistori bipolari
ex 8541 29	-993	Diversi dai transistori a alta frequenza, di forte potenza di più di 1 W, e dai transistori bipolari
8701 10	-009	SA
ex 8701 30	-010	Trattori agricoli
ex 8701 90	-025	Trattori agricoli
ex 8705 90	-012	Autoveicoli per usi speciali, a quattro ruote motrici, di peso non superiore a 750 kg, a raffreddamento ad aria, di cilindrata non superiore a 650 cm <sup>3</sup> , di potenza massima di 27 CV DIN, montati su un telaio tubolare centrale rigido con albero di trasmissione cardanico indipendente e bloccaggio di differenziale, per usi speciali (quali: veicoli antincendio, auto-spazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, veicoli utilizzati nell'industria forestale e in agricoltura) esclusa l'attrezzatura speciale



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 8708 10 -039	Per trattori agricoli, per veicoli stradali e per veicoli fuoristrada di carico ammissibile superiore a 10 tonnellate
ex 8708 99 -034	Per trattori agricolo, per veicoli stradali e per veicoli fuoristrada di carico ammissibile superiore a 10 tonnellate
8803 10 -000	SA
8803 20 -001	SA
8803 30 -002	SA
9006 10 -004	SA
9006 20 -005	SA
9006 30 -006	SA
9006 51 -001	SA
9006 52 -004	SA
9006 53 -007	SA
9006 59 -005	SA
ex 9014 20 -998	Diversi da quelli elettronici
ex 9014 80 -994	Diversi da quelli elettronici
9106 10 -007	SA
9106 20 -008	SA
9106 90 -005	SA
9110 12 -006	SA
9110 19 -007	SA
9114 20 -007	SA
9202 10 -004	SA
9202 90 -002	SA
9206 00 -009	SA
9209 30 -009	SA
ex 9608 91 -010	Pennini per scrivere
ex 9608 91 -029	Punte per pennini
ex 9609 90 -025	Gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sartù
ex 9609 90 -991	Diversi dai pastelli, dai carboncini, dai gessetti per scrivere o per disegnare e dai gessetti per sartù

ALLEGATO V

## Elenco dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 3

2514 00	SA
-000	
ex 2515 12	Greggi o segati, di spessore superiore a 25 cm
-015	
ex 2515 12	Greggi o segati, di spessore non superiore a 25 cm
-024	
ex 2515 12	Diversi da quelli greggi o segati, di spessore superiore a 25 cm e da quelli greggi o segati, di spessore non superiore a 25 cm
-990	
2516 11	SA
-002	
ex 2516 12	Greggi o segati, di spessore superiore a 25 cm
-014	
ex 2516 12	Diversi da quelli greggi o segati, di spessore superiore a 25 cm
-999	
2516 90	SA
-007	
2701 12	SA
-009	
2701 19	SA
-000	
2701 20	SA
-004	
2702 10	SA
-002	
2702 20	SA
-003	
2703 00	SA
-000	
ex 2710 00	Oli leggeri, diversi dalle benzine avio, dagli oli leggeri e pesanti per usi diversi da combustibile o da benzine per motori
-019	
ex 2710 00	Altri oli medi
-046	
ex 2710 00	Oli pesanti, esclusi gli oli da gas e gli oli combustibili
-055	
ex 2710 00	Diversi dagli oli leggeri, diversi dalle benzine avio, dagli oli leggeri e pesanti per usi diversi da combustibile o da benzine per motori; dalle benzine avio; dagli oli leggeri e pesanti diversi dalle benzine per motori; dal cherosene; dagli altri oli medi; dagli oli pesanti, esclusi gli oli da gas e gli oli combustibili
-994	
2807 00	SA
-009	
ex 2844 40	Miscele per colorare
-013	
2848 10	SA
-007	
2848 90	SA
-005	
2903 11	SA
-000	
2903 12	SA
-003	

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2903 13	SA
-006	
2903 14	SA
-009	
2903 15	SA
-002	
2903 16	SA
-005	
2903 21	SA
-001	
2903 23	SA
-007	
2903 30	SA
-009	
2903 40	SA
-000	
2903 51	SA
-004	
2903 59	SA
-008	
2903 61	SA
-005	
2903 62	SA
-008	
2903 69	SA
-009	
ex 2904 90	Trinitrotoluene
-013	
2909 11	SA
-004	
2909 19	SA
-008	
2909 20	SA
-002	
2909 30	SA
-003	
2909 42	SA
-000	
2909 44	SA
-006	
2909 49	SA
-001	
ex 2909 50	Eteri-fenoli e eteri-alcoli-fenoli
-014	
ex 2909 50	Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
-999	
2912 11	SA
-008	
2915 24	SA
-005	
2915 31	SA
-007	
2915 33	SA
-003	
2916 19	SA
-008	
2916 20	SA
-002	
2916 39	SA
-000	
2917 11	SA
-003	

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2917 12	-006	SA
2917 13	-009	SA
2917 14	-002	SA
2917 20	-001	SA
2917 31	-005	SA
2917 32	-008	SA
2917 33	-001	SA
2917 34	-004	SA
2917 35	-007	SA
2917 36	-000	SA
2917 37	-003	SA
2918 11	-002	SA
2918 12	-005	SA
2918 13	-008	SA
2918 14	-001	SA
2918 15	-004	SA
2918 16	-007	SA
2918 17	-000	SA
2918 19	-006	SA
2918 21	-003	SA
2918 22	-006	SA
2918 23	-009	SA
2918 29	-007	SA
2918 30	-001	SA
2918 90	-007	SA
ex 2919 00	-016	Acido inositolesafosforico e inositolesafosfati; lattofosfati
ex 2919 00	-025	Fosfato di tributile, fosfato di trifenile, fosfato di trixifenile e fosfato di tricloroetile
ex 2919 00	-991	Diversi da: acido inositolesafosforico e inositolesafosfati; lattofosfati; fosfato di tributile, fosfato di trifenile, fosfato di trixifenile e fosfato di tricloroetile
2920 10	-004	SA
ex 2920 90	-011	Esteri solforici e loro sali; derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 2920 90		
-020		Dinitro-dietilen-glicole
ex 2920 90		
-996		Diversi da: esteri solforici e loro sali; derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi; dinitro-dietilen-glicole
2921 11		
-006		SA
2921 12		
-009		SA
2921 21		
-007		SA
2921 22		
-000		SA
2921 29		
-001		SA
ex 2921 41		
-997		Diversi dall'anilina
2921 43		
-005		SA
2921 44		
-008		SA
2921 45		
-001		SA
2921 49		
-003		SA
2921 59		
-004		SA
2922 11		
-005		SA
2922 12		
-008		SA
2922 19		
-009		SA
2922 21		
-006		SA
2922 22		
-009		SA
2922 29		
-000		SA
2922 30		
-004		SA
2922 41		
-008		SA
2922 42		
-001		SA
2922 50		
-006		SA
2925 19		
-006		SA
2925 20		
-000		SA
2926 20		
-000		SA
ex 2926 90		
-990		Diversi dalla cianoacetammide
2930 10		
-001		SA
2930 20		
-002		SA
2930 30		
-003		SA

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2930 40	-004	SA
2933 11	-001	SA
2933 19	-005	SA
2933 21	-002	SA
2933 40	-001	SA
2933 51	-005	SA
ex 2933 90	-024	Indolo e betametilindolo; alchilamminoacridine e loro sali; betapicolina
ex 2933 90	-033	Esteri dell'acido piridin-beta-carbossilico (nicotinico); dietilammide dell'acido nicotinico e suoi sali
ex 2933 90	-042	Mercaptobenzimidazolo e suoi sali
2936 10	-005	SA
2936 21	-009	SA
2936 22	-002	SA
2936 23	-005	SA
2936 24	-008	SA
2936 25	-001	SA
2936 27	-007	SA
2936 28	-000	SA
2936 90	-003	SA
2937 10	-004	SA
ex 2937 21	-017	Alcole idrocortisone
ex 2937 21	-992	Diversi dall'alcole idrocortisone
2937 22	-001	SA
2937 29	-002	SA
2937 92	-008	SA
ex 2937 99	-018	Androsendiolo
2939 10	-002	SA
2939 21	-006	SA
2939 29	-000	SA
2939 30	-004	SA
2939 40	-005	SA

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2939 50		
-006	SA	
2939 60		
-007	SA	
2939 70		
-008	SA	
2939 90		
-000	SA	
ex 3002 10		
-011	Provenienti dal sangue umano	
3002 90		
-000	SA	
3006 10		
-008	SA	
3006 20		
-009	SA	
3006 30		
-000	SA	
3006 40		
-001	SA	
3006 50		
-002	SA	
ex 3006 60		
-997	Diversi da quelli in forma di pillole	
ex 3101 00		
-014	Guano	
ex 3101 00		
-999	Diversi dal guano; altri concimi naturali di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro ma non trattati chimicamente	
3102 10		
-005	SA	
3102 21		
-009	SA	
3102 29		
-003	SA	
3102 30		
-007	SA	
3102 40		
-008	SA	
ex 3102 50		
-018	Con tenore di nitrato inferiore a 16,3 %, in peso	
ex 3102 50		
-993	Diversi da quelli con tenore di nitrato inferiore a 16,3 %, in peso	
3102 60		
-000	SA	
ex 3102 70		
-010	Con tenore di nitrato inferiore a 25 %, in peso	
ex 3102 70		
-995	Diversi da quelli con tenore di nitrato inferiore a 25 %, in peso	
3102 80		
-002	SA	
3102 90		
-003	SA	
3103 10		
-004	SA	
3103 20		
-005	SA	
3103 90		
-002	SA	
ex 3105 10		
-011	Nitrato di sodio	

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 3105 10	-020	Calciocianammide
ex 3105 10	-039	Solfato doppio di potassio e di magnesio
ex 3105 10	-996	Diversi dal nitrato di sodio, dalla calciocianammide, dal solfato doppio di potassio e di magnesio
3105 20	-003	SA
3105 30	-004	SA
3105 40	-005	SA
3105 51	-009	SA
3105 59	-003	SA
3105 60	-007	SA
ex 3105 90	-019	Contenenti nitrato o potassio
ex 3105 90	-994	Diversi da quelli contenenti nitrato o potassio
ex 3203 00	-990	Diverse dalle sostanze coloranti di origine vegetale
3206 10	-004	SA
3206 20	-005	SA
3206 30	-006	SA
3206 41	-000	SA
3206 43	-006	SA
ex 3206 49	-998	Diverse dalle miscele madri per clorare il polistirolo
3206 50	-008	SA
3303 00	-009	SA
3304 10	-009	SA
3304 20	-000	SA
3304 30	-001	SA
3304 91	-000	SA
3304 99	-004	SA
3401 11	-008	SA
3401 19	-002	SA
3401 20	-006	SA
3402 11	-007	SA
3402 12	-000	SA
3402 13	-003	SA



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3402 19	SA
-001	
3402 20	SA
-005	
3402 90	SA
-002	
ex 3601 00	Polvere nera
-019	
ex 3601 00	Diversa dalla polvere nera
-994	
3602 00	SA
-009	
ex 3603 00	Micce di sicurezza e cordoni detonanti
-017	
ex 3603 00	Capsule fulminanti
-026	
ex 3603 00	Diversi dalle micce di sicurezza e dai cordoni detonanti, dalle capsule fulminanti
-992	
3604 10	SA
-008	
ex 3604 90	Stoppini in strisce o in rotoli per accenditori
-015	
ex 3604 90	Diversi dagli stoppini in strisce o in rotoli per accenditori, dagli stoppini paraffinati in strisce o in rotoli per lampade per minatori
-990	
3605 00	SA
-006	
3606 10	SA
-006	
ex 3606 90	Ferro-cerio e altre leghe piroforiche
-013	
ex 3606 90	Diverse dal ferro-cerio e dalle altre leghe piroforiche
-998	
ex 3804 00	Lignosolfiti
-012	
ex 3804 00	Diversi dalle lignosolfiti
-997	
3808 10	SA
-000	
3808 20	SA
-001	
ex 3808 30	Merpan (materiale per la protezione delle piante)
-011	
ex 3808 30	Diversi dal merpan (materiale per la protezione delle piante)
-996	
3808 40	SA
-003	
ex 3808 90	Prodotti a base di DDT o contenenti DDT
-017	
ex 3808 90	Diversi dai prodotti a base di DDT o contenenti DDT
-992	
3811 21	SA
-008	
3916 10	SA
-002	
ex 3917 21	Diversi dai tubi di polietilene (di diametro da 10 a 400 mm per pressioni di esercizio di 2,5, 3,2, 6 o 10 atmosfere, di polietilene alta o bassa densità), dai fogli flessibili di polietilene (di diametro da 100 a 1 000 mm), dagli accessori
-999	

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 3917 22 -992	Diversi dai tubi di polipropilene (di diametro da 20 a 400 mm, per pressioni di esercizio di 2,5, 3,2, 6 o 10 atmosfere, compresi quelli di tipo speciale), dagli accessori
ex 3917 31 -015	Di etilene, di propilene, di cloruro di polivinile, di materie plastiche cellulosiche e di loro derivati
ex 3918 10 -019	Fogli di cloruro di polivinile per copripavimenti, senza supporto oppure su supporto di schiuma di cloruro di polivinile o di materie tessili
ex 3918 10 -028	Rivestimenti per pareti o per soffitti, stampati
ex 3918 10 -994	Diversi dai fogli di cloruro di polivinile per copripavimenti, senza supporto oppure su supporto di schiuma di cloruro di polivinile o di materie tessili, dai rivestimenti per pareti o per soffitti, stampati
ex 3918 90 -017	Rivestimenti per pavimenti di polimeri di etilene
ex 3918 90 -026	Rivestimenti per pareti o per soffitti stampati
ex 3918 90 -035	Di polimeri naturali
ex 3918 90 -044	Di resine fenoliche e di altre resine
ex 3918 90 -053	Di resine esterificate di derivati della gomma
ex 3918 90 -062	Di etilene, di propilene, di cloruro di polivinile, di materie plastiche cellulosiche e di loro derivati
ex 3918 90 -992	Diversi dai rivestimenti per pavimenti di polimeri di etilene, dai rivestimenti per pareti o per soffitti stampati, da quelli di polimeri naturali, da quelli di resine fenoliche e di altre resine, da quelli di resine esterificate di derivati della gomma, da quelli di etilene di propilene, di cloruro di polivinile, di materie plastiche cellulosiche e di loro derivati
3926 10 -009	SA
3926 20 -000	SA
3926 30 -001	SA
3926 40 -002	SA
ex 3926 90 -016	Oggetti per innaffiare
ex 3926 90 -991	Diversi dagli oggetti per innaffiare
4001 10 -004	SA
4001 21 -008	SA
4001 22 -001	SA
4001 29 -002	SA
ex 4001 30 -015	In lastre, fogli e nastri
ex 4001 30 -990	Diversi da quelli in lastre, fogli e nastri
4008 11 -000	SA

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4009 10	-006	SA
4009 20	-007	SA
4009 30	-008	SA
4009 40	-009	SA
4009 50	-000	SA
4010 10	-002	SA
4010 91	-003	SA
4010 99	-007	SA
4011 10	-001	SA
ex 4011 20	-020	Di altre dimensioni
4011 30	-003	SA
4011 40	-004	SA
4011 50	-005	SA
ex 4011 91	-011	Di una specie utilizzata per congegni, delle dimensioni 13-28
ex 4011 91	-020	Di una specie utilizzata per congegni, di altre dimensioni
ex 4011 91	-996	Diverse da quelle di una specie utilizzata per congegni, delle dimensioni 13-28, da quelle di una specie utilizzata per congegni, di altre dimensioni
ex 4011 99	-015	Di una specie utilizzata per congegni, delle dimensioni 13-28
ex 4011 99	-024	Di una specie utilizzata per congegni, di altre dimensioni
ex 4011 99	-990	Diverse da quelle di una specie utilizzata per congegni, delle dimensioni 13-28, da quelle di una specie utilizzata per congegni, di altre dimensioni
4012 10	-000	SA
4012 20	-001	SA
4012 90	-008	SA
ex 4013 10	-018	Di una specie utilizzata per automobili
ex 4013 10	-027	Di una specie utilizzata per autobus e autocarri, delle dimensioni 12-00-20
ex 4013 10	-036	Di una specie utilizzata per autobus e autocarri, di altre dimensioni
4013 20	-000	SA
ex 4013 90	-016	Di una specie utilizzata per congegni, delle dimensioni 13-28

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 4013 90 -025	Di una specie utilizzata per congegni, di altre dimensioni
ex 4013 90 -998	Diverse da quelle di una specie utilizzata per congegni, delle dimensioni 13-28, da quelle di una specie utilizzata per congegni, di altre dimensioni
ex 4015 99 -010	Accessori per automobili
4102 10 -006	SA
4102 21 -000	SA
4102 29 -004	SA
4103 10 -005	SA
4103 20 -006	SA
ex 4103 90 -012	Della specie suina
ex 4103 90 -997	Diversi da quelli della specie suina
ex 4109 00 -017	Cuoio e pelli, verniciati
ex 4109 00 -026	Cuoio e pelli, laccati
ex 4109 00 -035	Cuoio e pelli, metallizzati
4110 00 -004	SA
4202 11 -002	SA
ex 4202 12 -014	Di tessuti a maglia o all'uncinetto
ex 4202 12 -999	Diversi da quelli di tessuti a maglia o all'uncinetto
ex 4202 19 -015	Di materie plastiche foggiate sotto vuoto
ex 4202 19 -024	Di ferro o di acciaio
ex 4202 19 -033	Di alluminio o di legno
ex 4202 19 -990	Diversi da quelli di materie plastiche foggiate sotto vuoto; da quelli di ferro o di acciaio; da quelli di alluminio o di legno
ex 4202 21 -012	Di pelli di rettili
ex 4202 21 -997	Diversi da quelli di pelli di rettili
ex 4202 22 -015	Di tessuti a maglia o all'uncinetto
ex 4202 22 -990	Diversi da quelli di tessuti a maglia o all'uncinetto
4202 29 -007	SA
ex 4202 31 -013	Di pelli di rettili
ex 4202 31 -998	Diversi da quelli di pelli di rettili

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 4202 32	-016	Di tessuti a maglia o all'uncinetto
ex 4202 32	-991	Diversi da quelli di tessuti a maglia o all'uncinetto
ex 4202 39	-017	Di materie plastiche
ex 4202 39	-026	Di ferro o di acciaio
ex 4202 39	-035	Di legno, di alluminio, o di materiali da intaglio
ex 4202 39	-992	Diversi da quelli di materie plastiche, da quelli di ferro o di acciaio, da quelli di legno, di alluminio, o di materiali da intaglio
ex 4202 91	-019	Di pelli di rettili
ex 4202 91	-994	Diversi da quelli di pelli di rettili
ex 4202 92	-012	Di tessuti a maglia o all'uncinetto
ex 4202 92	-997	Diversi da quelli di tessuti a maglia o all'uncinetto
ex 4202 99	-013	Di materie plastiche
ex 4202 99	-022	Di ferro o di acciaio
ex 4202 99	-031	Di legno, di alluminio, o di materiali da intaglio
ex 4202 99	-998	Diversi da quelli di materie plastiche; da quelli di ferro o di acciaio; da quelli di legno, di alluminio, o di materiali da intaglio
ex 4203 10	-017	Di pelli
ex 4203 10	-026	Di miscugli di pelli
ex 4203 21	-011	Di pelli
ex 4203 21	-020	Di miscugli di pelli
ex 4203 29	-015	Di pelli
ex 4203 29	-024	Di miscugli di pelli
ex 4203 30	-019	Di pelli
ex 4203 30	-028	Di miscugli di pelli
ex 4203 40	-010	Di pelli
ex 4203 40	-029	Di miscugli di pelli
4204 00	-006	SA
4205 00	-005	SA
ex 4302 20	-012	Pezzi, cascami e ritagli
4401 10	-006	SA

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4401 22		SA
-003		
ex 4402 00		Carbone di storta
-013		
ex 4403 91		Di altri ceppi
-999		
ex 4403 92		Di altri ceppi
-992		
ex 4407 91		Piallato, levigato
-029		
ex 4407 91		Diverso da quello segato o tagliato per il lungo; da quello piallato, levigato
-995		
ex 4407 92		Piallato, levigato
-022		
ex 4407 92		Diverso da quello segato o tagliato per il lungo; da quello piallato, levigato
-998		
ex 4408 90		Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, di spessore non superiore a 5 mm
-016		
ex 4408 90		Piallato, levigato
-025		
4418 10		SA
-006		
4418 20		SA
-007		
4418 30		SA
-008		
4418 40		SA
-009		
4418 50		SA
-000		
ex 4418 90		Pannelli cellulari di legno ricoperi con metalli comuni
-013		
ex 4418 90		Pannelli cellulari di legno ricoperi con altre materie
-022		
ex 4418 90		Diversi dai pannelli cellulari di legno ricoperi con metalli comuni, dai pannelli cellulari di legno ricoperi con altre materie
-998		
4419 00		SA
-004		
ex 4601 10		Trecce di paglia
-011		
ex 4601 10		Trecce di fibre di latania o di bambù
-020		
ex 4601 10		Altre trecce
-039		
ex 4601 10		Diversi dalle trecce di paglia, dalle trecce di fibre di latania o di bambù, dalle altre trecce
-996		
4601 20		SA
-003		
4601 91		SA
-003		
4601 99		SA
-007		

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4602 10	-001	SA
4602 90	-009	SA
ex 4802 20	-017	Carta e cartone da supporto per carta e cartone fotosensibili
ex 4802 20	-026	Carta e cartone da supporto per carta e cartone sensibili al calore o all'elettricità
4802 30	-009	SA
4802 40	-000	SA
ex 4802 51	-013	Carta per macchine da scrivere, carta per posta aerea
ex 4802 51	-998	Diversa dalla carta per macchine da scrivere, dalla carta per posta aerea
ex 4802 52	-016	Carta per biglietti di banca, carta per libri contabili, carta da lucido
ex 4802 52	-991	Diversa dalla carta per biglietti di banca, dalla carta per libri contabili, dalla carta da lucido; altra carta da scrivere e da stampa
ex 4802 53	-019	Carta da disegno
ex 4802 53	-994	Diversa dalla carta da disegno
4802 60	-002	SA
ex 4803 00	-014	Carta increspata o pieghettata per uso domestico, igienico o di toletta al bisolfito o al solfato
ex 4803 00	-023	Altra carta greggia (increspata, ecc.)
ex 4803 00	-032	Carta greggia colorata in superficie, decorata in superficie o stampata (esclusa la carta greggia telata)
ex 4803 00	-041	Carta greggia telata
ex 4803 00	-999	Diversa dalla carta increspata o pieghettata per uso domestico, igienico o di toletta al bisolfito o al solfato, dall'altra carta greggia (increspata, ecc.), dalla carta greggia colorata in superficie, decorata in superficie o stampata (esclusa la carta greggia telata), dalla carta greggia telata
4804 11	-008	SA
4804 19	-002	SA
4804 21	-009	SA
4804 29	-003	SA
4804 31	-000	SA
4804 39	-004	SA
4804 41	-001	SA

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4804 42	-004	SA
4804 49	-005	SA
4804 51	-002	SA
4804 52	-005	SA
4804 59	-006	SA
4805 21	-008	SA
ex 4805 22	-010	Triplex Blg, Triplex Dlg
ex 4805 22	-995	Diversi dal Triplex Blg, dal Triplex Dlg
ex 4805 29	-002	SA
4805 30	-006	SA
ex 4805 40	-016	Carta da filtro (30 x 40 pollici) per trattamenti chimici e carta per prove di saturazione
ex 4805 40	-991	Diversa dalla carta da filtro (30 x 40 pollici) per trattamenti chimici e dalla carta per prove di saturazione
4805 50	-008	SA
ex 4805 60	-036	Cartone triplex grigio, cartone grigio e cartone da rilegatore
ex 4805 60	-993	Diversi dal cartone triplex grigio, dal cartone grigio e dal cartone da rilegatore
ex 4805 70	-028	Cartone triplex grigio, cartone grigio e cartone da rilegatore
ex 4805 70	-994	Diversa dalla carta supporto per carta abrasiva, dalla carta supporto per la fabbricazione della carta ondulata, dal cartone triplex grigio, dal cartone grigio e dal cartone da rilegatore
ex 4805 80	-038	Cartone triplex grigio, cartone grigio e cartone da rilegatore
ex 4805 80	-995	Diversi dalla carta supporto per la fabbricazione della carta ondulata, dalla carta per copertine, dal cartone triplex grigio, dal cartone grigio e dal cartone da rilegatore
4806 10	-003	SA
4806 30	-005	SA
4806 40	-006	SA
ex 4810 11	-027	Carta e cartoni, cromo e baritati
ex 4810 12	-011	Carta e cartoni, cromo e baritati
ex 4811 31	-019	Carta e cartoni ricoperti di polietilene
ex 4811 39	-013	Carta ricoperta di polietilene
ex 4814 20	-997	Senza orli né fregi



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 4820 10	-012	Blocchi di carta da lettere
ex 4820 10	-997	Diversi dai blocchi di carta da lettere
4820 20	-004	SA
4820 30	-005	SA
4820 40	-006	SA
4820 50	-007	SA
4820 90	-001	SA
ex 4907 00	-998	Diversi dai francobolli e dalle marche da bollo e simili
5001 00	-004	SA
5007 10	-009	SA
5007 20	-000	SA
ex 5007 90	-016	Tessuti di seta
ex 5007 90	-025	Tessuti di seta misti con altre materie, diversi dai tessuti della sottovoce 5007 20
ex 5007 90	-991	Diversi dai tessuti di seta, dai tessuti di seta misti con altre materie, diversi dai tessuti della sottovoce 5007 20
5101 11	-001	SA
5101 19	-005	SA
5101 21	-002	SA
5101 29	-006	SA
5101 30	-000	SA
5102 10	-007	SA
5102 20	-008	SA
5106 10	-003	SA
5106 20	-004	SA
5107 10	-002	SA
5107 20	-003	SA
5111 11	-008	SA
5111 19	-002	SA
5111 20	-006	SA

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

5111 30 -007	SA
5111 90 -003	SA
5112 11 -007	SA
5112 19 -001	SA
5112 20 -005	SA
5112 30 -006	SA
5112 90 -002	SA
5113 00 -002	SA
5205 11 -000	SA
5205 12 -003	SA
5205 13 -006	SA
5205 14 -009	SA
5205 15 -002	SA
5205 21 -001	SA
5205 22 -004	SA
5205 23 -007	SA
5205 24 -000	SA
5205 25 -003	SA
5205 31 -002	SA
5205 32 -005	SA
5205 33 -008	SA
5205 34 -001	SA
5205 35 -004	SA
5205 41 -003	SA
5205 42 -006	SA
5205 43 -009	SA
5205 44 -002	SA
5205 45 -005	SA
ex 5208 11 -991	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>3</sup>

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

5208 12 -000	SA
ex 5208 13 -997	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>3</sup>
ex 5208 19 -995	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>3</sup>
ex 5208 21 -992	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>3</sup>
5208 22 -001	SA
ex 5208 23 -998	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>3</sup>
ex 5208 29 -996	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>3</sup>
ex 5208 31 -993	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>3</sup>
5208 32 -002	SA
ex 5208 33 -999	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>3</sup>
ex 5208 39 -997	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>3</sup>
ex 5208 41 -994	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>3</sup>
5208 42 -003	SA
ex 5208 43 -990	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>3</sup>
ex 5208 49 -998	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>3</sup>
ex 5208 51 -995	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>3</sup>
5208 52 -004	SA
ex 5208 53 -991	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>3</sup>
ex 5208 59 -999	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>3</sup>
5209 11 -006	SA
5209 12 -009	SA
5209 19 -000	SA
5209 21 -007	SA
5209 22 -000	SA
5209 29 -001	SA
5209 31 -008	SA
5209 32 -001	SA
5209 39 -002	SA

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

5209 41 -009	SA
5209 42 -002	SA
5209 43 -005	SA
5209 49 -003	SA
5209 51 -000	SA
5209 52 -003	SA
5209 59 -004	SA
ex 5210 11 -996	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>3</sup>
ex 5210 12 -999	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>3</sup>
ex 5210 19 -990	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>3</sup>
ex 5210 21 -997	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>3</sup>
ex 5210 22 -990	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>3</sup>
ex 5210 29 -991	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>3</sup>
ex 5210 31 -998	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>3</sup>
ex 5210 32 -991	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>3</sup>
ex 5210 39 -992	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>3</sup>
ex 5210 41 -999	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>3</sup>
ex 5210 42 -992	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>3</sup>
ex 5210 49 -993	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>3</sup>
ex 5210 51 -990	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>3</sup>
ex 5210 52 -993	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>3</sup>
ex 5210 59 -994	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>3</sup>
5211 11 -001	SA
5211 12 -004	SA
5211 19 -005	SA
5211 21 -002	SA
5211 22 -005	SA
5211 29 -006	SA
5211 31 -003	SA

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

5211 32 -006	SA
5211 39 -007	SA
5211 41 -004	SA
5211 42 -007	SA
5211 43 -000	SA
5211 49 -008	SA
5211 51 -005	SA
5211 52 -008	SA
5211 59 -009	SA
ex 5212 11 -994	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>2</sup>
ex 5212 12 -997	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>2</sup>
ex 5212 13 -990	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>2</sup>
ex 5212 14 -993	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>2</sup>
ex 5212 15 -996	Diversi da quelli di peso non superiore a 70 g/m <sup>2</sup>
5212 21 -001	SA
5212 22 -004	SA
5212 23 -007	SA
5212 24 -000	SA
5212 25 -003	SA
ex 5306 10 -018	Preparati per la vendita al minuto
ex 5306 20 -019	Preparati per la vendita al minuto
5309 11 -009	SA
5309 19 -003	SA
5309 21 -000	SA
5309 29 -004	SA
ex 5311 00 -028	Tessuti di canapa e di filati di carta
ex 5401 10 -991	Diversi da quelli preparati per la vendita al minuto
ex 5402 10 -015	Di nylon

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 5402 31 -010	Di nylon
ex 5402 32 -013	Di nylon
ex 5402 41 -011	Di nylon
ex 5402 51 -012	Di nylon
ex 5402 61 -013	Di nylon
5404 10 -004	SA
5404 90 -002	SA
5407 10 -001	SA
5407 20 -002	SA
5407 30 -003	SA
5407 41 -007	SA
5407 42 -000	SA
5407 43 -003	SA
5407 44 -006	SA
5407 51 -008	SA
5407 52 -001	SA
5407 53 -004	SA
5407 54 -007	SA
5407 60 -006	SA
5407 71 -000	SA
5407 72 -003	SA
5407 73 -006	SA
ex 5508 10 -997	Diversi da quelli preparati per la vendita al minuto
5509 11 -005	SA
5509 12 -008	SA
5509 21 -006	SA
5509 22 -009	SA
5509 31 -007	SA
5509 32 -000	SA

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

5509 41 -008	SA
5509,42 -001	SA
5509 51 -009	SA
5509 52 -002	SA
5509 53 -005	SA
5509 59 -003	SA
5509 61 -000	SA
5509 62 -003	SA
5509 69 -004	SA
5509 91 -003	SA
5509 92 -006	SA
5509 99 -007	SA
5602 10 -002	SA
5602 21 -006	SA
5602 29 -000	SA
5602 90 -000	SA
5603 00 -000	SA
ex 5701 10 -015	Tappeti a mano
ex 5701 10 -024	Tappeti a macchina
ex 5701 90 -013	Tappeti a mano
ex 5701 90 -022	Tappeti a macchina
ex 5702 10 -014	Tappeti a mano
ex 5702 10 -023	Tappeti a macchina
5702 20 -006	SA
5702 31 -000	SA
5702 32 -003	SA
5702 39 -004	SA
5702 41 -001	SA
5702 42 -004	SA

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

5702 49	
-005	SA
5702 51	
-002	SA
5702 52	
-005	SA
5702 59	
-006	SA
5702 91	
-006	SA
5702 92	
-009	SA
5702 99	
-000	SA
5805 00	
-004	SA
ex 5806 10	
-013	Misti con gomma
ex 5806 10	
-998	Diversi da quelli misti con gomma
ex 5806 20	
-014	Misti con gomma
ex 5806 20	
-999	Diversi da quelli misti con gomma
ex 5806 31	
-018	Misti con gomma
ex 5806 31	
-993	Diversi da quelli misti con gomma
ex 5806 32	
-011	Misti con gomma
ex 5806 32	
-996	Diversi da quelli misti con gomma
ex 5806 39	
-012	Misti con gomma
ex 5806 39	
-997	Diversi da quelli misti con gomma
ex 5806 40	
-016	Misti con gomma
ex 5806 40	
-991	Diversi da quelli misti con gomma
5810 10	
-007	SA
5810 91	
-008	SA
5810 92	
-001	SA
5810 99	
-002	SA
ex 5811 00	
-014	Tessuti di seta
ex 5811 00	
-023	Tessuti di filamenti di materie tessili sintetiche e artificiali, di lana, di pelli fini, di lino, di ramie e di cotone
ex 5811 00	
-032	Tessuti di filati metallici, di iuta, di canapa e di cotone a punto di garza
ex 5811 00	
-041	Tessuti di crine
ex 5811 00	
-050	Tessuti di ovatta



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 5811 00	-069	Tessuti di feltro
ex 5811 00	-078	Tessuti gommati
ex 5811 00	-087	Tessuti a maglia o all'uncinetto
ex 5811 00	-999	Diversi dai tessuti di seta, dai tessuti di filamenti di materie tessili sintetiche e artificiali, di lana, di peli fini, di lino, di ramie e di cotone, dai tessuti di filati metallici, di iuta, di canapa e di cotone a punto di garza, dai tessuti di crine, dai tessuti di ovatta, dai tessuti di feltro, dai tessuti gommati, dai tessuti a maglia o all'uncinetto
5901 10	-002	SA
5901 90	-000	SA
5903 10	-000	SA
5903 20	-001	SA
5903 90	-008	SA
ex 5907 00	-014	Tessuti spalmati o impregnati di olio o di preparazioni a base di olio siccativo
ex 5907 00	-023	Tele dipinte per scenari di teatri
ex 5907 00	-999	Diversi dai tessuti spalmati o impregnati di olio o di preparazioni a base di olio siccativo; dalle tele dipinte per scenari di teatri
6101 10	-009	SA
6101 20	-000	SA
6101 30	-001	SA
6101 90	-007	SA
6102 10	-008	SA
6102 20	-009	SA
6102 30	-000	SA
6102 90	-006	SA
6103 11	-000	SA
6103 12	-003	SA
6103 19	-004	SA
6103 21	-001	SA
6103 22	-004	SA
6103 23	-007	SA
6103 29	-005	SA

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

6103 31 -002	SA
6103 32 -005	SA
6103 33 -008	SA
6103 39 -006	SA
6103 41 -003	SA
6103 42 -006	SA
6103 43 -009	SA
6103 49 -007	SA
6104 11 -009	SA
6104 12 -002	SA
6104 13 -005	SA
6104 19 -003	SA
6104 21 -000	SA
6104 22 -003	SA
6104 23 -006	SA
6104 29 -004	SA
6104 31 -001	SA
6104 32 -004	SA
6104 33 -007	SA
6104 39 -005	SA
6104 41 -002	SA
6104 42 -005	SA
6104 43 -007	SA
6104 44 -001	SA
6104 49 -006	SA
6104 51 -003	SA
6104 52 -006	SA
6104 53 -009	SA
6104 59 -007	SA

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

6104 61 -004	SA
6104 62 -007	SA
6104 63 -000	SA
6104 69 -008	SA
6105 10 -005	SA
6105 20 -006	SA
6105 90 -003	SA
6106 10 -004	SA
6106 20 -005	SA
6106 90 -002	SA
6107 11 -006	SA
6107 12 -009	SA
6107 19 -000	SA
6107 21 -007	SA
6107 22 -000	SA
6107 29 -001	SA
6107 91 -004	SA
6107 92 -007	SA
6107 99 -008	SA
6108 11 -005	SA
6108 19 -009	SA
6108 21 -006	SA
6108 22 -009	SA
6108 29 -000	SA
6108 31 -007	SA
6108 32 -000	SA
6108 39 -001	SA
6108 91 -003	SA
6108 92 -006	SA

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

6108 99	-007	SA
6109 10	-001	SA
6109 90	-009	SA
6110 10	-007	SA
6110 20	-008	SA
6110 30	-009	SA
6110 90	-005	SA
ex 6111 10	-015	Guanti
ex 6111 10	-024	Calzini
ex 6111 10	-990	Diversi dai guanti, dai calzini
ex 6111 20	-016	Guanti
ex 6111 20	-025	Calzini
ex 6111 20	-991	Diversi dai guanti, dai calzini
ex 6111 30	-017	Guanti
ex 6111 30	-026	Calzini
ex 6111 30	-992	Diversi dai guanti, dai calzini
ex 6111 90	-013	Guanti
ex 6111 90	-022	Calzini
ex 6111 90	-998	Diversi dai guanti, dai calzini
6112 11	-008	SA
6112 12	-001	SA
6112 19	-002	SA
6112 20	-006	SA
ex 6112 31	-019	Tessuti gommati
ex 6112 31	-994	Diversi dai tessuti gommati
ex 6112 39	-013	Tessuti gommati
ex 6112 39	-998	Diversi dai tessuti gommati
ex 6112 41	-010	Tessuti gommati
ex 6112 41	-995	Diversi dai tessuti gommati

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 6112 49 -014	Tessuti gommati
ex 6112 49 -999	Diversi dai tessuti gommati
ex 6113 00 -012	Tessuti gommati
ex 6113 00 -997	Diversi dai tessuti gommati
6114 10 -003	SA
6114 20 -004	SA
6114 30 -005	SA
6114 90 -001	SA
ex 6115 11 -014	Tessuti gommati
ex 6115 11 -999	Diversi dai tessuti gommati
ex 6115 12 -017	Tessuti gommati
ex 6115 12 -992	Diversi dai tessuti gommati
ex 6115 19 -018	Tessuti gommati
ex 6115 19 -993	Diversi dai tessuti gommati
6115 20 -003	SA
ex 6115 91 -012	Calze e calzini per bambini
ex 6115 91 -997	Diverse dalle calze e calzini per bambini
ex 6115 92 -015	Calze e calzini per bambini
ex 6115 92 -990	Diverse dalle calze e calzini per bambini
ex 6115 93 -018	Calze e calzini per bambini
ex 6115 93 -993	Diverse dalle calze e calzini per bambini
ex 6115 99 -016	Calze e calzini per bambini
ex 6115 99 -991	Diverse dalle calze e calzini per bambini
ex 6116 10 -010	Misti con gomma
ex 6116 10 -995	Diversi da quelli misti con gomma
6116 91 -002	SA
6116 92 -005	SA
6116 93 -008	SA

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

6116 99		
-006	SA	
6117 10		
-000	SA	
6117 20		
-001	SA	
ex 6117 80		
-016	Misti con gomma	
ex 6117 80		
-991	Diversi da quelli misti con gomma	
ex 6117 90		
-017	Parti di guanti	
ex 6117 90		
-026	Misti con gomma	
ex 6117 90		
-035	Parti di calze e di calzini	
ex 6117 90		
-992	Diversi dalle parti di guanti, da quelle miste con gomma, dalle parti di calze e calzini	
ex 6201 11		
-014	Per ragazzo	
ex 6201 11		
-999	Diversi da quelli per ragazzo	
ex 6201 12		
-017	Per ragazzo	
ex 6201 12		
-992	Diversi da quelli per ragazzo	
6201 13		
-001	SA	
6201 19		
-009	SA	
6201 91		
-003	SA	
6201 93		
-006	SA	
6201 93		
-009	SA	
6201 99		
-007	SA	
6202 11		
-004	SA	
6202 12		
-007	SA	
6202 13		
-000	SA	
6202 19		
-008	SA	
6202 91		
-002	SA	
6202 92		
-005	SA	
6202 93		
-008	SA	
6202 99		
-006	SA	
6203 11		
-003	SA	

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

6203 12	SA
-006	
6203 19	SA
-007	
6203 21	SA
-004	
6203 22	SA
-007	
6203 23	SA
-000	
6203 29	SA
-008	
6203 31	SA
-005	
6203 32	SA
-008	
6203 33	SA
-001	
6203 39	SA
-009	
ex 6203 41	Tute con bretelle
-015	
ex 6203 41	Diverse dalle tute con bretelle
-990	
6203 42	SA
-009	
ex 6203 43	Tute con bretelle
-011	
ex 6203 43	Diverse dalle tute con bretelle
-996	
6203 49	SA
-000	
6204 11	SA
-002	
6204 12	SA
-005	
6204 13	SA
-008	
ex 6204 19	Di seta
-015	
ex 6204 19	Di fibre artificiali
-024	
ex 6204 19	Diversi da quelli di seta, da quelli di fibre artificiali
-990	
6204 21	SA
-003	
6204 22	SA
-006	
6204 23	SA
-009	
ex 6204 29	Di seta
-016	
ex 6204 29	Di fibre artificiali
-025	
ex 6204 29	Diversi da quelli di seta, da quelli di fibre artificiali
-991	
6204 31	SA
-004	

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

6204 32	SA
-007	
6204 33	SA
-000	
6204 39	SA
-008	
6204 41	SA
-005	
6204 42	SA
-008	
6204 43	SA
-001	
6204 44	SA
-004	
ex 6204 49	Di seta
-018	
ex 6204 49	Diversi da quelli di seta
-993	
6204 51	SA
-006	
6204 52	SA
-009	
6204 53	SA
-002	
ex 6204 59	Di fibre artificiali
-019	
ex 6204 59	Diversi da quelli di fibre artificiali
-993	
ex 6204 61	Tute con bretelle
-016	
ex 6204 61	Diverse dalle tute con bretelle
-991	
6204 62	SA
-000	
6204 63	SA
-003	
ex 6204 69	Di fibre artificiali
-010	
ex 6204 69	Diversi da quelli di fibre artificiali
-995	
6205 10	SA
-008	
6205 20	SA
-009	
6205 30	SA
-000	
6205 90	SA
-006	
6206 10	SA
-007	
6206 20	SA
-008	
6206 30	SA
-009	
6206 40	SA
-000	
6206 90	SA
-005	



6207 11		
-009	SA	
ex 6207 19		
-012	Di fibre tessili sintetiche o artificiali	
ex 6207 19		
-997	Diversi da quelli di fibre tessili sintetiche o artificiali	
6207 21		
-000	SA	
6207 22		
-003	SA	
6207 29		
-004	SA	
ex 6207 91		
-016	Camiciole	
ex 6207 91		
-991	Diverse dalle camiciole	
6207 92		
-000	SA	
ex 6207 99		
-010	Accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili	
ex 6207 99		
-995	Diversi dagli accappatoi da bagno, dalle vesti da camera e dai manufatti simili	
6208 11		
-008	SA	
ex 6208 19		
-011	Di seta	
ex 6208 19		
-996	Diversi da quelli di seta	
6208 21		
-009	SA	
6208 22		
-002	SA	
ex 6208 29		
-012	Di seta	
ex 6208 29		
-997	Diversi da quelli di seta	
ex 6208 91		
-015	Vesti da camera e manufatti simili	
ex 6208 91		
-990	Diversi dalle vesti da camera e dai manufatti simili	
6208 92		
-009	SA	
ex 6208 99		
-019	Vesti da camera e manufatti simili	
ex 6208 99		
-994	Diversi dalle vesti da camera e dai manufatti simili	
ex 6209 10		
-013	Accessori	
ex 6209 10		
-998	Diversi dagli accessori	
ex 6209 20		
-014	Accessori	
ex 6209 20		
-999	Diversi dagli accessori	
ex 6209 30		
-015	Accessori	
ex 6209 30		
-990	Diversi dagli accessori	

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 6209 90		
-011	Accessori	
ex 6209 90		
-996	Diversi dagli accessori	
ex 6210 10		
-019	Altri indumenti, per uomo, per ragazzo, per donna e per ragazza	
ex 6210 10		
-028	Sottovesti (biancheria da dosso), per uomo e per ragazzo	
ex 6210 10		
-037	Sottovesti (biancheria da dosso), per donna e per ragazza	
6210 20		
-001	SA	
6210 30		
-002	SA	
6210 40		
-003	SA	
6210 50		
-004	SA	
6211 11		
-002	SA	
6211 12		
-005	SA	
6211 20		
-000	SA	
ex 6211 31		
-013	Per uomo	
ex 6211 31		
-998	Diversi da quelli per uomo	
6211 32		
-007	SA	
6211 33		
-000	SA	
6211 39		
-008	SA	
6211 41		
-005	SA	
6211 42		
-008	SA	
6211 43		
-001	SA	
ex 6211 49		
-018	Di seta	
ex 6211 49		
-993	Diversi da quelli di seta	
6212 10		
-008	SA	
6212 20		
-009	SA	
6212 30		
-000	SA	
6212 90		
-006	SA	
6213 10		
-007	SA	
6213 20		
-008	SA	
6213 90		
-005	SA	

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

6214 10		SA
-006		
6214 20		SA
-007		
6214 30		SA
-008		
6214 40		SA
-009		
6214 90		SA
-004		
6215 10		SA
-005		
6215 20		SA
-006		
6215 90		SA
-003		
6216 00		SA
-003		
6217 10		SA
-003		
6217 90		SA
-001		
6302 10		SA
-004		
6302 21		SA
-008		
ex 6302 22		Di stoffe non tessute
-010		
ex 6302 22		Diversi da quelli di stoffe non tessute
-995		
6302 29		SA
-002		
ex 6302 31		Di damasco
-018		
ex 6302 31		Diversi da quelli di damasco
-993		
ex 6302 32		Di stoffe non tessute
-011		
ex 6302 32		Diverse da quelli di stoffe non tessute
-996		
ex 6302 39		Di damasco
-012		
ex 6302 39		Diversi da quelli di damasco
-997		
6302 40		SA
-007		
ex 6302 51		Di damasco
-010		
ex 6302 51		Diversi da quelli di damasco
-995		
ex 6302 52		Di damasco
-013		
ex 6302 52		Diversi da quelli di damasco
-998		
ex 6302 53		Di stoffe non tessute
-016		
ex 6302 53		Diversi da quelli di stoffe non tessute
-991		

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 6302 59 -014	Di damasco
ex 6302 59 -999	Diversi da quelli di damasco
6302 60 -009	SA
ex 6302 91 -014	A maglia o all'uncinetto
ex 6302 91 -999	Diversi da quelli a maglia o all'uncinetto
ex 6302 92 -017	A maglia o all'uncinetto
ex 6302 92 -992	Diversi da quelli a maglia o all'uncinetto
ex 6302 93 -010	A maglia o all'uncinetto
ex 6302 93 -995	Diversi da quelli a maglia o all'uncinetto
ex 6302 99 -018	A maglia o all'uncinetto
ex 6302 99 -993	Diversi da quelli a maglia o all'uncinetto
6303 11 -006	SA
6303 12 -009	SA
6303 19 -000	SA
6303 91 -004	SA
6303 92 -007	SA
6303 99 -008	SA
6306 11 -003	SA
6306 12 -006	SA
6306 19 -007	SA
6306 21 -004	SA
6306 22 -007	SA
6306 29 -008	SA
6306 31 -005	SA
6306 39 -009	SA
6306 41 -006	SA
ex 6306 49 -019	Di stoffe non tessute
ex 6306 49 -994	Diversi da quelli di stoffe non tessute
6306 91 -001	SA

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 6306 99	-014	Di stoffe non tessute
ex 6306 99	.999	Diversi da quelli di stoffe non tessute
ex 6309 00	-015	Per l'industria tessile e l'industria cartaria
ex 6309 00	.990	Diversi da quelli per l'industria tessile e l'industria cartaria
ex 6310 10	-012	Spago, corde e funi, sotto forma di avanzi o di oggetti fuori uso
ex 6310 10	.997	Diversi da spago, corde e funi, sotto forma di avanzi o di oggetti fuori uso
ex 6310 90	-010	Spago, corde e funi, sotto forma di avanzi o di oggetti fuori uso
ex 6310 90	.995	Diversi da spago, corde e funi, sotto forma di avanzi o di oggetti fuori uso
6401 10	-008	SA
6401 91	-009	SA
ex 6401 92	-011	Calzature da pallacanestro, calzature da ginnastica
ex 6401 92	.996	Diverse dalle calzature da pallacanestro, dalle calzature da ginnastica
ex 6401 99	-012	Calzature da ginnastica
ex 6401 99	.997	Diverse dalle calzature da ginnastica
6402 11	-000	SA
6402 19	-004	SA
6402 20	-008	SA
6402 30	-009	SA
ex 6402 91	-017	Calzature da pallacanestro, calzature da ginnastica
ex 6402 91	.992	Diverse dalle calzature da pallacanestro, dalle calzature da ginnastica
ex 6402 99	-011	Calzature da ginnastica
ex 6402 99	.996	Diverse dalle calzature da ginnastica
6403 11	-009	SA
6403 19	-003	SA
ex 6403 20	-016	Calzature per donna con tomaia di pelli di rettili
ex 6403 20	.991	Diverse dalle calzature per donna con tomaia di pelli di rettili
6403 30	-008	SA
6403 40	-009	SA
6403 51	-003	SA

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 6403 59	-016	Calzature per donna con tomaia di pelli di rettili
ex 6403 59	-991	Diverse dalle calzature per donna con tomaia di pelli di rettili
6403 91	-007	SA
ex 6403 99	-010	Calzature per donna con tomaia di pelli di rettili
ex 6403 99	-995	Diverse dalle calzature per donna con tomaia di pelli di rettili
6404 11	-008	SA
6404 19	-002	SA
6404 20	-006	SA
ex 6405 10	-013	Con soles esterne di legno o di sughero
ex 6405 10	-022	Con soles esterne di corda, di fune o di tessuti tessili
ex 6405 20	-014	Con soles esterne di legno o di sughero
ex 6405 20	-023	Con soles esterne di corda, di fune o di tessuti tessili
ex 6405 90	-011	Con soles esterne di legno o di sughero
ex 6405 90	-020	Con soles esterne di corda, di fune o di tessuti tessili
ex 6405 90	-996	Diverse da quelle con soles esterne di legno o di sughero; da quelle con soles esterne di corda, di fune o di tessuti tessili
ex 6406 10	-012	Di metalli
ex 6406 10	-997	Diverse da quelle di metalli
6406 20	-004	SA
6406 91	-004	SA
ex 6406 99	-017	Parti di calzature, diverse dalle parti della sottovoce 6406 99-026
ex 6406 99	-026	Di metalli
ex 6406 99	-992	Diverse dalle parti di calzature, diverse dalle parti della sottovoce 6406 99-026, da quelle di metalli
6506 99	-001	SA
ex 6908 10	-990	Diversi dalle piastrelle da pavimentazione
6908 90	-998	Diversi dalle piastrelle da pavimentazione
6911 10	-000	SA
6911 90	-008	SA
6912 00	-008	SA

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

6914 10	SA
-007	
6914 90	SA
-005	
ex 7102 39	Diversi da quelli levigati o lucidati
-992	
ex 7103 91	Diversi da quelli sfaldati, segati, levigati o lucidati
-993	
ex 7103 99	Diversi da quelli sfaldati, segati, levigati o lucidati
-997	
7107 00	SA
-003	
ex 7108 13	Barre, fili, profilati, lastre, fogli e nastri
-020	
ex 7108 13	Tubi, canne e barre cave
-039	
ex 7108 13	Diversi dai fogli e nastri sottili di spessore non superiore a 0,15 mm, dalle barre, fili, profilati, lastre, fogli e nastri, dai tubi, canne e barre cave
-996	
7108 20	SA
-004	
7109 00	SA
-001	
ex 7110 19	Diversi da quelli per usi industriali e per l'impiego in gioielleria
-999	
ex 7110 29	Diversi da quelli per usi industriali e per l'impiego in gioielleria
-990	
ex 7110 39	Diversi da quelli per usi industriali e per l'impiego in gioielleria
-991	
ex 7110 49	Diversi da quelli per usi industriali e per l'impiego in gioielleria
-992	
ex 7113 11	Di argento
-017	
ex 7113 11	Diversi da quelli di argento
-992	
ex 7113 19	Di altri metalli preziosi
-011	
ex 7113 19	Diversi da quelli di altri metalli preziosi
-996	
7113 20	SA
-006	
7114 11	SA
-007	
7114 19	SA
-001	
7114 20	SA
-005	
7117 11	SA
-004	
7117 19	SA
-008	
ex 7117 90	Di gesso, di ceramica, di vetro
-018	
ex 7117 90	Di materia plastica
-027	
ex 7117 90	Di pietra da taglio
-036	
ex 7117 90	Diversi da quelli di gesso, di ceramica, di vetro, da quelli di materia plastica, da quelli di pietra da taglio
-993	

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

7118 10		
-000	SA	
7118 90		
-008	SA	
7202 21		
-006	SA	
7202 29		
-000	SA	
7202 30		
-004	SA	
7202 60		
-007	SA	
7202 70		
-008	SA	
7202 80		
-009	SA	
7202 92		
-006	SA	
7202 93		
-009	SA	
ex 7202 99		
-016	Ferrosforo	
ex 7202 99		
-991	Diversi dal ferrosforo	
7203 10		
-001	SA	
7204 50		
-004	SA	
7205 10		
-009	SA	
7205 21		
-003	SA	
7205 29		
-007	SA	
ex 7206 10		
-017	Di acciai lavorati alla macchina	
ex 7206 10		
-992	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina	
ex 7206 90		
-015	Di acciai lavorati alla macchina	
ex 7206 90		
-990	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina	
ex 7207 20		
-017	Di acciai lavorati alla macchina	
ex 7208 11		
-018	Di acciai lavorati alla macchina	
ex 7208 11		
-993	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina	
ex 7208 12		
-011	Di acciai lavorati alla macchina	
ex 7208 12		
-996	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina	
ex 7208 13		
-014	Di acciai lavorati alla macchina	
ex 7208 13		
-999	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina	
ex 7208 14		
-017	Di acciai lavorati alla macchina	



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 7208 14 -992	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 21 -019	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 21 -994	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 22 -012	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 22 -997	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 23 -015	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 23 -990	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 24 -018	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 24 -993	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 31 -010	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 31 -995	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 32 -013	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 32 -998	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 33 -016	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 33 -991	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 34 -019	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 34 -994	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 35 -012	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 35 -997	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 41 -011	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 41 -020	Larghi piatti
ex 7208 41 -996	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, dai larghi piatti
ex 7208 42 -014	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 42 -999	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 43 -017	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 43 -992	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 44 -010	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 44 -995	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 45 -013	Di acciai lavorati alla macchina

ex 7208 45 -022	Di acciai da costruzione
ex 7208 45 -998	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, da quelli di acciai da costruzione
ex 7208 90 -013	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7208 90 -022	Di acciai da costruzione
ex 7208 90 -998	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, da quelli di acciai da costruzione
ex 7209 11 -017	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 11 -992	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 12 -010	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 12 -995	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 13 -013	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 13 -998	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 14 -016	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 14 -991	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 21 -018	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 21 -993	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 22 -011	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 22 -996	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 23 -014	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 23 -999	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 24 -017	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 24 -992	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 31 -019	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 31 -994	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 32 -012	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 32 -997	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 33 -015	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 33 -990	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 34 -018	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 34 -993	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 7209 41 -010	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 41 -995	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 42 -013	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 42 -998	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 43 -016	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 43 -991	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 44 -019	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 44 -994	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 90 -012	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7209 90 -997	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7210 11 -013	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7210 12 -016	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7210 20 -011	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7210 20 -996	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7210 31 -015	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7210 31 -024	Latta in forma primaria
ex 7210 31 -990	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, dalla latta in forma primaria
ex 7210 39 -019	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7210 39 -026	Latta in forma primaria
ex 7210 39 -994	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, dalla latta in forma primaria
ex 7210 41 -016	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7210 41 -025	Latta in forma primaria
ex 7210 41 -991	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, dalla latta in forma primaria
ex 7210 49 -010	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7210 49 -029	Latta in forma primaria
ex 7210 49 -995	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, dalla latta in forma primaria
ex 7210 50 -014	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7210 50 -999	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7210 60 -015	Di acciai lavorati alla macchina

ex 7210 60 -990	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7210 70 -016	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7210 70 -991	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7210 90 -018	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7210 90 -993	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7211 11 -012	Di larghi piatti
ex 7211 11 -021	Laminati a caldo
ex 7211 11 -030	Lamiere
ex 7211 11 -997	Diversi dai larghi piatti, dai laminati a caldo, dalle lamiere
ex 7211 12 -015	Di larghi piatti
ex 7211 12 -024	Laminati a caldo
ex 7211 12 -033	Lamiere
ex 7211 12 -990	Diversi dai larghi piatti, dai laminati a caldo, dalle lamiere
ex 7211 19 -016	Di larghi piatti
ex 7211 19 -025	Laminati a caldo
ex 7211 19 -034	Lamiere
ex 7211 19 -991	Diversi dai larghi piatti, dai laminati a caldo, dalle lamiere
ex 7211 21 -013	Di larghi piatti
ex 7211 21 -022	Laminati a caldo
ex 7211 21 -031	Lamiere
ex 7211 21 -998	Diversi dai larghi piatti, dai laminati a caldo, dalle lamiere
ex 7211 22 -016	Di larghi piatti
ex 7211 22 -025	Laminati a caldo
ex 7211 22 -034	Lamiere
ex 7211 22 -991	Diversi dai larghi piatti, dai laminati a caldo, dalle lamiere
ex 7211 29 -017	Di larghi piatti
ex 7211 29 -026	Laminati a caldo
ex 7211 29 -035	Lamiere
ex 7211 29 -992	Diversi dai larghi piatti, dai laminati a caldo, dalle lamiere

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 7211 30		
-011		Di acciai lavorati alla macchina
ex 7211 30		
-020		Di spessore inferiore a 3 mm
ex 7211 30		
-996		Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, da quelli di spessore inferiore a 3 mm
ex 7211 41		
-015		Di acciai lavorati alla macchina
ex 7211 41		
-024		Di spessore inferiore a 3 mm
ex 7211 41		
-990		Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, da quelli di spessore inferiore a 3 mm
ex 7211 49		
-019		Di acciai lavorati alla macchina
ex 7211 49		
-023		Di spessore inferiore a 3 mm
ex 7211 49		
-994		Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, da quelli di spessore inferiore a 3 mm
ex 7211 90		
-017		Di acciai lavorati alla macchina
ex 7211 90		
-026		Di spessore inferiore a 3 mm
ex 7211 90		
-992		Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, da quelli di spessore inferiore a 3 mm
ex 7212 10		
-013		Di acciai lavorati alla macchina
ex 7212 10		
-993		Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, da quelli di altra specie di acciaio, ricoperti, da quelli di altra specie di acciaio, placcati
ex 7212 21		
-012		Di acciai lavorati alla macchina
ex 7212 21		
-021		Di altra specie di acciaio, ricoperti
ex 7212 21		
-030		Di altra specie di acciaio, placcati
ex 7212 21		
-997		Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, da quelli di altra specie di acciaio, ricoperti, da quelli di altra specie di acciaio, placcati
ex 7212 29		
-016		Di acciai lavorati alla macchina
ex 7212 29		
-025		Di altra specie di acciaio, ricoperti
ex 7212 29		
-034		Di altra specie di acciaio, placcati
ex 7212 29		
-991		Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, da quelli di altra specie di acciaio, ricoperti, da quelli di altra specie di acciaio, placcati
ex 7212 30		
-010		Di acciai lavorati alla macchina
ex 7212 30		
-029		Di altra specie di acciaio, ricoperti
ex 7212 30		
-038		Di altra specie di acciaio, placcati
ex 7212 30		
-995		Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, da quelli di altra specie di acciaio, ricoperti, da quelli di altra specie di acciaio, placcati
ex 7212 40		
-011		Di acciai lavorati alla macchina
ex 7212 40		
-020		Dipinti, verniciati

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 7212 40 -996	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, da quelli dipinti, verniciati
ex 7212 50 -012	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7212 50 -021	Placcati
ex 7212 50 -997	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, da quelli placcati
ex 7212 60 -013	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7212 60 -022	Rivestiti di metalli
ex 7212 60 -998	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina, da quelli rivestiti di metalli
ex 7213 10 -017	Chiodi per calcestruzzo
ex 7213 10 -992	Diversi dai chiodi per calcestruzzo
7213 20 -009	SA
ex 7213 31 -012	Vergella o bordione
ex 7213 31 -997	Diversi dalla vergella o bordione
ex 7213 39 -016	Vergella o bordione
ex 7213 39 -991	Diversi dalla vergella o bordione
7213 41 -004	SA
ex 7213 49 -017	Vergella o bordione
ex 7213 49 -992	Diversi dalla vergella o bordione
ex 7213 50 -011	Vergella o bordione
ex 7213 50 -996	Diversi dalla vergella o bordione
ex 7214 10 -016	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7214 10 -991	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7214 20 -017	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7214 20 -992	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
7214 30 -009	SA
7214 40 -000	SA
7214 50 -001	SA
ex 7214 60 -011	Di acciai lavorati alla macchina
ex 7214 60 -996	Diversi da quelli di acciai lavorati alla macchina
ex 7215 10 -015	Ad alta resistenza

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 7215 10 -990	Diversi da quelli ad alta resistenza
7215 20 -007	SA
7215 30 -008	SA
7215 40 -009	SA
7215 90 -004	SA
7216 10 -005	SA
7216 21 -009	SA
7216 22 -002	SA
7216 31 -000	SA
7216 32 -003	SA
7216 33 -006	SA
7216 40 -008	SA
7216 50 -009	SA
ex 7216 60 -019	A bassa resistenza
ex 7216 60 -028	Ad alta resistenza
ex 7216 60 -994	Diversi da quelli a bassa resistenza, da quelli ad alta resistenza
ex 7216 90 -012	A bassa resistenza
ex 7216 90 -021	Ad alta resistenza
ex 7216 90 -997	Diversi da quelli a bassa resistenza, da quelli ad alta resistenza
ex 7217 11 -016	A bassa resistenza
ex 7217 11 -025	A alta resistenza
ex 7217 11 -991	Diversi da quelli a bassa resistenza; da quelli ad alta resistenza
ex 7217 12 -019	A bassa resistenza
ex 7217 12 -028	Ad alta resistenza
ex 7217 12 -994	Diversi da quelli a bassa resistenza, da quelli ad alta resistenza
ex 7217 13 -012	A bassa resistenza
ex 7217 13 -021	Ad alta resistenza
ex 7217 13 -997	Diversi da quelli a bassa resistenza, da quelli ad alta resistenza
ex 7217 19 -010	A bassa resistenza

ex 7217 19 -029	Ad alta resistenza
ex 7217 19 -995	Diversi da quelli a bassa resistenza, da quelli ad alta resistenza
ex 7217 21 -017	A bassa resistenza
ex 7217 21 -025	Ad alta resistenza
ex 7217 21 -992	Diversi da quelli a bassa resistenza, da quelli ad alta resistenza
ex 7217 22 -010	A bassa resistenza
ex 7217 22 -029	Ad alta resistenza
ex 7217 22 -995	Diversi da quelli a bassa resistenza, da quelli ad alta resistenza
ex 7217 23 -013	A bassa resistenza
ex 7217 23 -022	Ad alta resistenza
ex 7217 23 -998	Diversi da quelli a bassa resistenza, da quelli ad alta resistenza
ex 7217 29 -011	A bassa resistenza
ex 7217 29 -020	Ad alta resistenza
ex 7217 29 -996	Diversi da quelli a bassa resistenza, da quelli ad alta resistenza
ex 7217 31 -018	A bassa resistenza, di acciai lavorati alla macchina (senza taglio)
ex 7217 31 -027	Ad alta resistenza
ex 7217 31 -993	Diversi da quelli a bassa resistenza, di acciai lavorati alla macchina (senza taglio), da quelli ad alta resistenza
ex 7217 32 -011	A bassa resistenza, di acciai lavorati alla macchina (senza taglio)
ex 7217 32 -020	Ad alta resistenza
ex 7217 32 -996	Diversi da quelli a bassa resistenza, di acciai lavorati alla macchina (senza taglio), da quelli ad alta resistenza
ex 7217 33 -014	A bassa resistenza, di acciai lavorati alla macchina (senza taglio)
ex 7217 33 -023	Ad alta resistenza
ex 7217 33 -999	Diversi da quelli a bassa resistenza, di acciai lavorati alla macchina (senza taglio), da quelli ad alta resistenza
ex 7217 39 -012	A bassa resistenza, di acciai lavorati alla macchina (senza taglio)
ex 7217 39 -021	Ad alta resistenza
ex 7217 39 -997	Diversi da quelli a bassa resistenza, di acciai lavorati alla macchina (senza taglio), da quelli ad alta resistenza
7218 10 -003	SA
7218 90 -001	SA



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

7223 00	-004	SA
ex 7224 10	-013	Di acciai per utensili, di acciai rapidi
ex 7214 10	-998	Diversi da quelli di acciai per utensili, di acciai rapidi
ex 7224 90	-011	Di acciai da costruzione, di larghi piatti, di acciai per cuscinetti a sfere
ex 7224 90	-996	Diversi dagli acciai da costruzione, dai larghi piatti, dagli acciai per cuscinetti a sfere
7225 10	-003	SA
7225 20	-004	SA
ex 7225 30	-014	Di acciai da costruzione, di acciai per cuscinetti a sfere
ex 7225 30	-999	Diversi dagli acciai da costruzione, dagli acciai per cuscinetti a sfere
ex 7225 40	-015	Di acciai da costruzione, di acciai per cuscinetti a sfere
ex 7225 40	-990	Diversi dagli acciai da costruzione, dagli acciai per cuscinetti a sfere
ex 7225 50	-016	Di acciai da costruzione, di acciai per cuscinetti a sfere
ex 7225 50	-991	Diversi dagli acciai da costruzione, dagli acciai per cuscinetti a sfere
ex 7225 90	-010	Di acciai da costruzione, di acciai per cuscinetti a sfere
ex 7225 90	-995	Diversi dagli acciai da costruzione, dagli acciai per cuscinetti a sfere
7226 10	-002	SA
7226 20	-003	SA
ex 7226 91	-012	Di acciai da costruzione, di acciai per cuscinetti a sfere
ex 7226 91	-997	Diversi dagli acciai da costruzione, dagli acciai per cuscinetti a sfere
ex 7226 92	-015	Di acciai da costruzione, di acciai per cuscinetti a sfere
ex 7226 92	-990	Diversi dagli acciai da costruzione, dagli acciai per cuscinetti a sfere
ex 7226 99	-016	Di acciai da costruzione, di acciai per cuscinetti a sfere
ex 7226 99	-991	Diversi dagli acciai da costruzione, dagli acciai per cuscinetti a sfere
7227 10	-001	SA
7227 20	-002	SA
ex 7227 90	-018	Di acciai da costruzione, di acciai per cuscinetti a sfere
ex 7227 90	-993	Diversi dagli acciai da costruzione, dagli acciai per cuscinetti a sfere
7228 10	-000	SA
7228 20	-001	SA

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 7228 30	-011	Di acciai da costruzione, di acciai per cuscinetti a sfere
ex 7228 30	-996	Diversi dagli acciai da costruzione, dagli acciai per cuscinetti a sfere
ex 7228 40	-012	Di acciai da costruzione, di acciai per cuscinetti a sfere
ex 7228 40	-997	Diversi dagli acciai da costruzione, dagli acciai per cuscinetti a sfere
ex 7228 50	-013	Di acciai da costruzione, di acciai per cuscinetti a sfere, di acciai refrattari
ex 7228 50	-998	Diversi dagli acciai da costruzione, dagli acciai per cuscinetti a sfere, dagli acciai refrattari
ex 7228 60	-014	Di acciai da costruzione, di acciai per cuscinetti a sfere, di acciai refrattari
ex 7228 60	-999	Diversi dagli acciai da costruzione, dagli acciai per cuscinetti a sfere, dagli acciai refrattari
7228 70	-006	SA
7228 80	-007	SA
7229 10	-009	SA
7229 20	-000	SA
ex 7229 90	-016	Di acciai da costruzione, di acciai per cuscinetti a sfere
ex 7229 90	-991	Diversi dagli acciai da costruzione, dagli acciai per cuscinetti a sfere
7301 10	-006	SA
7301 20	-007	SA
7302 10	-005	SA
7302 20	-006	SA
7302 30	-007	SA
7302 40	-008	SA
7302 90	-003	SA
7303 00	-003	SA
ex 7304 20	-013	Per la trivellazione
ex 7304 31	-017	Per condotte forzate del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche
ex 7304 39	-011	Per condotte forzate del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche
ex 7304 41	-018	Per condotte forzate del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche
ex 7304 49	-012	Per condotte forzate del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche
ex 7304 51	-019	Per condotte forzate del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche
ex 7304 59	-013	Per condotte forzate del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 7304 90	-010	Per condotte forzate del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche
7305 11	-005	SA
7305 12	-008	SA
ex 7305 19	-018	Tubi a serpentino, saldati
ex 7305 19	-027	Tubi di precisione, saldati
ex 7305 19	-993	Diversi dai tubi a serpentino, saldati, dai tubi di precisione, saldati
7305 20	-003	SA
ex 7305 31	-016	Per condotte forzate del tipo utilizzato per installazione idroelettriche
ex 7305 31	-025	Tubi di precisione, saldati
ex 7305 31	-991	Diversi da quelli per condotte forzate del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche, dai tubi di precisione, saldati
ex 7305 39	-010	Per condotte forzate del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche, tubi a serpentino, saldati
ex 7305 39	-029	Tubi di precisione, saldati
ex 7305 39	-995	Diversi da quelli per condotte forzate del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche, dai tubi a serpentino, saldati, dai tubi di precisione, saldati
ex 7305 90	-019	Per condotte forzate del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche, tubi a serpentino, saldati
ex 7305 90	-028	Tubi di precisione, saldati
ex 7305 90	-994	Diversi da quelli per condotte forzate del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche, dai tubi a serpentino, saldati, dai tubi di precisione, saldati
7306 10	-001	SA
7306 20	-002	SA
ex 7306 30	-012	Tubi a serpentino, saldati
ex 7306 30	-021	Tubi di precisione, saldati
ex 7306 30	-030	Tubi da gas saldati, tubi saldati e flangiati
ex 7306 40	-013	Tubi a serpentino, saldati
ex 7306 40	-022	Tubi di precisione, saldati
ex 7306 40	-031	Tubi da gas saldati, tubi saldati e flangiati
ex 7306 50	-014	Tubi a serpentino, saldati
ex 7306 50	-023	Tubi di precisione, saldati
ex 7306 50	-032	Tubi da gas saldati, tubi saldati e flangiati
ex 7306 60	-015	Tubi a serpentino, saldati

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 7306 90	-018	Tubi di precisione, saldati
7307 11	-003	SA
7307 19	-007	SA
7307 21	-004	SA
7307 22	-007	SA
7307 23	-000	SA
7307 29	-008	SA
7307 91	-001	SA
7307 92	-004	SA
7307 93	-007	SA
7307 99	-005	SA
7308 10	-009	SA
7308 20	-000	SA
7308 30	-001	SA
ex 7308 40	-011	Per puntellature e per casseforme
ex 7308 40	-996	Diversi da quelli per puntellature e per casseforme
7308 90	-007	SA
ex 7309 00	-016	Per usi domestici
ex 7309 00	-991	Diversi da quelli per usi domestici
ex 7310 10	-013	Serbatoi e recipienti simili
ex 7310 10	-998	Diversi dai serbatoi e recipienti simili
ex 7310 21	-017	Scatole
ex 7310 21	-992	Diversi dalle scatole
ex 7310 29	-011	Serbatoi e recipienti simili
ex 7310 29	-996	Diversi dai serbatoi e recipienti simili
7311 00	-002	SA
7312 10	-002	SA
7312 90	-000	SA
7313 00	-000	SA

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

7314 11		
-003	SA	
7314 19		
-007	SA	
7314 20		
-001	SA	
7314 30		
-002	SA	
7314 41		
-006	SA	
7314 42		
-009	SA	
7314 49		
-000	SA	
7314 50		
-004	SA	
7315 11		
-002	SA	
7315 12		
-005	SA	
7315 19		
-006	SA	
7315 20		
-000	SA	
7315 81		
-009	SA	
7315 82		
-002	SA	
7315 89		
-003	SA	
7315 90		
-007	SA	
7316 00		
-007	SA	
ex 7317 00		
-015	Punte (o denti) per cardatrici	
ex 7317 00		
-990	Diversi dalle punte (o denti) per cardatrici	
7318 11		
-009	SA	
7318 12		
-002	SA	
7318 13		
-005	SA	
7318 14		
-008	SA	
7318 15		
-001	SA	
7318 16		
-004	SA	
7318 19		
-003	SA	
7318 21		
-000	SA	
7318 22		
-003	SA	
7318 23		
-006	SA	

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

7318 24 -009	SA
7318 29 -004	SA
7319 10 -005	SA
7319 20 -006	SA
7319 30 -007	SA
7319 90 -003	SA
7320 10 -001	SA
7320 20 -002	SA
7320 90 -009	SA
7321 11 -003	SA
7321 12 -006	SA
7321 13 -009	SA
7321 81 -000	SA
7321 82 -003	SA
7321 83 -006	SA
7321 90 -008	SA
7322 11 -002	SA
7322 19 -006	SA
7322 90 -007	SA
7323 10 -008	SA
7323 91 -009	SA
7323 92 -002	SA
7323 93 -005	SA
7323 94 -008	SA
7323 99 -003	SA
7324 10 -007	SA
7324 21 -001	SA
7324 29 -005	SA
ex 7324 90 -014	Vaschette di scarico e loro accessori

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 7324 90	-999	Diversi dalle vaschette di scarico e loro accessori
7325 10	-006	SA
ex 7325 91	-016	Palle
ex 7325 91	-991	Diversi dalle palle
ex 7325 99	-010	Crogioli
ex 7325 99	-995	Diversi dai crogioli
7326 11	-008	SA
7326 19	-002	SA
7326 20	-006	SA
7326 90	-003	SA
7614 10	-009	SA
7614 90	-007	SA
7616 10	-007	SA
7616 90	-005	SA
8202 10	-003	SA
8306 30	-004	SA
8310 00	-004	SA
8407 10	-004	SA
8409 91	-003	SA
ex 8409 99	-991	Diversi dai pezzi greggi per congegni (di potenza superiore a 132,48 kW)
8413 30	-007	SA
ex 8413 40	-992	Diversi da quelli di potenza superiore a 20 m <sup>3</sup> /h
8413 50	-009	SA
8413 60	-000	SA
ex 8413 70	-995	Diverse da quelle sommerse
ex 8413 81	-999	Diverse dalle pompe di alimentazione per caldaie, termoresistenti, per una pressione terminale di almeno 160 atmosfere in sovrappressione per una portata erogata Q = 300 t/h a temperatura superiore a t = 150 °C e velocità di rotazione superiore a n = 3000; pompe per il trattamento industriale degli oli minerali, che erogano un prodotto di temperatura superiore a 400 °C e di densità superiore a 900 kg/m <sup>3</sup> ; pompe per acqua di ritorno, di portata erogata superiore a Q = 300 t/h; pompe rotative per acque usate (sommerse); pompe a stantuffo tuffante, di portata erogata superiore a Q = 300 m <sup>3</sup> /h; pompe a stantuffo, di altezza di elevazione di H = 500 m o più; pompe per fanghi e per residui, con raccordo di pressione di diametro superiore a 400 mm; pompe di sovralimentazione con condotte di oli minerali; pompe per refrigeranti all'ammoniaca, di portata da 2 a 10 m <sup>3</sup> /h, di altezza di elevazione da 30 a 40 m

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

8413 82		SA
-008		
ex 8413 91		Diverse da quelle per pompe centrifughe sommerse; per le pompe delle
-990		sottovoci 8413 11-017, 8413 40-017 e 8413 81-014
8413 92		SA
-009		
8414 20		SA
-005		
8414 30		SA
-006		
8414 40		SA
-007		
8414 80		Diversi dalle macchine del tipo per filtrare; macchine speciali
-995		
ex 8414 90		Diversi da quelli per macchine del tipo di uso domestico, per macchine
-996		speciali, per macchine delle sottovoci 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 40,
		8414 51-995, 8414 59-999, 8414 60-993, per macchine del tipo per filtrare
8418 21		SA
-004		
8418 22		SA
-007		
8418 29		SA
-008		
8418 30		SA
-002		
8418 40		SA
-003		
ex 8418 91		Per macchine del tipo di uso domestico
-010		
8422 11		SA
-006		
8422 19		SA
-000		
8422 20		SA
-004		
ex 8422 30		Diversi dalle macchine e apparecchi per fabbricare, riempire, incapsulare e
-999		impacchettare le bottiglie di materie plastiche artificiali, di capacità oraria
		minima di almeno 5 000 bottiglie da un litro
8422 40		SA
-006		
ex 8422 90		Diverse da quelle per macchine della sottovoce 8422 30-014
-995		
ex 8426 20		Gru del tipo speciale
-019		
ex 8426 41		Macchine e apparecchi speciali
-014		
ex 8426 49		Macchine e apparecchi speciali
-018		
ex 8428 31		Macchine e apparecchi speciali
-011		
ex 8428 32		Macchine e apparecchi speciali
-014		
ex 8428 33		Macchine e apparecchi speciali
-017		
ex 8428 90		Macchine e apparecchi speciali
-014		
8429 11		SA
-009		



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

8429 19	SA
-003	
ex 8429 40	Compattatori
-027	
ex 8429 51	Per lavori sotterranei (sotto il livello del suolo)
-021	
ex 8429 52	Per lavori sotterranei (sotto il livello del suolo)
-024	
ex 8429 59	Pale meccaniche, escavatori
-025	
8433 11	SA
-002	
8433 19	SA
-006	
8433 20	SA
-000	
8433 30	SA
-001	
8433 40	SA
-002	
8433 52	SA
-009	
8433 53	SA
-002	
8433 59	SA
-000	
8433 60	SA
-004	
8433 90	SA
-007	
8435 10	SA
-007	
8435 90	SA
-005	
ex 8442 50	Caratteri per la stampa, lastre, cliché, cilindri, escluse le pietre litografiche
-010	
ex 8443 11	Macchine per la stampa delle materie tessili; macchine per la stampa delle pelli, della carta da parati, della carta da imballaggio e del linoleum
-018	
ex 8443 12	Macchine per la stampa in offset rotative, a quattro cilindri, di velocità superiore a 20 000 giri al minuto
-011	
ex 8443 19	Macchine per la stampa delle materie tessili; macchine per la stampa delle pelli, della carta da parati, della carta da imballaggio e del linoleum
-012	
ex 8443 21	Macchine per la stampa di materie tessili; macchine per la stampa di pelli, della carta da parati, della carta da imballaggio e del linoleum
-019	
ex 8443 29	Macchine per la stampa delle materie tessili; macchine per la stampa delle pelli, della carta da parati, della carta da imballaggio e del linoleum
-013	
ex 8443 30	Macchine per la stampa delle materie tessili; macchine per la stampa delle pelli, della carta da parati, della carta da imballaggio e del linoleum
-017	
ex 8443 50	Macchine per la stampa delle materie tessili; macchine per la stampa delle pelli, della carta da parati, della carta da imballaggio e del linoleum
-019	
ex 8443 90	Di macchine delle sottovoci 8443 11-018, 8443 19-012, 8443 21-019, 8443 29-013 e 8443 39-017
-013	

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 8458 11	-995	Diversi dai torni paralleli e altri torni verticali
ex 8458 19	-999	Diversi dai torni speciali per tornire gli alberi a gomito; altri torni paralleli e torni verticali
ex 8458 91	-993	Diversi dai torni verticali girevoli e dai torni a revolver; altri torni automatici speciali (inclusi i torni semiautomatici)
ex 8458 99	-997	Diversi dai torni verticali girevoli e dai torni a revolver; altri torni automatici speciali (inclusi i torni semiautomatici)
8470 50	-004	SA
8481 20	-007	SA
8481 30	-008	SA
8481 40	-009	SA
8481 80	-003	SA
8481 90	-004	SA
ex 8482 10	-999	Diversi dai cuscinetti a sfere o a rulli rispondenti alle norme internazionali ISO, di alta precisione, con caratteristiche specifiche (generalmente P6, P5, P4, Sp, UP), ad eccezione dei cuscinetti a sfere a gole profonde con gabbia di diametro inferiore a 150 mm, dei cuscinetti oscillanti per autoallineamento a sfere con gabbia di diametro interno inferiore a 110 mm; cuscinetti silenziosi a sfere o a rulli, dei tipi P006, Cf e Cg, esclusi i cuscinetti a sfere a una fila, a gole profonde, e i cuscinetti a rulli conici di diametro interno inferiore a 70 mm; cuscinetti a sfere ad una fila a gole profonde, delle serie 60, 62 e 63, con giunto metallico o di gomma su una o entrambe le facce e di diametro interno superiore a 70 mm, nonché altri cuscinetti a sfere di qualsiasi dimensione appartenenti ad altre serie; cuscinetti a sfere o a rulli di forma diversa dalla normale e con caratteristiche speciali (generalmente P01, P02, P03, P04, P05 o C1, C2, C3, C4, C5 delle norme ISO e di altri cataloghi), esclusi i cuscinetti a sfere a una sola fila, a gole profonde, di diametro interno inferiore a 150 mm, come pure i cuscinetti oscillanti per autoallineamento a sfere di diametro interno inferiore a 100 mm; cuscinetti a sfere o a rulli, di materiale termoresistente e recanti a tale effetto, una indicazione speciale (generalmente S0, S1, S2, S3 o S4); cuscinetti a sfere o a rulli, con gabbia speciale (per esempio, J, Y, M, F, L, T, TH e TN) o senza gabbia (V); cuscinetti a sfere di alta precisione, appaiati e recanti, a tale effetto, una indicazione speciale; cuscinetti a sfere a quattro punti di appoggio, a una fila, delle serie Q12 e Q13, ad anello interno separato; cuscinetti a sfere o a rulli, di diametro interno inferiore a 10 mm
ex 8482 20	-990	Diversi dai cuscinetti a rulli conici simili della sottovoce 8482 10-014; cuscinetti a rulli a portata migliorata contrassegnata da una lettera supplementare (generalmente C o A e HL), ad eccezione dei cuscinetti a rulli conici di diametro interno inferiore a 110 mm
ex 8482 30	-991	Diversi dai cuscinetti a rulli sferici simili delle sottovoci 8482 10-014 e 8482 20-015
ex 8482 50	-993	Diversi dai cuscinetti a rulli cilindrici simili delle sottovoci 8482 10-014 e 8482 20-015
8482 80	-002	SA
8483 20	-005	SA

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

8483 30		SA
-006		
8483 40		SA
-007		
8483 50		SA
-008		
8483 60		SA
-009		
8483 90		SA
-002		
8508 10		SA
-006		
8508 20		SA
-007		
8508 80		SA
-003		
8509 10		SA
-005		
8509 20		SA
-006		
8509 30		SA
-007		
8509 40		SA
-008		
8509 80		SA
-002		
8511 10		SA
-000		
8511 20		SA
-001		
8511 30		SA
-002		
8511 40		SA
-003		
ex 8511 50		Dinamo
-013		
ex 8511 50		Alternatori
-022		
ex 8511 50		Diversi dalle dinamo e dagli alternatori
-998		
8511 80		SA
-007		
ex 8511 90		Parti dei prodotti delle sottovoci 8511 40 e 8511 50-013
-017		
ex 8511 90		Diverse dalle parti dei prodotti delle sottovoci 8511 40 e 8511 50-013
-992		
8517 10		SA
-004		
8517 20		SA
-005		
8517 30		SA
-006		
8517 40		SA
-007		
8517 81		SA
-004		
8517 82		SA
-007		

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

8517 90		
-002	SA	
8521 10		
-007	SA	
8521 90		
-005	SA	
8524 10		
-004	SA	
8524 21		
-008	SA	
8524 22		
-001	SA	
ex 8525 10		
-012	Apparecchi per la radiodiffusione e la televisione	
ex 8525 10		
-997	Diversi dagli apparecchi per la radiodiffusione e la televisione	
8525 20		
-004	SA	
8525 30		
-005	SA	
8526 10		
-002	SA	
8526 91		
-003	SA	
ex 8526 92		
-990	Diversi da quelli per giocattoli	
8527 19		
-008	SA	
ex 8528 10		
-019	Combinati	
ex 8528 10		
-994	Diversi da quelli combinati; apparecchi riceventi per la televisione a colori (semimontati o smontati)	
ex 8528 20		
-010	Combinati	
8529 10		
-009	SA	
8529 90		
-007	SA	
8534 00		
-000	SA	
8535 10		
-000	SA	
8536 10		
-009	SA	
8536 20		
-000	SA	
8536 30		
-001	SA	
8536 41		
-005	SA	
8536 42		
-008	SA	
ex 8536 50		
-012	Interruttori senza tasto	
ex 8536 50		
-997	Diversi dagli interruttori senza tasto	
8536 61		
-007	SA	

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

8536 69	SA
-001	
8536 90	SA
-007	
ex 8537 10	Quadri di comando
-017	
ex 8537 10	Diversi dai quadri di comando
-992	
ex 8537 20	Quadri di comando
-018	
ex 8537 20	Diversi dai quadri di comando
-993	
ex 8542 11	Commutatori di programma, dispositivi indicatori
-012	
ex 8542 19	Dispositivi optoelettronici
-016	
ex 8544 11	Diversi da quelli isolati con teflon
-995	
ex 8544 19	Diversi da quelli isolati con teflon
-999	
8544 20	SA
-009	
8544 30	SA
-000	
8544 41	SA
-004	
8544 49	SA
-008	
8544 51	SA
-005	
8544 59	SA
-009	
8544 60	SA
-003	
ex 8544 70	Di fibre ottiche gregge
-013	
ex 8544 70	Di fibre ottiche lavorate
-022	
8545 11	SA
-000	
8545 19	SA
-004	
ex 8545 90	Carboni per lampade ad arco e per pile
-014	
8601 10	SA
-006	
8601 20	SA
-007	
8602 10	SA
-005	
8602 90	SA
-003	
ex 8604 00	Diversi dai carri attrezzi per rinalzare la ghiaia e per l'allineamento delle rotaie per strade ferrate
-996	
8605 00	SA
-001	
ex 8702 10	Autobus di potenza di 130-150 CV (95-110 kW), con motore a 6 cilindri a raffreddamento ad acqua, di larghezza di 2 300 mm e di lunghezza pari a 7 200 mm ma non superiore a 7 400 mm. Dazio ridotto al 20 % fino a concorrenza di un contingente doganale di 750 000 USD
-017	

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 8702 10 -992	Diversi dagli autobus di potenza di 130-150 CV (95-110 kW), con motore a 6 cilindri a raffreddamento ad acqua, di larghezza di 2 300 mm e di lunghezza pari a 7 200 mm ma non superiore a 7 400 mm. Dazio ridotto a 20 % fino alla concorrenza di un contingente doganale di 750 000 USD
8702 90 -006	SA
8703 10 -007	SA
ex 8703 21 -010	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di 4 anni o meno, non catalizzati
ex 8703 21 -029	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di 4 anni o meno, catalizzati
ex 8703 21 -038	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di più di 4 anni, non catalizzati
ex 8703 21 -047	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di più di 4 anni, catalizzati
ex 8703 21 -995	Diversi dagli autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di 4 anni o meno, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di 4 anni o meno, catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di più di 4 anni, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di più di 4 anni, catalizzati
ex 8703 22 -013	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di 4 anni o meno, non catalizzati
ex 8703 22 -022	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di 4 anni o meno, catalizzati
ex 8703 22 -031	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di più di 4 anni, non catalizzati
ex 8703 22 -040	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di più di 4 anni, catalizzati
ex 8703 22 -998	Diversi dagli autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di 4 anni o meno, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di 4 anni o meno, catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di più di 4 anni, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di più di 4 anni, catalizzati
ex 8703 23 -016	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di cilindrata pari o inferiore a 1 600 cm <sup>3</sup> e di 4 anni o meno, non catalizzati
ex 8703 23 -025	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di cilindrata pari o inferiore a 1 600 cm <sup>3</sup> e di 4 anni o meno, catalizzati
ex 8703 23 -034	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di cilindrata pari o inferiore a 2 000 cm <sup>3</sup> e di 4 anni o meno, non catalizzati
ex 8703 23 -043	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di cilindrata pari o inferiore a 2 000 cm <sup>3</sup> e di 4 anni o meno, catalizzati
ex 8703 23 -052	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata superiore a 2 001 cm <sup>3</sup> e di 4 anni o meno, non catalizzati

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 8703 23 -061	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata superiore a 2 001 cm <sup>3</sup> e di 4 anni o meno, catalizzati
ex 8703 23 -070	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata pari o inferiore a 1 600 cm <sup>3</sup> e di 4 anni o meno, non catalizzati
ex 8703 23 -089	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata pari o inferiore a 1 600 cm <sup>3</sup> e di più di 4 anni, catalizzati
ex 8703 23 -098	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata da 1 601 a 2 000 cm <sup>3</sup> e di più di 4 anni, non catalizzati
ex 8703 23 -104	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata da 1 601 a 2 000 cm <sup>3</sup> e di più di 4 anni, catalizzati
ex 8703 23 -113	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata superiore a 2 001 cm <sup>3</sup> e di più di 4 anni, non catalizzati
ex 8703 23 -122	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata superiore a 2 001 cm <sup>3</sup> e di più di 4 anni, catalizzati
ex 8703 23 -991	Diversi dagli autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di cilindrata pari o inferiore a 1 600 cm <sup>3</sup> e di 4 anni o meno, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di cilindrata pari o inferiore a 1 600 cm <sup>3</sup> e di 4 anni o meno, catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di cilindrata pari o inferiore a 2 000 cm <sup>3</sup> e di 4 anni o meno, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di cilindrata pari o inferiore a 2 000 cm <sup>3</sup> e di 4 anni o meno, catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata superiore a 2 001 cm <sup>3</sup> e di 4 anni o meno, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata superiore a 2 001 cm <sup>3</sup> e di 4 anni o meno, catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata pari o inferiore a 1 600 cm <sup>3</sup> e di 4 anni o meno, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata non superiore a 1 600 cm <sup>3</sup> e di più di 4 anni, catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata da 1 601 a 2 000 cm <sup>3</sup> e di più di 4 anni, senza catalizzatore; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata da 1 601 a 2 000 cm <sup>3</sup> e di più di 4 anni, catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata superiore a 2 001 cm <sup>3</sup> e di più di 4 anni, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata superiore a 2 001 cm <sup>3</sup> e di più di 4 anni, catalizzati
ex 8703 24 -019	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di 4 anni o meno, non catalizzati
ex 8703 24 -028	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di 4 anni o meno, catalizzati
ex 8703 24 -037	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di più di 4 anni, non catalizzati
ex 8703 24 -046	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di più di 4 anni, catalizzati
ex 8703 24 -994	Diversi dagli autoveicoli per il trasporto di persone e dai camper di 4 anni o meno, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di 4 anni o meno, catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di più di 4 anni, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di più di 4 anni, catalizzati
ex 8703 31 -011	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di 4 anni o meno, non catalizzati
ex 8703 31 -020	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di 4 anni o meno, catalizzati

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 8703 31 -039	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di più di 4 anni, non catalizzati
ex 8703 31 -048	Autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di più di 4 anni, catalizzati
ex 8703 31 -996	Diversi dagli autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di 4 anni o meno, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di 4 anni o meno, catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di più di 4 anni, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone (compresi i camper) di più di 4 anni, catalizzati
ex 8703 32 -014	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata pari o inferiore a 2 000 cm <sup>3</sup> e di 4 anni o meno, non catalizzati
ex 8703 32 -023	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata pari o inferiore a 2 000 cm <sup>3</sup> e di 4 anni o meno, catalizzati
ex 8703 32 -032	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata da 2 001 a 2 500 cm <sup>3</sup> e di 4 anni o meno, non catalizzati
ex 8703 32 -041	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata da 2 001 a 2 500 cm <sup>3</sup> e di 4 anni o meno, catalizzati
ex 8703 32 -050	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata pari o inferiore a 2 000 cm <sup>3</sup> e di 4 anni o meno, non catalizzati
ex 8703 32 -069	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata pari o inferiore a 2 000 cm <sup>3</sup> e di 4 anni o meno, catalizzati
ex 8703 32 -078	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata da 2 001 a 2 500 cm <sup>3</sup> e di 4 anni o meno, non catalizzati
ex 8703 32 -087	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata da 2 001 a 2 500 cm <sup>3</sup> e di 4 anni o meno, catalizzati
ex 8703 32 -999	Diversi dagli autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata pari o inferiore a 2 000 cm <sup>3</sup> e di 4 anni o meno, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata pari o inferiore a 2 000 cm <sup>3</sup> e di 4 anni o meno, catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata da 2 001 a 2 500 cm <sup>3</sup> e di 4 anni o meno, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata da 2 001 a 2 500 cm <sup>3</sup> e di 4 anni o meno, catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata pari o inferiore a 2 000 cm <sup>3</sup> e di 4 anni o meno, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata pari o inferiore a 2 000 cm <sup>3</sup> e di 4 anni o meno, catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata da 2 001 a 2 500 cm <sup>3</sup> e di 4 anni o meno, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di cilindrata da 2 001 a 2 500 cm <sup>3</sup> e di 4 anni o meno, catalizzati
ex 8703 33 -017	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di 4 anni o meno, non catalizzati
ex 8703 33 -026	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di 4 anni o meno, catalizzati
ex 8703 33 -035	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di più di 4 anni, non catalizzati
ex 8703 33 -044	Autoveicoli per il trasporto di persone e camper di più di 4 anni, catalizzati



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 8703 33	-992	Diversi dagli autoveicoli per il trasporto di persone e dai camper di 4 anni o meno, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di 4 anni o meno, catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di più di 4 anni, non catalizzati; autoveicoli per il trasporto di persone e camper di più di 4 anni, catalizzati
8704 10	-006	SA
8704 21	-000	SA
ex 8704 22	-012	Veicoli stradali e fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
ex 8704 22	-997	Diversi dai veicoli stradali e fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate; autocarri per la nettezza urbana di peso da 6 000 kg a 14 000 kg, di potenza da 100 a 300 CV-SAE (73,5-220 kW)
ex 8704 23	-015	Veicoli stradali e fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
ex 8704 23	-990	Diversi dai veicoli stradali e fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 20 tonnellate
8704 31	-001	SA
ex 8704 32	-013	Veicoli stradali e fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
ex 8704 32	-022	Autocarri per la nettezza urbana di peso da 6 000 kg a 14 000 kg, di potenza da 100 a 300 CV-SAE (73,5-220 kW)
ex 8704 32	-998	Diversi dai veicoli stradali e fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate; autocarri per la nettezza urbana di peso da 6 000 kg a 14 000 kg, di potenza da 100 a 300 CV-SAE (73,5-220 kW)
ex 8704 90	-013	Veicoli stradali e fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
ex 8704 90	-022	Autocarri per la nettezza urbana di peso da 6 000 kg a 14 000 kg, di potenza da 100 a 300 CV-SAE (73,5-220 kW)
ex 8704 90	-998	Diversi dai veicoli stradali e fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate; autocarri per la nettezza urbana di peso da 6 000 kg a 14 000 kg, di potenza da 100 a 300 CV-SAE (73,5-220 kW)
ex 8705 90	-030	Veicoli a cingoli (per usi speciali), di peso da 1 800 a 15 700 kg e di potenza da 113 a 187 CV-SAE; veicoli a ruote (per usi speciali), di peso da 5 300 a 11 000 kg e di potenza da 74 a 180 CV-SAE; autocarri di soccorso per aerodromi, di peso da 11 400 a 15 000 kg e di potenza al freno da 600 a 1 000 CV; spazzaneve a soffieria, di peso da 8 700 a 11 400 kg e di potenza da 100 a 300 CV-SAE; dispositivi di soffieria per spazzaneve, di peso da 400 a 4 800 kg; spazzaneve a lama, di peso da 5 300 a 12 500 kg e di potenza da 100 a 300 CV-SAE; veicoli per la nettezza urbana, di peso da 600 a 1 400 kg e di potenza da 100 a 300 CV-SAE; «Scooters» da neve, di peso da 140 a 370 kg e di potenza da 15 a 60 CV-SAE
ex 8706 00	-012	Telai per autobus, di tubi di acciaio quadrati di lunghezza compresa fra 7,2 m e 7,4 m o 10,5 m e 12 m, con motore diesel a raffreddamento ad acqua di potenza da 130 a 260 CV DIN, con cambio di velocità interamente sincronizzato, ad assale rigido, a guida idraulica, con molle a balestra o a sospensione pneumatica e stabilizzatori

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 8706 00 -997	Diversi dai telai per autobus, di tubi di acciaio quadrati di lunghezza compresa fra 7,2 m e 7,4 m o 10,5 m e 12 m, con motore diesel a raffreddamento ad acqua di potenza da 130 a 260 CV DIN, con cambio di velocità interamente sincronizzato, ad assale rigido, a guida idraulica, con molle a balestra o a sospensione pneumatica e stabilizzatori
8707 10 -003	SA
8707 90 -001	SA
ex 8708 10 -996	Diversi da parti e pezzi staccati; per veicoli della sottovoce 8705 92-030; per trattori agricoli e per veicoli stradali o fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
8708 21 -006	SA
ex 8708 29 -994	Diversi da parti e pezzi staccati; per veicoli della sottovoce 8705 92-030; per trattori agricoli e per veicoli stradali o fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
8708 31 -007	SA
ex 8708 39 -995	Diversi da parti e pezzi staccati; per veicoli della sottovoce 8705 92-030; per trattori agricoli e per veicoli stradali o fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
ex 8708 40 -999	Diversi da parti e pezzi staccati; per veicoli della sottovoce 8705 92-030; per trattori agricoli e per veicoli stradali o fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
ex 8708 50 -990	Diversi da parti e pezzi staccati; per veicoli della sottovoce 8705 92-030; per trattori agricoli e per veicoli stradali o fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
ex 8708 60 -991	Diversi da parti e pezzi staccati; per veicoli della sottovoce 8705 92-030; per trattori agricoli e per veicoli stradali o fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
ex 8708 70 -992	Diversi da parti e pezzi staccati; per veicoli della sottovoce 8705 92-030; per trattori agricoli e per veicoli stradali o fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
ex 8708 80 -993	Diversi da parti e pezzi staccati; per veicoli della sottovoce 8705 92-030; per trattori agricoli e per veicoli stradali o fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
ex 8708 91 -997	Diversi da parti e pezzi staccati; per veicoli della sottovoce 8705 92-030; per trattori agricoli e per veicoli stradali o fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
ex 8708 92 -990	Diversi da parti e pezzi staccati; per veicoli della sottovoce 8705 92-030; per trattori agricoli e per veicoli stradali o fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
ex 8708 93 -993	Diversi da parti e pezzi staccati; per veicoli della sottovoce 8705 92-030; per trattori agricoli e per veicoli stradali o fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
ex 8708 94 -996	Diversi da parti e pezzi staccati; per veicoli della sottovoce 8705 92-030; per trattori agricoli e per veicoli stradali o fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 8708 99	-991	Diversi da parti e pezzi staccati; per veicoli della sottovoce 8705 92-030; per trattori agricoli e per veicoli stradali o fuoristrada di peso a pieno carico superiore a 10 tonnellate
8801 10	-002	SA
8801 90	-000	SA
8802 20	-002	SA
8802 30	-003	SA
8802 40	-004	SA
ex 8802 50	-014	Con apparecchi ricetrasmittenti
ex 8802 50	-023	Con apparecchi di misura e di controllo
ex 8802 50	-999	Diversi da quelli con apparecchi ricetrasmittenti; con apparecchi di misurazione e di controllo
ex 8803 90	-017	Parti dei prodotti della voce 8801
ex 8803 90	-026	Parti di questi aeromobili con apparecchi ricetrasmittenti
ex 8803 90	-035	Parti di questi aeromobili con apparecchi di misura e di controllo
ex 8803 90	-992	Diverse dalle parti delle merci della voce 8801; parti di questi aeromobili con apparecchi ricetrasmittenti; parti di questi aeromobili con apparecchi di misura e di controllo
8901 10	-005	SA
8901 20	-006	SA
8901 30	-007	SA
8901 90	-003	SA
8903 10	-003	SA
8903 91	-004	SA
8903 92	-007	SA
8903 99	-008	SA
8904 00	-001	SA
ex 8905 10	-010	Pontoni-gru
ex 8905 10	-995	Diversi dai pontoni-gru
8905 20	-002	SA
8905 90	-009	SA
8906 00	-009	SA
8907 10	-009	SA

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

8907 90	-007	SA
9004 90	-004	SA
ex 9007 11	-015	Con apparecchi di registrazione del suono
ex 9007 11	-990	Diversi da quelli con apparecchi di registrazione del suono
ex 9007 19	-019	Con apparecchi di registrazione del suono
ex 9007 19	-994	Diversi da quelli con apparecchi di registrazione del suono
9007 21	-007	SA
9007 29	-001	SA
ex 9007 91	-013	Per cineprese comportanti apparecchi di registrazione del suono
ex 9007 91	-998	Diverse da quelle per cineprese comportanti apparecchi di registrazione del suono
9007 92	-007	SA
9018 41	-005	SA
ex 9018 49	-993	Diverse dalle poltrone per dentisti comportanti apparecchi per l'odontoiatria
9018 50	-003	SA
ex 9018 90	-016	Elettroencefalografi; apparecchi di elettroterapia a microonde
ex 9018 90	-991	Diversi dagli elettroencefalografi; apparecchi di elettroterapia a microonde
ex 9026 10	-026	Per misurare e controllare il livello dei liquidi
ex 9027 10	-991	Diversi da quelli elettronici
ex 9027 90	-999	Diversi dalle parti e accessori dei prodotti della sottovoce 9027 10-991; parti ed accessori dei prodotti della sottovoce 9027 20-999; parti ed accessori di apparecchi elettronici, compresi i microtomi
9302 00	-006	SA
9303 10	-006	SA
9303 20	-007	SA
9303 30	-008	SA
9304 00	-004	SA
9305 10	-004	SA
9305 21	-008	SA
9305 29	-002	SA
ex 9305 90	-011	Di gomma (diversa all'ebanite)

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 9305 90 -020	Di pelli o di composti di pelli
ex 9305 90 -039	Di materie tessili
ex 9305 90 -996	Diversi da quelli di gomma (diversa all'ebanite); di pelli o di composti di pelli; di materie tessili
9306 10 -003	SA
9306 21 -007	SA
9306 29 -001	SA
9306 30 -005	SA
9306 90 -001	SA
9307 00 -001	SA
9401 10 -001	SA
9401 20 -002	SA
9401 30 -003	SA
9401 40 -004	SA
9401 50 -005	SA
9401 61 -009	SA
9401 69 -003	SA
9401 71 -000	SA
9401 79 -004	SA
ex 9401 80 -017	Di pietre
ex 9401 80 -992	Diversi da quelli di pietre
9402 10 -000	SA
9402 90 -008	SA
9403 10 -009	SA
ex 9403 20 -019	Armadi da toilette
ex 9403 20 -994	Diversi dagli armadi da toilette
9403 30 -001	SA
9403 40 -002	SA
9403 50 -003	SA
ex 9403 60 -013	Armadi da toilette

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 9403 60	-998	Diversi dagli armadi da toilette
9403 70	-005	SA
ex 9403 80	-015	Di pietre
ex 9403 80	-990	Diversi da quelli di pietre
9403 90	-007	SA
ex 9405 10	-016	Di legno, di metallo, di vetro, di materiale da intreccio
ex 9405 10	-025	Proiettori
ex 9405 10	-991	Diversi da quelli di legno, di metallo, di vetro, di materiale da intreccio; proiettori
ex 9405 20	-017	Di legno, di metallo, di vetro, di materiale da intreccio
ex 9405 20	-992	Diversi da quelli di legno, di metallo, di vetro, di materiale da intreccio
ex 9405 40	-019	Di legno, di metallo, di vetro, di materiale da intreccio
ex 9405 40	-994	Diversi da quelli di legno, di metallo, di vetro, di materiale da intreccio; proiettori
ex 9405 50	-010	Di legno, di metallo, di vetro, di materiale da intreccio
ex 9405 50	-995	Diversi da quelli di legno, di metallo, di vetro, di materiale da intreccio
ex 9406 00	-014	Di legno, di ferro
ex 9406 00	-999	Diversi da quelli di legno, di ferro
9502 10	-003	SA
9502 91	-004	SA
9502 99	-008	SA
ex 9601 10	-016	Avorio
ex 9601 10	-025	Lavori di avorio
ex 9601 90	-014	Tartaruga
ex 9601 90	-023	Madreperla o osso
ex 9601 90	-032	Lavori di madreperla o osso
ex 9601 90	-999	Diversi da quelli di tartaruga; di madreperla o osso; lavori di madreperla o osso
ex 9602 00	-014	Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate; cera goffrata per alveari e capsule di gelatina
ex 9602 00	-023	Lavori di materie vegetali o minerali da intaglio
ex 9602 00	-999	Diversi dalle materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate; cera goffrata per alveari e capsule di gelatina; lavori di materie vegetali o minerali da intaglio

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

9603 10		
-005	SA	
9603 30		
-007	SA	
9603 40		
-008	SA	
9603 50		
-009	SA	
ex 9603 90		
-012	Scope meccaniche per l'impiego a mano; teste preparate per oggetti di spazzolificio	
ex 9603 90		
-997	Diversi dalle scope meccaniche per l'impiego a mano; teste preparate per oggetti di spazzolificio	
9608 10		
-000	SA	
9608 20		
-001	SA	
9608 31		
-005	SA	
9608 39		
-009	SA	
9608 40		
-003	SA	
9608 50		
-004	SA	
9608 60		
-005	SA	
9609 10		
-009	SA	
9609 20		
-000	SA	
ex 9609 90		
-016	Pastelli e carboncini	

ALLEGATO VIa

## Elenco dei prodotti sottoposti a licenza d'importazione

Codice ungherese	Designazione delle merci
11-1	Carbone
11-5	Combustibili concentrati o compressi
12-1	Minerali di ferro
12-60-000	Bauxite
13-15-900	Altre pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) (esclusi i diamanti industriali)
13-71-000	Ghiaia
21-12-000	Metalli in pellets
21-13-000	Agglomerati
23-9	Metalli preziosi e leghe
ex 29	Coltelli, posate e stoviglie di metalli preziosi
29-71-1	Monete, placchette commemorative e stemmi di metalli preziosi (sono escluse le monete aventi corso legale)
29-80-000	Armi
29-90-000	Munizioni, esplosivi
32-90-000	Armi da artiglieria, escluso l'equipaggiamento speciale
41-32	Autoveicoli per il trasporto di persone
41-6	Aeromobili
41-80-000	Veicoli speciali
41-90-000	Aeromobili speciali, veicoli a cuscino d'aria speciali e mezzi di sbarco
44-12-100	Apparecchi telefonici generali LB, CB
44-12-200	Apparecchi telefonici speciali
44-12-300	Apparecchi telefonici del tipo a gettoni
44-12-400	Apparecchi telefonici in serie
44-12-800	Altre macchine per l'automazione di apparecchi telefonici
44-13-310	Centrali telefoniche private con commutazione automatica
44-13-320	Centrali telefoniche urbane con commutazione automatica
44-13-330	Centrali telefoniche rurali
44-13-500	Centrali telefoniche elettroniche
44-13-900	Altre centrali telefoniche
44-14-230	Apparecchiature per le telecomunicazioni, coassiali
44-14-290	Altre apparecchiature a frequenza portante
44-14-900	Altre apparecchiature per le telecomunicazioni
44-21-100	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione per onde corte e medie
44-21-200	Apparecchi trasmettenti VHF
44-21-300	Apparecchi trasmettenti per la televisione
44-21-400	Apparecchi ripetitori
44-22-000	Radiotrasmettenti speciali
44-23-900	Altra apparecchiatura ricetrasmittenti
44-24-100	Apparecchiatura UHF, con canale lungo
44-24-200	Apparecchiatura UHF, con canale medio
44-24-300	Apparecchiatura UHF, con canale alto



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice ungherese	Designazione delle merci
44-24-900	Altre apparecchiature a microonde
44-29-000	Altri dispositivi e apparecchi di telecomunicazioni, senza fili
44-32-100	Apparecchiature da studio per la trasmissione del suono
44-90-000	Prodotti di telecomunicazioni speciali
46-75-100	Registratori di cassa, anche contabili
46-75-200	Registratori di cassa per posizioni collettive e singole
46-75-300	Registratori di cassa speciali
46-75-400	Registratori di cassa combinato con sistemi di sconto
46-75-500	Registratori di cassa del tipo macchine per l'elaborazione di dati
46-75-900	Altri registratori di cassa e sistemi di apparecchiature di registratori di cassa
46-79-000	Altra apparecchiatura d'amministrazione
47-90-001	Strumenti speciali
51-22-130	Fosfogeno
ex 51-33-900	Ossicloruro di fosforo
51-35-100	Fluoruro di idrogeno
ex 51-65-100	Solfuro di sodio
ex 51-66-100	Fluoruro di ammonio idrogenato, fluoruro di potassio, fluoruro di potassio idrogenato, fluoruro di sodio
ex 51-66-200	Tricloruro di arsenico
ex 51-67-100	Cloruro di cianogeno, cianuro di idrogeno, cianuro di potassio e cianuro di sodio
51-80-000	Materiali fissili radioattivi, isotopi
ex 51-94-000	Tricloruro di fosforo, cloruro di uronile, pentacloruro di fosforo
ex 51-95-000	Pentasolfuro di fosforo
51-99-000	Cascami per il riciclaggio di prodotti chimici inorganici
52-13-118	Derivati saturi del freon e dell'alone
ex 52-13-119	Cloruro di etanolo
ex 52-14-190	Diethyl-etanol-ammina, diisopropil-beta-amminoetan-tiolo, diisopropil-beta-ammino-etanolo, cloruro di diisopropil-beta-amminoetil, diisopropilammina, dimetilammina, idrocloruro di dimetilammina, trietanolammina
ex 52-14-790	Tricloronitrometano
ex 52-14-800	Dimetil-metil-fosfonato, fosfito di dimetil-idrogenuro, dicloruro di metilfosfonile, difluoruro di metilfosfonile, tioglicole, fosfito di trimetile, fosfonato dietilete, fosfonato dietil-metile, dietil-N,N-dimetil-fosforoamidato, fosfito di dieile, fosfonato di dimetil-etile, O-etil-2-diisopropil-ammino-etil-metilfosfonito (QL), dicloruro di etil-fosfonile, difluoruro di etilfosfonile, cloruro di metilfosfonile, difluoruro di metilfosfonile, fosfito di trietile
ex 52-22-42	Fenil-1; propanon-2
ex 52-25-190	Acido antranile
ex 52-23-190	Acido fenilacetico
52-12-581	Anidride acidaceica
ex 52-12-340	Etere etilico
ex 52-35-900	Piperidina
ex 52-23-190	Acido benzilico, metil-benzilato
ex 52-35-900	3-idrossi-1-metilpiperidina
ex 52-36-900	Pinacolone, alcole pinacolo, 3-chinoclidinolo, 3-chinoclidinone
53-11-200	Aminoacidi
53-12	Alcaloidi

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice ungherese	Designazione delle merci
53-30-001	Medicinali preparati, per uso umano, escluse le preparazioni sierobatteriologiche
53-41-000	Siero umano
53-44-000	Concentrati di vitamine
53-5	Altre preparazioni per usi medici
53-61-000	Prodotti odontoiatrici
53-81-000	Preparazioni per l'alimentazione umana, preparate
53-90-000	Prodotti speciali dell'industria farmaceutica
54-21-310	Coke da ardere
54-26-000	Carboncini
56-19-000	Cascami della lavorazione della gomma
56-80-000	Prodotti speciali della lavorazione della gomma
57-00-000	Prodotti speciali delle materie plastiche
ex 57-19	MDI
57-29-000	Cascami di materiali di base provenienti dalla lavorazione delle materie plastiche
57-41-000	Materie plastiche termoplastiche
57-42-000	Materie plastiche termoindurenti
57-43-900	Altre materie plastiche
57-91-000	Fibre fini ottenute mediante separazione
57-98-000	Cascami provenienti dalla produzione di fibre sintetiche
57-99-000	Cascami provenienti dalla lavorazione delle materie plastiche
58-10-000	Agenti ammorbidenti e sciacquanti
58-2	Agenti detersivi per lavastoviglie
58-3	Saponi
59-00-000	Altri prodotti speciali dell'industria chimica
59-26	Esplosivi industriali e materiale pirotecnico
59-80-000	Polveri da sparo, esplosivi, prodotti pirotecnici
62	Prodotti di case prefabbricate
63-25-000	Prodotti di legno per l'agricoltura
63-27-000	Prodotti di legno per la scuola e per l'ufficio
63-28	Prodotti di legno per uso domestico
64	Prodotti di mobilifici
65-53-100	Quaderni
65-54-300	Rotoli di carta per ufficio, per usi tecnici e per usi commerciali
65-81-000	Sostanza liquida di solfito esaurito
66-63-100	Francobolli
67-61	Valigie, cartelle, borse per documenti, portafogli di cuoio
67-62-000	Borse di vario tipo
67-63-000	Articoli vari di piccole dimensioni
67-64-000	Altri articoli di fantasia, in cuoio
67-65-000	Berretti confezionati e accessori per l'abbigliamento in cuoio
67-70-000	Oggetti per usi tecnici e di altro genere, in cuoio, confezionati
67-81-000	Sottoprodotti dell'industria della pelletteria e della pellicceria

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice ungherese	Designazione delle merci
67-82-000	Cascami dell'industria della pelletteria e della pellicceria
67-91-000	Altri prodotti dell'industria della pelletteria
68-1	Calzature di cuoio o di materiale di sostituzione del cuoio
68-2	Pantofole
68-3	Calzature di gomma
68-4	Calzature di plastica
68-80-000	Cascami dell'industria calzaturiera
69-3	Minuterie e altre minuterie di fantasia per vestiti e accessori per fumatori
69-40-000	Articoli per la scrittura
69-51-230	Armi varie per la pratica dello sport
69-52-710	Dischi per elettrofoni
69-52-791	Nastri preparati per la registrazione registrati
69-52-792	Nastri magnetici
69-6	Spazzole e pennelli per artisti, spazzole per imbiancare, scope
69-7	Lavori di vimini
69-92	Articoli in materiali da intaglio
69-94	Oggetti d'arte, collezioni, antichità
69-95	Oggetti dell'arte popolare e delle arti applicate
69-98-000	Combustibili misti di residui agricoli e industriali
69-99-250	Accessori per il teatro destinato a istituti
69-99-252	Accessori e parti di macchine per giochi d'azzardo
69-99-320	Articoli vari di origine vegetale o animale
69-99-330	Residui industriali da riciclare
73-92-000	Tessuti impregnati, laminati

In relazione all'elenco di prodotti soggetti a licenze d'importazione di cui al presente allegato viene stabilito quanto segue:

- 1) Tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1997, l'Ungheria abolirà le restrizioni quantitative sulle importazioni provenienti dalla Comunità di prodotti ancora soggetti a tali restrizioni al 31 dicembre 1994, per un ammontare pari al 40 % di tali importazioni in Ungheria provenienti dalla Comunità sulla base delle ultime statistiche annuali disponibili.
- 2) Tra il 1° gennaio 1998 e entro e non oltre il 31 dicembre 2000 l'Ungheria abolirà tutte le restrizioni quantitative residue.
- 3) A seguito delle discussioni di carattere tecnico tra le parti, l'Ungheria convertirà, quanto prima e in ogni caso entro la fine del 1992, nel codice del sistema armonizzato (SA) i prodotti elencati nel presente allegato. Le cifre commerciali relative al 1993 e agli anni successivi si baseranno sui codici SA e, successivamente, una volta adottata, sulla nomenclatura combinata.
- 4) Su richiesta della Comunità, entro il 1993 l'Ungheria aprirà dei massimali quantitativi per prodotti specifici importati dalla Comunità ancora soggetti a licenze di importazione, relativamente ai quali siffatti massimali non sono stati fissati nell'allegato VII. Tali quantitativi o importi saranno aumentati annualmente del 10 %, riesaminati dal Consiglio di associazione e adeguati in caso di considerevole aumento del consumo interno in Ungheria, allo scopo di migliorare l'accesso al mercato per la Comunità.

ALLEGATO VIb

1. L'Ungheria aprirà i seguenti massimali per prodotti provenienti dalla Comunità nel 1992 (escluso il TPP):
- |   |                |
|---|----------------|
| — autoveicoli per il trasporto di persone (870321-870333 della nomenclatura doganale ungherese) | 50 000 unità   |
| — detersivi ed altri prodotti chimici per la casa (*)   | 8 000 000 USD  |
| — mobili (**)   | 30 000 000 USD |
| — calzature (**)  | 25 000 000 USD |
| — prodotti farmaceutici (**)  | 40 000 000 USD |
| — gioielleria, oggetti di metallo prezioso (**)   | 7 000 000 USD  |
| — varie (**)  | 50 000 000 USD |
2. Questi quantitativi o importi saranno aumentati annualmente del 10 %, fino alla soppressione totale delle restrizioni quantitative applicate a questi prodotti. Tuttavia, il tasso di aumento per gli autoveicoli per il trasporto di persone sarà del 7 %.
3. Questi quantitativi o importi saranno riesaminati dal Consiglio di associazione nel 1993, e successivamente su base annuale e adeguati in caso di considerevole aumento del consumo interno in Ungheria, allo scopo di migliorare l'accesso al mercato per la Comunità.

(\*) I prodotti che rientrano in queste categorie sono specificati in allegato. Le specificazioni saranno espresse nel codice SA entro il 31 dicembre 1992.

(\*\*) In seguito ai colloqui di carattere tecnico con la Comunità, l'Ungheria potrebbe aprire dei contingenti.

Allegato all'ALLEGATO V1b

## Autoveicoli per il trasporto di persone

4132	
<b>Detersivi e altri prodotti chimici per la casa</b>	
5810000	Preparazioni per il prelavaggio e lo sciacquo
5822100	Polvere da bucato
5822300	Detersivi in forma pastosa
5822500	Detersivi o liquidi da bucato
5822600	Detersivi liquidi per stoviglie
5822700	Detersivi liquidi
5822800	Detersivi in polvere da bucato
5831000	Sapone da bucato
5832000	Sapone da toilette
5833000	Sapone da barba
5836000	Sapone liquido
<b>Mobili</b>	
6410110	Camere da letto, d'epoca
6410120	Camere da letto, moderne
6410210	Sale da pranzo, d'epoca
6410220	Sale da pranzo, moderne
6410310	Mobili per monolocali, d'epoca
6410320	Mobili per monolocali, moderni
6410410	Arredamenti per studio, d'epoca
6410420	Arredamenti per studio, moderni
6410510	Altri insieme di mobili, d'epoca
6410520	Altri insieme di mobili, moderni
6411010	Armadi-guardaroba lucidati, d'epoca
6411020	Armadi-guardaroba lucidati, moderni
6412010	Tavoli lucidati, d'epoca
6412020	Tavoli lucidati, moderni
6413010	Mobili per sedersi, lucidati, d'epoca
6413020	Mobili per sedersi, lucidati, moderni
6414000	Sommier, lucidati
6415010	Mobili a elementi complementari, lucidati, d'epoca
6415020	Mobili a elementi complementari, lucidati, moderni
6419000	Altri mobili lucidati
6420100	Mobili da cucina
6420200	Altri insieme di mobili
6421000	Armadi-guardaroba colorati
6422000	Tavoli colorati
6423000	Mobili per sedersi colorati
6424000	Sommier, colorati
6425000	Mobili a elementi complementari, colorati
6429000	Altri mobili colorati

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

6430010	Insieme di mobili imbottiti, d'epoca
6430020	Insieme di mobili imbottiti, moderni
6430030	Insieme di mobili di metallo imbottiti
6431010	Mobili per sedersi imbottiti, d'epoca
6431020	Mobili per sedersi imbottiti, moderni
6431200	Poltrone imbottite, moderne
6432010	Sommier imbottiti, d'epoca
6432020	Sommier imbottiti, moderni
6440000	Mobili di vimini
6450100	Insieme di mobili in metallo
6450910	Insieme di mobili da campeggio
6451000	Armadi-guardaroba di metallo
6452400	Tavoli di metallo
6452910	Tavoli pieghevoli
6453000	Mobili per sedersi di metallo
6453010	Poltrone da lavoro con struttura di metallo
6453910	Mobili per sedersi pieghevoli
6454000	Sommier di metallo
6454910	Sommier pieghevoli
6455000	Mobili a elementi complementari di metallo
6459000	Altri mobili di metallo o con struttura di metallo
5463000	Mobili per sedersi di materie plastiche
6465000	Mobili a elementi complementari di materie plastiche
6471000	Scaffali di legno
6472000	Scaffali di metallo
6473000	Scaffali di altro materiale
6474000	Altri articoli per arredamento
6481000	Oggetti lettereschi
6482000	Materassi imbottiti
6483000	Cuscini da poltrona
6490000	Altri articoli del settore arredamento

## Calzature

6811100	Scarponi da uomo
6811200	Scarponi da uomo, stringati
6811300	Scarpe da uomo
6811400	Scarpe da uomo, da passeggio
6811900	Altre calzature da uomo
6812100	Suvali da donna
6812300	Scarpe da donna
6812400	Scarpe da donna, da passeggio
6812900	Altre calzature da donna
6813300	Scarpe da bambino
6813400	Scarpe da bambino, da passeggio
6814100	Suvali da ragazzo
6814300	Scarpe da ragazzo
6814400	Scarpe da ragazzo, per passeggio

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

6815300	Scarpe da ragazza
6815400	Scarpe da ragazza, per passeggio
6816000	Calzature per neonati
6821000	Pantofole da uomo
6822000	Pantofole da donna
6823000	Pantofole da bambino
6829000	Altre pantofole
6830300	Scarpe da ginnastica
6831000	Calzature da uomo, di gomma
6832000	Calzature da donna, di gomma
6833000	Calzature da bambino, di gomma
6841300	Calzature da uomo, di materia plastica
6842300	Calzature da donna, di materia plastica
6843100	Suvali da bambino, di materia plastica
6843300	Scarpe da bambino, di materia plastica
<b>Prodotti farmaceutici</b>	
53	
<b>Gioielli, oggetti in metalli preziosi</b>	
2932100	Servizi da tavola (coltelleria, vasellame), di metalli preziosi
6931110	Articoli di oro massiccio
6931120	Oggetti d'oro
6931130	Articoli di metalli preziosi, usati
6931210	Articoli di argento massiccio
6931220	Oggetti d'argento
6931230	Articoli d'argento, usati
6931240	Lavori di oreficeria
6931400	Oggetti di metalli preziosi, anche placcati
6931500	Lavori di pietre preziose
6931800	Lavori di pietre preziose e di pietre sintetiche
6932000	Oggetti di gioielleria per abiti
6933100	Lavori di metalli preziosi
<b>Varie</b>	
6327000	Materiale scolastico, forniture per ufficio, articoli di legno
6328000	Articoli da casa in legno
6553100	Quaderni
6761100	Valigie
6761200	Cartelle scolastiche
6761300	Cartelle
6762000	Borse e borsette
6763000	Articoli vari di piccole dimensioni
6764000	Altri articoli di fantasia in cuoio
6765000	Berretti di cuoio confezionati e accessori per l'abbigliamento
6933200	Articoli di fantasia, in metallo

---

6933210	Accendisigari
6933300	Articoli di fantasia, in legno
6933400	Articoli di fantasia, in osso
6933500	Articoli di fantasia, di materiale plastico
6933900	Altri articoli di fantasia e accessori per fumatori
6940000	Articoli per la scrittura
6952710	Dischi
6952791	Nastri da registrazione, preregistrati
6952792	Nastri magnetici preregistrati
6971000	Articoli di canna
6972000	Articoli di vimini
6973000	Articoli di cortecchia
6974000	Lavori in giunco
6975000	Paglia intrecciata
6976000	Articoli di rafia
6977000	Articoli di rafia artificiale
6979000	Altri lavori di vimini
6992300	Articoli di avorio
6992900	Altri prodotti in materiale da intaglio
6995110	Lavori a picco punto
6995120	Lavori a gros point
6995200	Bambole in costume nazionale

---



## ALLEGATO VII

## Merci di cui all'articolo 17

1. *Merci per le quali la Comunità mantiene una componente agricola nell'imposizione*

Codice NC	Designazione delle merci
2905 43	Mannitolo
2905 44	D-Glucitolo (sorbitolo)
ex 3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809 10	Bozzime preparate ed appretti a base di sostanze amidacee
3823 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

2. *Merci per le quali l'Ungheria può mantenere una componente agricola nell'imposizione*

Codice della tariffa doganale ungherese	Designazione delle merci
2905 43 007	Mannitolo
2905 44 000	D-Glucitolo (sorbitolo)
3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809 10 009	Bozzime preparate ed appretti a base di sostanze amidacee
3823 60 004	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO VIII<sup>a</sup>

## Elenco dei prodotti di cui all'articolo 20 paragrafo 2 (\*)

I prodotti elencati nel presente allegato fruiscono di una riduzione del 50 % del prelievo.

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
		in tonnellate				
0207 10 51 0207 10 55 0207 23 11 0207 10 59 0207 23 19	Anatre	700	780	850	910	970
0207 39 55 0207 43 15  0207 39 73 0207 43 53  0207 39 77 0207 43 63	Pezzi di anatre, disossati, freschi, refrigerati o congelati  Petti e pezzi di anatre, disossati, freschi, refrigerati o congelati  Cosce e pezzi di anatre, disossati, freschi, refrigerati o congelati	700	780	850	910	970
0207 10 71 0207 23 51 0207 10 79 0207 23 59  0207 39 53 0207 43 11  0207 39 61 0207 43 23  0207 39 65 0207 43 31  0207 39 67 0207 43 41  0207 39 71 0207 43 51  0207 39 75 0207 43 61  0207 39 81 0207 43 71	Oche       Ali intere, con o senza punta, di oche, fresche, refrigerate o congelate  Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali, di oche, fresche, refrigerate o congelate     Paltò di oca, freschi, refrigerati o congelati	12 600	13 800	15 000	16 100	17 300
0210 11 11 0210 12 11 0210 19 40 0210 19 51	Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia: — Prosciutti e loro pezzi — Pancette (ventresche) e loro pezzi — Lombate e loro pezzi — altre, disossate	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500
1601 00 91	Salsicce e salami, stagionati	4 400	4 800	5 200	5 600	6 000
1602 49 15 1602 49 19	Conserve di carni della specie suina domestica	220	240	260	280	300

Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora siano riportati codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ALLEGATO VIIIb

## Elenco dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 2 (\*)

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota %
0101 19 10	Cavalli vivi, da macello (*)	esenzione
0101 19 90	Altri	12
0203 11 90 0203 12 90 0203 19 90 0203 21 90 0203 22 90 0203 29 90	Carni della specie suina, fresche o refrigerate, diversa da quella domestica	esenzione
0206 29 99	Fratraglie commestibili di animali della specie bovina	2
0206 80 91 0206 90 91	Fratraglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca	5
0207 31 00 0207 50 10	Fegati grassi di oche o di anatre	esenzione (*)
0208 10 10	Altre carni e frattaglie commestibili, di conigli domestici	7
0208 10 90 0208 20 00	Diverse da quelle di conigli domestici Cosce di rane	esenzione
0208 90 10	Di piccioni domestici	5
0208 90 30	Di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri	esenzione
0409 00 00	Miele naturale	25
0602 40 90	Rosai, anche innestati	6
0602 99 30 0602 99 45 0602 99 49 0602 99 59 ex 0602 99 70 0602 99 91 ex 0602 99 99	Alberi e arbusti, esclusi quelli da frutto o da bosco; altre piante vive, tagliate e radicate, escluse la iucca e le cactee non piantate in vasi, tini, scatole e simili	12
ex 0602 99 70 ex 0602 99 99	Iucca e cactee, non piantate in vasi, tini e simili	8
0603 90 00	Fiori recisi	7
ex 0604 10 90 0604 91 10 0604 91 90 0604 99 10	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: freschi	7 7 7 2
0706 90 30	Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia)	7

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota %
0707 00 19	Cetrioli, freschi o refrigerati (dal 16 maggio al 31 ottobre)	16
ex 0709 20 00	Altri ortaggi, freschi o refrigerati: Asparagi, dal 1° ottobre al 31 gennaio	12
0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	esenzione
0710 80 59	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , esclusi i peperoni dolci	5
0711 40 00	Cetrioli e cetriolini	12
0711 90 10	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , esclusi i peperoni dolci	5
0712 20 00	Cipolle	8
ex 0712 90 90	Barbaforte o Cren ( <i>Cochlearia armoracia</i> )	esenzione
0713 10 90	Legumi da granella secchi	2
0713 33 90	Fagioli delle specie <i>Phageolus</i> e vigna, diversi da quelli da semina	esenzione
ex 0809 20 10	Marasche ( <i>prunus cerasus</i> ), fresche, dal 1° maggio al 15 luglio	11 (*)
ex 0809 20 90	Marasche ( <i>prunus cerasus</i> ), fresche, dal 16 luglio al 30 aprile	11
0809 40 90	Prugnote	7
0810 20 10	Lamponi (*)	9
0810 30 10	Ribes nero, fresco (*)	9
0810 30 30	Ribes rosso, fresco (*)	9
0810 30 90	Altre bacche (*)	5
0811 10 90	Fragole (*)	13
ex 0811 20 19	Lamponi, con tenore, in peso, di zucchero non superiore a 13 % (*)	18
0811 20 31	Lamponi (*)	14
0811 20 39	Ribes nero (*)	10
0811 20 51	Ribes rosso (*)	10

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota %
0904 20 90	Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta	4
1519 11 00	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: Acido stearico	esenzione
1519 30 00	Alcoli grassi industriali	5
1520	Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose	esenzione
1602 20 10	Fegati di oca o di anatra	11
ex 1602 90 31	Selvaggina	8
ex 1602 90 31	Conigli	14
1702 50 00	Fruttosio e maltosio chimicamente puro	esenzione
2001 90 20	Frutta del genere Capsicum, diverse dai peperoni dolci e dai pimenti	5
2005 90 10	Frutta del genere Capsicum	5
2007 99 10	Puree e paste di prugne (*)	24
2007 99 31	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di ciliege	25
ex 2007 99 39	Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 % Frutta comprese nelle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananassi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30 e 0810 90 80	8
ex 2007 99 90	Altre Frutta comprese nelle voci 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananassi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30 e 0810 90 80	8
2008 60 61	Ciliege marasche ( <i>Prunus cerasus</i> ), con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	18
2009 70 30	Succhi di mele, con densità non superiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C: — di valore superiore a 8 ecu per 100 kg peso netto, con aggiunta di zuccheri	12
2009 70 93	— di valore non superiore a 8 ecu per 100 kg peso netto, con tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 30 %	
2009 70 99	— senza aggiunta di zuccheri	

(\*) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora siano riportati codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(†) La classificazione in questo codice NC è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni della Comunità in materia.

(‡) Non si applica il prelievo agricolo.

(§) Dazio minimo applicabile: riscossione minima di 2,2 ecu/100 kg peso netto.

(¶) Fatù salvi gli accordi sul prezzo minimo d'importazione, allegati al presente documento.

Allegato all'ALLEGATO VIIIb**Accordo sul prezzo minimo d'importazione di talune frutta molli destinate alla trasformazione**

1. I prezzi minimi d'importazione per i seguenti prodotti sono stabiliti per ogni campagna di commercializzazione:

0810 20 10	Lamponi
0810 30 10	Ribes nero
0810 30 30	Ribes rosso
0810 30 90	Altre bacche
0811 10 90	Fragole
ex 0811 20 19	Lamponi
0811 20 31	Lamponi
0811 20 39	Ribes nero
0811 20 51	Ribes rosso

I prezzi minimi d'importazione sono stabiliti dalla Comunità di concerto con l'Ungheria, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi, dei quantitativi importati e dell'andamento del mercato comunitario.

2. I prezzi minimi d'importazione sono applicati in conformità dei seguenti criteri:

- nei singoli trimestri di ogni campagna di commercializzazione il valore medio unitario di ciascun prodotto elencato nel paragrafo 1, importato nella Comunità, non deve essere inferiore al prezzo minimo d'importazione di tale prodotto.
- In ciascun periodo di due settimane il valore medio unitario dei singoli prodotti elencati nel paragrafo 1, importati nella Comunità, non può essere inferiore al 90 % del prezzo minimo d'importazione di tali prodotti, purché il quantitativo importato durante lo stesso periodo non sia inferiore al 4 % delle importazioni normali annue.

3. Qualora uno di questi criteri risulti non soddisfatto, la Comunità può adattare disposizioni affinché il prezzo minimo d'importazione sia rispettato per ciascuna spedizione dei prodotti considerati, importati dall'Ungheria.

## ALLEGATO IXa

Prodotti agricoli a regime liberalizzato (per i quali non sono richieste licenze all'importazione, né sono previste restrizioni quantitative) se originari della Comunità europea

0601 10	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo
0802 11 006	Mandorle con guscio
0802 12 009	Mandorle sgusciate
0802 40 006	Castagne e marroni
0902	Tè
0904 11	Pepe, non tritato né polverizzato
0904 12	Pepe, tritato o polverizzato
0905 00	Vaniglia
0906	Cannella e fiori di cinnamomo
0907 00	Garofani
0908 10	Noci moscate
0909 10 10	Semi di anice
0909 20	Semi di coriandolo
0910 10	Zenzero
1210	Coni di luppolo
1509	Olio di oliva
1515 30	Olio di ricino
1909 30	Semi di piante erbacee coltivate principalmente per i loro fiori
2101 20	Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate
2301 20	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci
2304	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di oliva
2305	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 e 2305
2308	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove

## ALLEGATO IXb

Prodotti originari della Comunità per i quali l'Ungheria rilascerà automaticamente le licenze d'importazione al di sotto dei quantitativi indicati

Codice SA	Designazione delle merci	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
		Quantità (in tonnellate)				
0101 11 006 0102 10 002 0103 10 001 0104 10 019 0104 20 010 0106 00 016	Cavalli di razza pura Animali della specie bovina di razza pura Animali della specie suina di razza pura Animali della specie ovina di razza pura Animali della specie caprina di razza pura Altri animali vivi, di razza pura	400	420	440	460	480
0603 10 006	Fiori recisi, freschi	100 000 USD	105 000 USD	110 000 USD	115 000 USD	120 000 USD
0702 00 009 0703 10 009 0705 11 000 0709 20 004 0713 10 015 0713 33 007 0713 39 999	Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1° ottobre al 31 marzo Cipolle e scalogni Lattughe a cappuccio Asparagi Piselli secchi, per il consumo umano Fagioli comuni Altri	500	525	550	575	600
0810	Altre frutta fresche, dal 1° dicembre al 15 maggio	200	210	220	230	240
1005 10 006	Granturco destinato alla semina	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
1209	Semi da sementa	400	420	440	460	480
1211 90	Piante, parti di piante, delle specie utilizzate in profumeria, in medicina: altre	150	155	160	170	180
1302 13 008	Succhi ed estratti vegetali: di coni di luppolo	100	105	110	115	120
2005 80 005 2005 90 005	Ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati: Granturco dolce Carciofi	100 50	105 53	110 55	115 58	120 60
2007 91 007 2007 99 001	Confetture: di agrumi di altre frutta	100 100	105 105	110 110	115 115	120 120



ALLEGATO Xa**Disposizioni relative all'importazione nella Comunità di bovini vivi**

1. Qualora il numero di animali stabilito nell'ambito del bilancio estimativo di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 risultasse inferiore a un quantitativo di riferimento, verrà aperto alle importazioni dall'Ungheria, dalla Polonia e dalla RFCS un contingente tariffario globale pari alla differenza tra il quantitativo di riferimento e il numero di animali stabilito nel bilancio estimativo. Il quantitativo di riferimento sarà pari a:

- 217 800 nel 1992,
- 237 600 nel 1993,
- 257 400 nel 1994,
- 277 200 nel 1995,
- 297 000 nel 1996.

L'aliquota ridotta applicabile agli animali compresi in tale contingente è fissata al 25 % dell'importo totale del prelievo.

*Le presenti disposizioni si applicano ai bovini vivi da ingrasso o da macello di peso vivo non inferiore a 160 kg e non superiore a 300 kg.*

2. Qualora le previsioni indichino che le importazioni nella Comunità possono superare i 425 000 capi nell'arco di un anno, la Comunità può adottare misure di salvaguardia in conformità con il regolamento (CEE) n. 805/68, fatto salvo qualsiasi altro diritto sancito dal presente accordo.

In questo contesto, le importazioni di bovini vivi non coperte dalle disposizioni di cui al paragrafo 1 saranno limitate ai vitelli di peso vivo non superiore a 80 kg. Tali importazioni saranno gestite in modo tale da garantire la regolarità delle forniture nell'anno in questione.

## ALLEGATO Xb

## Elenco dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 4 (\*)

I quantitativi importati sotto i codici NC considerati nel presente allegato ad eccezione delle voci 0104 e 0204 sono soggetti alla riscossione di un dazio ridotto del 20 % il primo anno, del 40 % il secondo anno e del 60 % per gli anni successivi.

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
		Quantità (in tonnellate)				
0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate (*)	5 000	5 400	5 800	6 200	6 600
0104 10 90 0104 20 10 0104 20 90	Animali vivi della specie ovina o caprina (*)	10 050	10 400	10 750	11 100	11 450
0204	Carni di animali della specie ovina o caprina (*) (*)	1 150	1 250	1 350	1 450	1 550
0203 11 10 0203 21 10 0203 12 0203 22 0203 19 55 0203 29 55 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 59 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 59	Carni di animali della specie suina, domestici  (*) (*)	22 000	24 000	26 000	28 000	30 000
0207 10 15 0207 21 10 0207 10 19 0207 21 90	Carcasse di pollo	12 000	13 000	14 000	15 000	16 000
0207 39 21 0207 41 41	Petti di pollo	3 700	4 000	4 400	4 700	5 000
0207 39 23 0207 41 51	Cosce di pollo	4 250	4 650	5 050	5 450	5 850
0207 39 11 0207 41 10	Pezzi disossati di pollo	3 400	3 700	4 000	4 300	4 600
0207 39 41 0207 42 41	Petti di tacchini o di tacchine	1 500	1 650	1 800	1 900	2 050

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
		Quantità (in tonnellate)				
0207 39 31 0207 42 10	Pezzi disossati di tacchini o di tacchine	1 500	1 650	1 800	1 900	2 050
ex 0406 90 89	Balaton, Cream-white, Hajdu, Marvány, Ovari, Pannonia, Trappista	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400
ex 0407 00	Uova di volatili, in guscio	1 050	1 150	1 250	1 350	1 450
ex 0408 91 10	Altre uova di volatili, essiccate	210	230	250	270	290
1001 90 99	Fruento (grano) tenero	170 000	185 000	200 000	216 000	232 000

(\*) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora siano riportati codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(\*) Si applicano le condizioni previste dall'accordo del 1981 tra la CEE e l'Ungheria per i prodotti delle specie ovina e caprina, integrato dall'accordo del 1990, fatta eccezione per i prodotti di cui al paragrafo 1 e per quanto riguarda i quantitativi di cui al paragrafo 2 dell'accordo del 1981 che saranno sostituiti dai prodotti e quantitativi stabiliti in questo allegato.

(\*) Esclusi i filetti.

(\*) Qualora l'Ungheria, per un determinato anno, fruisca dell'assistenza finanziaria comunitaria, nell'ambito di operazioni triangolari per l'esportazione di tale prodotto nell'URSS o in altri paesi, eccezione fatta per la RPCS e la Polonia, che ricevono aiuti del G-24, contingenti relativi al prodotto in questione sono ridotti in misura pari alle esportazioni che nell'anno considerato hanno goduto di sovvenzioni. Il contingente non può però essere inferiore a 4 550 t.

(\*) Qualora l'Ungheria, per un determinato anno, fruisca dell'assistenza finanziaria comunitaria, nell'ambito di operazioni triangolari per l'esportazione di tale prodotto nell'URSS o in altri paesi, eccezione fatta per la RPCS e la Polonia, che ricevono aiuti del G-24, contingenti relativi al prodotto in questione sono ridotti in misura pari alle esportazioni che nell'anno considerato hanno goduto di sovvenzioni. Il contingente non può però essere inferiore a 1 150 t.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 4 (1)

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		Anno 5	
		Quantità (t)	Aliquota %	Quantità (t)	Aliquota %	Quantità (t)	Aliquota %	Quantità (t)	Aliquota %	Quantità (t)	Aliquota %
0703 10	Cipolle e scalogni	42 700	9,6	46 600	7,2	50 500	4,8	54 400	4,8	58 300	4,8
0707 00 11	Cetrioli	100	12,8	110	7,2	120	6,4	130	6,4	140	6,4
0709 51 10	Funghi coltivati	1 000	12,8	1 091	7,2	1 182	6,4	1 273	6,4	1 364	6,4
0709 52 00	Taruffi	100	6,4	109	4,8	118	3,2	127	3,2	136	3,2
0709 60 10	Peperoni	10 000	7,2	10 909	5,4	11 818	3,6	12 727	3,6	13 636	3,6
0710 21 00	Piselli, congelati	8 000	14,4	9 600	10,8	10 400	7,2	11 300	7,2	12 000	7,2
0710 22 00	Fagioli, congelati	2 200	14,4	2 400	10,8	2 600	7,2	2 800	7,2	3 000	7,2
0710 29 00	Altri legumi, congelati	1 100	14,4	1 200	10,8	1 300	7,2	1 400	7,2	1 500	7,2
0710 80 90	Altri vegetali, congelati	11 000	14,4	12 000	10,8	13 000	7,2	14 000	7,2	15 000	7,2
0710 90 00	Miscelate di ortaggi o legumi, congelate	1 500	14,4	1 600	10,8	1 750	7,2	1 900	7,2	2 050	7,2
0713 10 11	Piselli secchi, da semina		2		2		2		2		2
0713 20 10	Ceci, da semina		2		2		2		2		2
0713 33 10	Fagioli comuni, da semina		2		2		2		2		2
0713 50 10	Fagioli Adzuki, da semina		3		3		3		3		3
0808 10 10	Mele da sidro (*)	16 500	7,2	18 000	5,4	19 500	3,6	21 000	3,6	22 500	3,6
0808 10 91	Mele, diverse dalle mele da sidro (*)		11,2		8,4		5,6		5,6		5,6
0808 10 93	(*)	3 300	6,4	3 600	4,8	3 900	3,2	4 200	3,2	4 500	3,2
0808 10 99	(*)		4,8		3,6		2,4		2,4		2,4
0809 10 00	Albicocche	1 100	20	1 200	15	1 300	10	1 400	10	1 500	10
0809 40 11	Prugne (*)	4 400	12	4 800	9	5 200	6	5 600	6	6 000	6
0809 40 19			6,4		4,8		3,2		3,2		3,2
0813 20 00	Prugne secche		9,6		7,2		4,8		4,8		4,8
0813 50 19	Miscugli contenenti prugne		9,6		7,2		4,8		4,8		4,8
0813 50 91	Miscugli non contenenti prugne		8		6		4		4		4
0813 50 99	Altre		9,6		7,2		4,8		4,8		4,8
0813 30 00	Mele, secche		6,4		4,8		3,2		3,2		3,2
0813 40 30	Pere, secche		6,4		4,8		3,2		3,2		3,2
0813 50 11	Miscugli non contenenti prugne		6,4		4,8		3,2		3,2		3,2
0813 50 30	Miscugli di frutta a guscio secche		6,4		4,8		3,2		3,2		3,2
0813 10 00	Albicocche secche		5,6		4,2		2,8		2,8		2,8
0813 40 10	Pesche secche		5,6		4,2		2,8		2,8		2,8
0813 40 80	Altre		4,8		3,6		2,4		2,4		2,4

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		Anno 5	
		Quantità (t)	Aliquota %	Quantità (t)	Aliquota %	Quantità (t)	Aliquota %	Quantità (t)	Aliquota %	Quantità (t)	Aliquota %
1005 10	Granaruco destinato alla semina, ibrido		2		2		2		2		2
1209 21 00	Semi di erba medica		3		3		3		3		3
1209 23	Semi di fave		3		3		3		3		3
1209 24 00	Semi di fienarola o gramigna		2		2		2		2		2
1209 25	Semi di loglio		2		2		2		2		2
1209 26 00	Semi di fieno (coda di topo)		2		2		2		2		2
1209 29	Altri semi		3		3		3		3		3
1209 91	Semi di ortaggi		3		3		3		3		3
1512 11 91	Olio di semi di girasole	1 400	8	1 500	6	1 650	4	1 800	4	1 900	4
2001 10 00	Cetrioli conservati	14 800	17,6	16 100	13,2	17 500	8,8	18 800	8,8	20 200	8,8
2002 90 30	Pomodori conservati	3 950	14,4	4 300	10,8	4 650	7,2	5 000	7,2	5 350	7,2
2002 90 90	Pomodori conservati	1 100	14,4	1 200	10,8	1 300	7,2	1 400	7,2	1 500	7,2
ex 2005 90 90	Miscugli di pimenti conservati	1 200	17,6	1 300	13,2	1 400	8,8	1 500	8,8	1 600	8,8
2005 30 00	Crauti	2 000	16	2 200	12	2 350	8	2 550	8	2 700	8
ex 2007 99 31	Confetture di ciliege marasche (*)		24	2 200	18	2 350	12	2 550	12	2 700	12
2007 99 33	Confetture di fragole (*)		24		18		12		12		12
2007 99 35	Confetture di lamponi (*)		24		18		12		12		12
ex 2008 99 45	Budini di prugne (*)	1 400	18,4	1 500	13,8	1 650	9,2	1 800	9,2	1 900	9,2
ex 2008 99 48	Miele/uva spina (*)	1 000	16	1 100	12	1 200	8	1 250	8	1 350	8
ex 2008 99 99	Uva spina	3 850	18,4	4 200	13,8	4 550	9,2	4 900	9,2	5 250	9,2
2009 70 19	Succhi di mele, altri	4 400	33,6	4 800	25,2	5 200	16,8	5 600	16,8	6 000	16,8
2009 80 11	Succhi di frutta (*)		33,6		25,2		16,8		16,8		16,8
2009 80 19	(**)		33,6		25,2		16,8		16,8		16,8
2009 80 32	(**)		16,8		12,6		8,4		8,4		8,4
2009 80 34	(**)		33,6		25,2		16,8		16,8		16,8
2009 80 39	(*)		33,6		25,2		16,8		16,8		16,8
2009 80 50	(*)		19,2		14,4		9,6		9,6		9,6
2009 80 61	(*)		19,2		14,4		9,6		9,6		9,6
2009 80 63	(*)	1 000	19,2	1 100	14,4	1 200	9,6	1 300	9,6	1 350	9,6
2009 80 69	(*)		20		15		10		10		10
2008 80 80	(*)		16,8		12,6		8,4		8,4		8,4
2009 80 83	(*)		16,8		12,6		8,4		8,4		8,4
2009 80 85	(*)		16,8		12,6		8,4		8,4		8,4
2009 80 93	(*)		16,8		12,6		8,4		8,4		8,4
2009 80 95	(*)		17,6		13,2		8,8		8,8		8,8
2009 80 99	(*)		17,6		13,2		8,8		8,8		8,8

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità (t)	Aliquota %	Quantità (t)	Aliquota %	Quantità (t)	Aliquota %	Quantità (t)	Aliquota %
2401 10 10	Tabacchi non scostolati (*)		18,5						9
2401 10 20			18,5						9
2401 10 30			18,5						9
2401 10 41			18,5						9
2401 10 49			18,5						9
2401 10 50			11,5						9
2401 10 60			11,5						9
2401 10 70			11,5						9
2401 10 80			11,5						9
2401 10 90			11,5						9
2401 20 10	Tabacchi scostolati (*)	2 300	18,5	2 550		3 000			9
2401 20 20			18,5						9
2401 20 30			18,5						9
2401 20 41			18,5						9
2401 20 49			18,5						9
2401 20 50			11,5						9
2401 20 60			11,5						9
2401 20 70			11,5						9
2401 20 80			11,5						9
2401 20 90			11,5						9

(\*) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora siano riportati codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(\*) Dazio minimo applicabile: con riscossione minima di 0,45 Ecu/100 kg peso netto.

(\*) Dazio minimo applicabile: con riscossione minima di 2,4 Ecu/100 kg peso netto.

(\*) Dazio minimo applicabile: con riscossione minima di 2,3 Ecu/100 kg peso netto.

(\*) Dazio minimo applicabile: con riscossione minima di 1,4 Ecu/100 kg peso netto.

(\*) Dazio minimo applicabile: con riscossione minima di 3 Ecu/100 kg peso netto.

(\*) Dazio addizionale sullo zucchero (AD S/Z) applicabile oltre al dazio di base.

(\*) Dazio addizionale sullo zucchero (AD S/Z) applicabile oltre al dazio di base.

(\*) Dazio minimo applicabile Ecu/100 kg: anno 1 = 22,5; anno 2 = 17; anno 3 e seguenti = 11.

(\*) Soggetti al prelievo AGR.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ALLEGATO XIa

I quantitativi importati sotto i codici della tariffa doganale ungherese di cui al presente allegato sono soggetti alla riscossione di un dazio ridotto del 10 % il primo anno, del 20 % il secondo anno e del 30 % negli anni successivi.

Codice SA	Designazione delle merci	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
		Quantità (in tonnellate)				
0103 91 002	Animali vivi della specie suina: — di peso inferiore a 50 kg	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
0103 92 005	— di peso uguale o superiore a 50 kg, non da riproduzione					
0105 11 996	Polli: — di peso non superiore a 185 g	100	105	110	115	120
0105 19 006	— di peso non superiore a 185 g					
0202 20 006	Carni di animali della specie bovina: — congelate, altri pezzi non disossati	5 000	5 250	5 500	5 750	6 000
0203 19 01	Frattaglie di carni di animali della specie suina:	400	500	600	700	800
0203 29 01	— fresche o refrigerate — congelate					
1601 00 008	Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	300	350	400	450	500
1602 20 009	Pasticci	300	350	400	450	500
0406 30 993	Formaggi	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
0406 40 000						
0406 90 023						
0709 10 003	Carciofi	100	105	110	115	120
1003 00 992	Orzo, non destinato alla semina	16 000	16 800	17 600	18 400	19 200
1006 30 068	Riso semilavorato o lavorato, anche luci- dato o brillato	11 000	11 500	12 000	12 500	13 000
1517 10 007	Margarina, esclusa la margarina liquida	1 200	1 260	1 320	1 380	1 440
1517 90 032	Oli vegetali					

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO XIb

I quantitativi importati sotto i codici della tariffa doganale ungherese di cui al presente allegato sono soggetti alla riscossione di un dazio ridotto del 15 % il primo anno, del 30 % il secondo anno e del 45 % negli anni successivi.

Codice SA	Designazione delle merci	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
		Quantità (in tonnellate)				
1507 10 000 1507 90 008	Olio greggio di soia Altro olio greggio di soia	} 200	210	220	230	240
1509 10 008 1509 90 006	Olio di oliva, vergine Olio di oliva, diverso da quello vergine	} illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ALLEGATO XIc

Dazi ridotti applicati dall'Ungheria entro i limiti indicati ai prodotti originari della Comunità

Codice SA	Designazione delle merci	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		Anno 5	
		Quantità (t)	Ali-quota (%)	Quantità (t)	Ali-quota (%)	Quantità (t)	Ali-quota (%)	Quantità (t)	Ali-quota (%)	Quantità (t)	Ali-quota (%)
0504 00 010	Budella, vesciche e stomachi di animali, esclusi quelli dei pesci	1 800	4	1 890	3	1 980	2	2 070	2	2 160	2
0504 00 029			8		6		4		4		4
0504 00 038			4		3	3		2		2	2
0504 00 047			8		6	6		4		4	4
0504 00 056			8		6	6		4		4	4
0504 00 065			4		3	3		2		2	2
0504 00 074			4		3	3		2		2	2
0504 00 083			7		6	6		5		5	5
0504 00 092			8		6	6		4		4	4
0504 00 108			1		1	1		1		1	1
0504 00 995		8		6	6		4		4	4	
0601 10 008	Alberi vivi e altre piante	illimitata	13,5	illimitata	12	illimitata	10,5	illimitata	10,5	illimitata	10,5
0601 20 018			8		6		4		4		4
0602 20 017			11		10	10		9		9	9
0602 20 992			4		3	3		2		2	2
0602 30 009			4		3	3		2		2	2
0602 40 000			4		3	3		2		2	2
0602 91 008			4		3	3		2		2	2
0602 99 002			2		1	1		1		1	1
0701 10 001	Patate da semina	7 500	3	7 875	2,6	8 250	2,3	8 625	2,3	9 000	2,3
ex 0706 90 004	Sedani Sedani-rapa	400	10	420	9	440	8	460	8	480	8
ex 0709 40 006			10			8			8		
ex 0707 00 004	Cetrioli, dal 1° ottobre al 31 marzo Funghi, freschi o refrigerati	1 000 50	11	1 050	10	1 100	9	1 150	9	1 200	9
ex 0709 51 000			18	53	16	58	14	60	14		14

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice SA	Designazione delle merci	Quantità (t)	Ali-quota (%)	Quantità (t)	Ali-quota (%)	Quantità (t)	Ali-quota (%)	Quantità (t)	Ali-quota (%)	Quantità (t)	Ali-quota (%)
0710 21 003	Piselli congelati Vegetali, altri, congelati Miscugli di vegetali, congelati	500	27	525	24	575	21	600	21	600	21
0710 80 006			27		24		21				
0710 90 007			27		24		21				
0801 10 004	Noci di cocco Mandorle con guscio Mandorle sgusciate Castagne e marroni Banane Ananassi Arance, del tipo Jaffa Arance, di altri tipi Monreale e satsuma Limoni Uve, fresche, dal 15 novembre al 31 maggio Uve, secche Kiwi Fichi, freschi o secchi Avocadoi Meloni, dal 1° dicembre al 15 giugno	x	18	x	16	x	14	x	14	x	14
0802 11 006		illimitata	5,3	illimitata	4,3	illimitata	3,4	illimitata	3,4	illimitata	3,4
0802 12 009		illimitata	5,3	illimitata	4,3	illimitata	3,4	illimitata	3,4	illimitata	3,4
0802 40 006		illimitata	5,3	illimitata	4,3	illimitata	3,4	illimitata	3,4	illimitata	3,4
0803 00 001		x	18	x	16	x	14	x	14	x	14
0804 30 003		x	18	x	16	x	14	x	14	x	14
0805 10 019		x	4,8	x	4,8	x	4,8	x	4,8	x	4,8
0805 10 028		x	10	x	7	x	4,8	x	4,8	x	4,8
0805 20 001		x	25,5	x	21	x	16	x	16	x	16
0805 30 002		x	5,1	x	4,2	x	3,3	x	3,3	x	3,3
0806 10 01		x	34	x	28	x	22	x	22	x	22
0806 20 000		x	8,5	x	7	x	5,5	x	5,5	x	5,5
0810 90 000		x	22,5	x	20	x	17,5	x	17,5	x	17,5
0804 20		x	12,8	x	10,5	x	8,3	x	8,3	x	8,3
0804 40 004		x	17	x	14	x	11	x	11	x	11
ex 0807 10 008		x	20	x	18	x	16	x	16	x	16
1302 31 004	Agar-agar	illimitata	6,8	illimitata	5,6	illimitata	4,4	illimitata	4,4	illimitata	4,4
1519 30 016	Livenof 79, Alfof 610 naturali, incerni altri	1 000	3	1 050	2	1 150	1,5	1 200	1,5	1 200	1,5
1519 30 025			8,9		5,9		4,4				
1519 30 991			6,2		4,1		3,1				
2001 10 002	Cetrioli e cetriolini, conservati nell'aceto o nell'acido acetico	500	18	525	16	575	14	600	14	600	14
2002 10 001	Pomodori preparati o conservati, interi o in pezzi altri pomodori	100	18	105	16	115	14	120	14	120	14
2002 90 018			18		16		14				
2002 90 027			26		23		20				
2002 90 993			18		16		14				

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice SA	Designazione delle merci	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		Anno 5	
		Quantità (t)	Ali-quota (%)	Quantità (t)	Ali-quota (%)	Quantità (t)	Ali-quota (%)	Quantità (t)	Ali-quota (%)	Quantità (t)	Ali-quota (%)
2003 20 010 2003 20 995	Tartufi	x	25,5 17	x	21 14	x	16,5 11	x	16,5 11	x	16,5 11
2005 70 004 2009 11 007 2009 19 001 2009 30 006 2009 40 007	Olive Succhi di arance, congelati Succhi di arance, non congelati Succhi di altri agrumi Succhi di ananassi	x x x x x	17 17 8,5 8,5 17	x x x x x	14 14 7 7 14	x x x x x	11 11 5,5 5,5 11	x x x x x	11 11 5,5 5,5 11	x x x x x	11 11 5,5 5,5 11
2309 90 001	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	5 000	9	5 250	8	5 500	7	5 750	7	6 000	7
2401 10 022 2401 20 014 2401 20 023	Tabacchi greggi o non lavorati	6 000	42 29 42	6 300	38 26 38	6 600	33 23 33	6 900	33 23 33	7 200	33 23 33

x - Nell'ambito di un contingente globale all'importazione di merci per il consumo.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO XIc

Contingenti globali per le importazioni di merci per il consumo originarie della Comunità applicabili dall'Ungheria ai prodotti dell'allegato XIc

Codice SA	Designazione delle merci	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
I.						
0801 10 004	Noci di cocco					
0803 00 001	Banane					
0804 30 003	Ananassi					
0804 40 004	Avocadi					
0804 20	Fichi					
0805 10 019	Arance, del tipo Jaffa					
0805 10 028	Arance, di altri tipi	20 000 000	22 000 000	24 000 000	26 000 000	28 000 000
0805 20 001	Monreale e satsuma	USD	USD	USD	USD	USD
0805 30 002	Limoni					
0806 10 01	Uve, fresche, dal 15 novembre al 31 maggio					
0806 20 000	Uve, secche					
ex 0807 10 008	Meloni, dal 1° dicembre al 15 giugno					
0810 90 000	Kiwi					
II.						
2003 20	Tarufi					
2005 70 004	Olive					
2009 11 007	Succhi di arance, congelati					
2009 19 001	Succhi di arance, non congelati	1 500 000	1 575 000	1 650 000	1 725 000	1 800 000
2009 30 006	Succhi di altri agrumi	USD	USD	USD	USD	USD
2009 40 007	Succhi di ananassi					
ex 2009 60 009	Succhi di uva					

ALLEGATO XII

p.m.

ALLEGATO XIII

p. m.

COMUNITA' EUROPEE  
IL CONSIGLIO

Bruxelles, 30 giugno 1992

6076/92  
ADD 1 COR 1 (f,i,nl,es)

RESTREINT

EST 93

ERRATA CORRIGE

N O T A

Oggetto : Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le  
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e  
la Repubblica di Ungheria, dall'altra

Gli allegati XII e XIII devono essere sostituiti dal testo seguente :

---

Allegato XIIaRelativo agli articoli 44 e 49SERVIZI FINANZIARIServizi finanziari - Definizioni

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle Parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

- A. tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:
1. assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione);
    - (i) assicurazione sulla vita
    - (ii) assicurazione generale
  2. riassicurazione e retrocessione;
  3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;
  4. servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti;
- B. servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi):
1. assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori;
  2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;
  3. leasing finanziario;
  4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;
  5. fidejussioni e scoperti;
  6. compravendita, in conto proprio o per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di:
    - (a) strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di deposito, ecc.);
    - (b) valuta straniera;
    - (c) prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente a, contratti a termine e opzioni;
    - (d) titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse, compresi prodotti quali i riporti valutari, gli accordi per scambi futuri di tassi d'interesse, ecc.;
    - (e) titoli trasferibili;
    - (f) altri titoli e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso;
  7. partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualità di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni;
  8. intermediazione di credito;



9. gestione delle attività, ad esempio gestione delle liquidità o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito di custodia;
10. servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili;
11. servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti 1-10, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazioni e strategie aziendali;
12. fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari.

Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attività:

- (a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;
- (b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;
- (c), attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.

Allegato XIib

Relativo all'articolo 44

- acquisto, utilizzo e locazione di proprietà statali nell'ambito del processo di privatizzazione;
- attività di compravendita e di agenzia nei settori della proprietà immobiliare e delle risorse naturali.

Allegato XIIcRelativo all'articolo 44

- agricoltura, foreste e pesca, esclusi però la trasformazione dei prodotti agricoli, forestali e della pesca o i servizi attinenti all'agricoltura, alle foreste, alla pesca e ai loro prodotti;
- proprietà, vendita, diritto d'uso o locazione a lungo termine di proprietà immobiliari, terreni e risorse naturali;
- servizi legali, esclusa la consulenza aziendale relativa agli aspetti legali dell'attività delle imprese;
- organizzazione di giochi d'azzardo, scommesse, lotterie e altre attività analoghe.

Allegato XIIIAllegato XIII

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 65 si riferisce alle seguenti convenzioni multilaterali:
  - protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989);
  - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma 1961).
2. Il Consiglio di associazione può decidere che il paragrafo 2 dell'articolo 65 si applichi ad altre convenzioni multilaterali.
3. Le parti contraenti confermano di riconoscere l'importanza degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
  - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);
  - convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
  - accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
  - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra 1977, emendato nel 1979);
  - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, emendato nel 1980);
  - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).
4. Ai fini del paragrafo 3 del presente allegato e delle disposizioni dell'articolo 74, paragrafo 1 relative alla proprietà intellettuale, le parti contraenti sono l'Ungheria, la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, ciascuno per le proprie competenze nelle questioni attinenti alla proprietà industriale, intellettuale e commerciale coperte dalle suddette convenzioni o dall'articolo 74, paragrafo 1.
5. Le disposizioni del presente allegato e le disposizioni dell'articolo 74, paragrafo 1 relative alla proprietà intellettuale lasciano impregiudicata la competenza della Comunità economica europea e dei suoi Stati membri in materia di proprietà industriale, intellettuale e commerciale.

## PROTOCOLLO N. 1

## sui prodotti tessili e sui capi d'abbigliamento dell'accordo europeo («accordo»)

## Articolo 1

Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati «prodotti tessili») elencati all'allegato I dell'accordo tra la Comunità e l'Ungheria sul commercio dei prodotti tessili siglato l'11 luglio 1986 e applicato dal 1° gennaio 1987, modificato dal protocollo siglato a Bruxelles il 24 settembre 1991, per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, e alla sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunità e della tariffa doganale ungherese per quanto riguarda gli aspetti tariffari.

## Articolo 2

1. I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata, originari dell'Ungheria ai sensi del protocollo 4 dell'accordo, vengono ridotti, fino ad eliminarli dopo sei anni dall'entrata in vigore dell'accordo, secondo il seguente calendario:

- all'entrata in vigore dell'accordo, a cinque settimi del dazio di base;
- all'inizio del terzo anno, a quattro settimi del dazio di base;
- all'inizio del quarto anno, a tre settimi del dazio di base;
- all'inizio del quinto anno, a due settimi del dazio di base;
- all'inizio del sesto anno, a un settimo del dazio di base;
- all'inizio del settimo anno, sono aboliti i dazi residui.

2. Le aliquote dei dazi applicati alle importazioni in Ungheria di prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della tariffa doganale ungherese, originari della Comunità ai sensi del protocollo 4 dell'accordo, vengono progressivamente aboliti conformemente all'articolo 10 dell'accordo.

3. Le aliquote dei dazi applicati alle reimportazioni nella Comunità dei prodotti tessili delle categorie elencate nell'allegato al regolamento (CEE) n. 636/82 del Consiglio previa trasformazione, fabbricazione o lavora-

zione in Ungheria, vengono aboliti alla data di entrata in vigore dell'accordo.

4. Le disposizioni degli articoli 11 e 12 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le parti.

## Articolo 3

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo e fino alla fine del 1992, gli aspetti quantitativi e le altre questioni connesse alle esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari dell'Ungheria sono disciplinati dall'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra l'Ungheria e la Comunità economica europea, siglato l'11 luglio 1986 e applicato dal 1° gennaio 1987, modificato dal protocollo siglato a Bruxelles il 24 settembre 1991.

Le parti convengono che, per quanto riguarda le esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari dell'Ungheria, l'articolo 25, paragrafo 2 e l'articolo 30 dell'accordo non si applicano durante il periodo di applicazione del suddetto accordo tessile tra l'Ungheria e la Comunità economica europea, modificato dal protocollo siglato a Bruxelles il 24 settembre 1991.

2. L'Ungheria e la Comunità si impegnano a negoziare un nuovo protocollo sugli aspetti quantitativi e sulle altre questioni connesse ai loro scambi di prodotti tessili non appena i negoziati multilaterali dell'Uruguay Round avranno stabilito il futuro regime del commercio internazionale dei prodotti tessili. Nel nuovo protocollo sono determinate le modalità e il calendario di abolizione degli ostacoli non tariffari. Questo periodo è pari a metà del periodo che verrà deciso nei negoziati dell'Uruguay Round, e non inferiore a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1993. Tuttavia, il processo di liberalizzazione a favore dell'Ungheria sarà asimmetrico. Il nuovo protocollo entrerà in vigore allo scadere dell'accordo sui prodotti tessili di cui al paragrafo 1.

3. In funzione dello sviluppo del commercio dei tessili tra le parti, del grado di accesso delle esportazioni tessili originarie della Comunità in Ungheria e dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, nel nuovo protocollo si deve prevedere un notevole miglioramento del regime applicabile alle importazioni nella Comunità per quanto riguarda i livelli delle importazioni, i tassi di incremento, la flessibilità per i limiti quantitativi e l'abolizione di determinati limiti quantita-

tivi, esaminandoli caso per caso. In deroga all'articolo 25, paragrafo 2 e all'articolo 30 dell'accordo, il nuovo protocollo prevedrà anche un meccanismo di salvaguardia specifico per i tessuti.

4. Dopo il periodo transitorio di cui all'articolo 7 dell'accordo non sussisterà più alcun ostacolo tariffario negli scambi di prodotti tessili tra la Comunità e l'Ungheria.

---

## PROTOCOLLO N. 2

### sui prodotti contemplati nel trattato CECA

#### Articolo 1

Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nell'allegato I del trattato CECA, come identificati nella tariffa doganale comune (\*).

#### CAPITOLO I

##### Prodotti di acciaio CECA

#### Articolo 2

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di acciaio CECA originari dell'Ungheria vengono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

- 1) all'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio viene ridotto all'80 % del dazio di base;
- 2) si effettuano ulteriori riduzioni al 60, al 40, al 20, al 10 e allo 0 % del dazio di base all'inizio del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno dall'entrata in vigore dell'accordo.

#### Articolo 3

I dazi doganali applicabili in Ungheria alle importazioni di prodotti di acciaio CECA originari della Comunità vengono progressivamente aboliti conformemente al seguente calendario:

- 1) Per i prodotti non elencati nell'allegato I al presente protocollo, i dazi doganali vengono aboliti conformemente all'articolo 10, paragrafo 3 dell'accordo.
- 2) Per i prodotti elencati nell'allegato I al presente protocollo, i dazi doganali vengono aboliti conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 dell'accordo.

#### Articolo 4

1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti di acciaio CECA originari dell'Ungheria vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

2. Le restrizioni quantitative all'importazione in Ungheria di prodotti di acciaio CECA originari della Co-

\*) GU n. L 247 del 10.9.1990

munità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

#### CAPITOLO II

##### Prodotti di carbone CECA

#### Articolo 5

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di carbone CECA originari dell'Ungheria vengono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

- 1) il 1° gennaio 1994, ciascun dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;
- 2) il 31 dicembre 1995 vengono aboliti i dazi residui.

#### Articolo 6

I dazi doganali applicabili alle importazioni in Ungheria di prodotti di carbone CECA originari della Comunità vengono progressivamente aboliti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 dell'accordo.

#### Articolo 7

1. Le restrizioni quantitative applicabili nella Comunità ai prodotti di carbone CECA originari dell'Ungheria vengono abolite al più tardi un anno dall'entrata in vigore dell'accordo, fatto eccezione per quelle relative ai prodotti e alle regioni di cui all'allegato II, che vengono abolite entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

2. Le restrizioni quantitative all'importazione in Ungheria dei prodotti di carbone originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite conformemente all'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo.

#### CAPITOLO III

##### Disposizioni comuni

#### Articolo 8

1. Quanto segue è incompatibile con il corretto funzionamento dell'accordo, poiché può compromettere gli scambi tra la Comunità e l'Ungheria

- i) tutti gli accordi di cooperazione o concentrazione tra imprese, le decisioni delle associazioni di imprese e le pratiche concertate tra imprese che si prefiggono o hanno l'effetto di impedire, limitare o distorcere la concorrenza;
- ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante sull'intero territorio, o in una parte considerevole, della Comunità o dell'Ungheria;
- iii) qualsiasi forma di aiuti di Stato, fatta eccezione per le deroghe concesse a norma del trattato CECA.

2. Tutte le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 65 e 66 del trattato che istituisce la CECA, dell'articolo 85 del trattato CEE e delle norme in materia di aiuti di Stato, compreso il diritto derivato.

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il Consiglio di associazione adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. Le parti riconoscono che, nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, in deroga al paragrafo 1 iii), l'Ungheria può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio CECA, concedere aiuti di Stato o scopo di ristrutturazione, per rendere vitali le imprese beneficiarie e ridurre la capacità globale in Ungheria a condizione che l'importo e l'intensità degli aiuti siano strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per raggiungere detti obiettivi e vengano progressivamente ridotti.

5. Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato mediante uno scambio continuo di informazioni complete con l'altra parte relative

all'importo, all'intensità e alla finalità dell'aiuto, e comunicando un piano di ristrutturazione dettagliato.

6. Se la Comunità o l'Ungheria ritengono che una determinata pratica sia incompatibile con il paragrafo 1, modificato dal paragrafo 4,

— le disposizioni di applicazione di cui al paragrafo 1 non siano sufficienti per risolvere la questione e

— in mancanza di tali disposizioni, o se tali pratiche causano o minacciano di causare pregiudizio agli interessi dell'altra parte o grave pregiudizio alla sua industria nazionale,

la parte lesa può prendere le misure appropriate a condizione che, entro 30 giorni, non si trovi nessuna soluzione attraverso le consultazioni, che devono essere tenute entro 30 giorni.

Nel caso di pratiche incompatibili con il paragrafo 1, punto iii), dette misure appropriate possono comprendere soltanto quelle adottate conformemente alle procedure e alle condizioni stabilite dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nonché da tutti gli altri strumenti negoziati nel suo ambito e applicabili tra le parti.

#### Articolo 9

Le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti CECA tra le parti.

#### Articolo 10

Le parti convengono che uno degli organismi speciali creati dal Consiglio di associazione debba essere un gruppo di contatto, che discuterà dell'esecuzione del presente protocollo.



**ALLEGATO I**

**Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2**

7202 11

7203 10

7203 90

7219 11

7219 12

7219 13

7219 14

7219 21

7219 22

7219 23

7219 24

7219 31

7219 32

7219 33

7219 34

7219 35

7219 90

7220 11

7220 12

7220 30

7220 90

7221

7222 10

7222 30

7222 40

---

*ALLEGATO II*

**Prodotti e regioni che figurano tra le eccezioni di cui all'articolo 7 del protocollo CECA**

*Prodotti*

Prodotti elencati come «prodotti di carbone» nell'allegato I del trattato CECA, secondo l'identificazione della tariffa doganale comune (1).

*Regioni*

Tutte le regioni:

- della Repubblica federale di Germania,
- del Regno di Spagna.

---

(1) GU n. L 247 del 10. 9. 1990.

---

## PROTOCOLLO N. 3

1 concernente gli scambi, tra l'Ungheria e la Comunità, di prodotti agricoli trasformati non contemplati dall'allegato II del trattato CEE

*Articolo 1*

1. La Comunità e l'Ungheria si accordano, nei limiti delle quantità stabilite nell'allegato 1 al presente protocollo, le concessioni tariffarie figuranti nell'allegato 2 per i prodotti agricoli trasformati originari dell'altra parte al presente accordo.

2. Il Consiglio di associazione può :

- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo,
- aumentare le quantità di prodotti agricoli trasformati che beneficiano delle concessioni tariffarie stabilite dal presente protocollo.

3. Il Consiglio di

- il Consiglio di associazione può sostituire il regime di concessioni tariffarie stabilito dal presente protocollo con un regime di importi compensativi, senza limitazioni quantitative, definito tenendo conto delle disparità di prezzo constatate sui mercati della Comunità e dell'Ungheria per i prodotti agricoli che entrano nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Esso stabilisce l'elenco delle merci soggette a detti importi, nonché l'elenco dei prodotti di base, ed adotta, a tal fine, le modalità generali di applicazione.

*Articolo 2*

Ai sensi degli articoli seguenti s'intende per:

- «merci», i prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo,
- «elemento agricolo dell'imposizione», la parte dell'imposizione corrispondente alle quantità di prodotti agricoli incorporata e dedotta dall'imposizione applicabile a questi prodotti quando vengano importati tal quali,
- «elemento non agricolo dell'imposizione», la parte dell'imposizione ottenuta deducendo dall'imposizione totale l'elemento agricolo dell'imposizione,
- «prodotti di base», i prodotti agricoli che si considerano entrati nella fabbricazione delle merci ai sensi del regolamento (CEE) n. 3033/80,

— «importi di base», l'importo calcolato per un prodotto di base conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3033/80 e che serve a determinare l'elemento mobile applicabile ad una merce particolare, conformemente a questo stesso regolamento.

*Articolo 3*

I contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità di merci originarie dell'Ungheria sono indicati nella tabella 1 dell'allegato 1. I contingenti tariffari applicabili all'importazione in Ungheria di merci originarie della Comunità sono indicati nella tabella 2 dell'allegato 1.

*Articolo 4*

1. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunità sopprime gradualmente l'elemento non agricolo dell'imposizione, secondo le scadenze figuranti nella tabella 1 dell'allegato 2, all'occorrenza senza restrizioni quantitative.

2. Per le merci per le quali la tabella 1 dell'allegato 2 prevede un elemento mobile (MOB), quest'ultimo è uguale a quello applicabile nei confronti dei paesi terzi.

3. Per le merci per le quali l'allegato 1 prevede un elemento mobile ridotto (MOBR), quest'ultimo è calcolato riducendo di 20 %, nel 1992, di 40 % nel 1993 e di 60 % a partire dal 1994 gli importi di base per i prodotti di base per i quali è accordata una riduzione del prelievo e riducendo rispettivamente di 10 %, 20 % e 30 % l'importo di base per gli altri prodotti di base. Questa riduzione dell'elemento mobile è accordata unicamente nei limiti dei contingenti tariffari stabiliti nell'allegato 2; per le quantità eccedenti tali contingenti tariffari viene ripristinato l'elemento mobile applicabile nei confronti di qualsiasi paese terzo.

4. I dazi applicabili alle merci figuranti nella tabella 1 dell'allegato 2 per le quantità eccedenti i contingenti tariffari di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 sono i dazi indicati nella colonna n. 3. I dazi applicabili alle merci in provenienza dall'Ungheria non accompagnate da un certificato d'origine sono i dazi che la Comunità applica nei confronti di qualsiasi paese terzo non preferenziale.

*Articolo 5*

1. L'Ungheria riduce gradualmente i propri dazi all'importazione a decorrere dal 1995; i tassi di riduzione sono stabiliti nella tabella 2 dell'allegato 2.

2. I dazi applicabili alle merci per le quantità eccedenti i contingenti tariffari figuranti nella tabella 2 dell'allegato 1 e alle merci in provenienza dalla Comunità non accompagnate da un certificato d'origine sono i dazi che l'Ungheria applica nei confronti di qualsiasi paese terzo non preferenziale.

#### *Articolo 6*

Fatto salvo l'articolo 7, i prodotti agricoli trasformati, originari della Comunità e soggetti in Ungheria a restrizioni quantitative, fruiranno, per quanto riguarda l'accesso alle licenze d'importazione, di condizioni non

meno favorevoli di quelle di cui fruiscono i paesi che beneficiano della clausola della nazione più favorita.

#### *Articolo 7*

Le licenze d'importazione in Ungheria, per le quantità indicate nell'allegato 1, tabella 2, sono rilasciate automaticamente su richiesta degli interessati.

#### *Articolo 8*

Le riduzioni degli elementi mobili di cui all'articolo 4, paragrafo 3, si applicano unicamente a partire dal 1° maggio 1992.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ALLEGATO I

Tabella 1: Contingenti applicabili, all'importazione nella Comunità alle merci originarie dell'Ungheria

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità (x 1 000 kg)				
		1992 (1990 x 1,1)	1993 (1990 x 1,2)	1994 (1990 x 1,3)	1995 (1990 x 1,4)	1996 ed oltre (1990 x 1,5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0710	Ortaggi e legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:					
0710 40	— Granturco dolce					
0711	Ortaggi e legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:	4 950	5 400	5 850	6 300	6 750
0711 90	— altri ortaggi e legumi; miscele di ortaggi o legumi:					
	— — Ortaggi o legumi:					
0711 90 30	— — — Granturco dolce					
1519	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:					
	— Acidi grassi monocarbossilici industriali:					
1519 12 00	— — Acido oleico	300	320	350	380	410
1519 30	— Alcoli grassi industriali					
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), compresi gli estratti di liquirizia del codice NC 1704 90 10	2 480	2 710	2 930	3 150	3 380
1704 90 10	— — Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso senza aggiunta di altre materie	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata
1803	Pasta di cacao, anche non sgrassata	550	600	660	710	760
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	900	980	1 060	1 150	1 230
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	25	28	30	32	35
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	1 240	1 350	1 460	1 580	1 690
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:					

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1901 10 00	— Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	11	12	13	14	15
1901 20	— Miscela e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	610	660	720	780	830
1901 90	— altri	1 170	1 280	1 390	1 490	1 600
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	260	280	310	330	350
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	29	32	34	37	39
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati	95	105	110	120	130
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	850	940	1 020	1 100	1 180
2001	Ortaggi e legumi, fratti ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:					
2001 90	— altri:					
2001 90 30	-- Granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> )					
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati:					
2004 90	-- Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:					
2004 90 10	-- Granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> )	8 700	9 490	10 280	11 070	11 870
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati:					
2005 80	— Granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> )					
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:					
2101 10	— Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:					

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	--- Preparazioni:					
2101 10 99	--- altri					
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:	11	12	13	14	15
2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	490	530	570	620	660
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata	1 970	2 150	2 330	2 510	2 690
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi, zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate	560	610	660	710	770
2105	Gelati, anche contenenti cacao	46	50	55	59	63
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:					
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate	130	140	160	170	180
ex 2106 90	- altri	850	930	1 000	1 080	1 160
2201	Acque, comprese le acque minerali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di aromatizzanti; ghiaccio e neve	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	1 380	1 510	1 630	1 760	1 890
2203	Birra di malto	1 110	1 210	1 320	1 420	1 520
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche	320	350	380	410	440

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tabella 2: Contingenti applicabili, all'importazione in Ungheria, alle merci originarie della Comunità

Voce tariffaria	Designazione delle merci	Quantità (x 1 000 kg)			
		Base	1995	1996	1997 ed oltre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1519 11 001 12 001 13 004 19 002 20 066	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali	1 000	1 150	1 200	1 250
1702	Altri zuccheri:				
1702 50 305	— Fruttosio chimicamente puro	10	12	12	13
1702 90 018	— Maltosio chimicamente puro	10	12	12	13
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	350	405	420	440
1806	Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	900	1 035	1 080	1 125
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari ...:				
1901 10 005	— Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	10	12	12	12
1901 10 009	— Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	10	12	12	13
1902	Paste, ...:				
	— Paste alimentari, non cotte né farcite né altrimenti preparate:				
1902 11 300	-- Contenenti uova	100	115	120	125
1902 19 004	-- altre	120	140	145	150
	— Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):				
1902 20 017	-- Paste farcite di carne	50	58	60	63
1902 20 026	-- Paste farcite di pesce	10	12	12	13
1902 20 035	-- Paste farcite di crostacei o molluschi	10	12	12	13
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per ...:				
	— soffiatura o tostatura di cereali:				
1904 10 005	— senza aggiunta di aromatizzanti	40	46	48	50
1904 10 999	— altri	10	12	12	13
	— altri:				
1904 90 012	— Prodotti alimentari con aggiunta di cacao	10	12	12	13



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1904 90 997	— altri	40	46	48	50
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria ...	900	1 035	1 080	1 125
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante ...:				
2008 11 008	— Frutta a guscio	700	805	840	875
2008 91 006	— Cuori di palma	10	12	12	13
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè e di tè:				
2101 10 014	— Estratti, essenze e concentrati di caffè	30	35	36	38
2101 20 015	— Estratti, essenze e concentrati di tè	30	35	36	38
2103	Preparazioni per salse e salse preparate ...:				
2103 10 003	— Salsa di soia	20	23	24	25
2103 20 004	— Salsa ketchup	100	115	120	125
2103 30 032	— Senapa preparata	20	23	24	25
	— altri:				
2103 90 010	— preparazioni per salse	10	12	12	13
2104	Zuppe, minestre o brodi, preparati e preparazioni per ...:				
2104 10 011	— Zuppe e minestre o brodi	10	12	12	13
2104 10 996	— altri	10	12	12	13
2105	Gelati:				
2105 00 019	— contenenti cacao	20	23	24	25
2105 00 994	— altri	500	575	600	625
2106 90	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:				
2106 90 992	— altre	5 000	5 750	6 000	6 250
2201	Acque ... senza aggiunta di zuccheri ...	100	115	120	125
2202	Acque ... con aggiunta di zuccheri ...	1 000	1 150	1 200	1 250
2203 00 005	Birra di malto (hl)	300 000 hl	345 000 hl	360 000 hl	375 000 hl

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ALLEGATO 2

Tabella 1: Dazi applicabili, all'importazione nella Comunità, alle merci originarie dell'Ungheria

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquote di dazio				
		di base	all'entrata in vigore	dopo un anno	finale	applicabile dopo anni (*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) *
0710	Ortaggi e legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:					
0710 40	— Granturco dolce					
0711	Ortaggi e legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	3+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
0711 90	— Altri ortaggi e legumi; miscele di ortaggi e legumi:					
	— — Ortaggi o legumi:					
0711 90 30	— — — Granturco dolce					
1519	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:					
	— Acidi grassi monocarbossilici industriali:					
1519 12 00	— — Acido oleico	3	0	0	0	0
1519 30	— Alcoli grassi industriali	5	3,3	3,3	3,3	0
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):					
1704 10	— Gomme da masticare (Chewing-gum), anche rivestite di zucchero:					
1704 10 11 e 19	— — aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	2+MOB MAX 23	0+MOBR MAX 23	0+MOBR MAX 23	0+MOBR MAX 23	0
1704 10 91 e 99	— — aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	2+MOB MAX 18	0+MOBR MAX 18	0+MOBR MAX 18	0+MOBR MAX 18	0
1704 90 10	— — Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	9	9	9	9	0
1704 90 30	— — Preparazione detta «cioccolato bianco»	4+MOB MAX 27+ AD S/Z	2+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
	— — altri:					
1704 90 51	— — — Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg:					

(\*) Numero di anni dopo di che verrà applicata l'aliquota di dazio definitiva.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	----- Zucchero fondente:					
	— avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6+MOB MAX 27+ AD S/Z	3+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
	— avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6+MOB MAX 27+ AD S/Z	3+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1
	----- altri	6+MOB MAX 27+ AD S/Z	3+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	
1704 90 55	--- Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	6+MOB MAX 27+ AD S/Z	3+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
1704 90 61	--- Confetti e prodotti simili confettati	6+MOB MAX 27+ AD S/Z	3+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
da 1704 90 65 a 81	--- altri:	6+MOB MAX 27+ AD S/Z	3+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
	----- altri:					
1704 90 99	----- altri:					
	— aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6+MOB MAX 27+ AD S/Z	3+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
	— aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6+MOB MAX 27+ AD S/Z	3+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	11	8,8	6,6	0	4
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	8	6,4	4,8	0	4
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	9	7,2	5,4	0	4
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:					
1806 10 00	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:					
1806 10 10	-- non contenente o contenente, in peso, meno di 65 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio:					

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	---- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio inferiore o uguale a 5 %:					
	---- dolcificato esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3	0	0	0	0
	---- altri	10	8	6	0	4
	---- altri:					
	---- dolcificanti esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
	---- altri	10+MOB	5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1806 10 30	--- aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %):					
	--- dolcificati esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
	--- altri	10+MOB	5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1806 10 90	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %:					
	--- dolcificati esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
	--- altri	10+MOB	5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1806 20	- Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polvere, granuli e forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:					
1806 20 10	-- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %	9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
1806 20 30	-- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %	9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
	-- altri:					
1806 20 50	--- aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18 %	9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
1806 20 70	--- Preparazioni dette «Chocolatz milk crumb»	19+MOB	12,7+MOBR	6,3+MOBR	0+MOBR	2

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1806 20 90	--- altre:					
	— aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
	— aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1
	— altre, presentate in tavolette o in barre:					
1806 31		9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
1806 32						
1806 90	--- altre:					
da 1806 90 11 a 39	--- Cioccolato e prodotti di cioccolata	9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
1806 90 50	--- Prodotti a base di zucchero e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
1806 90 60	--- Pasta da spalmare contenente cacao:					
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	12+MOB MAX 27+ AD S/Z	6+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
	--- altre	12+MOB MAX 27+ AD S/Z	6+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
1806 90 70	--- Preparazioni per bevande, contenenti cacao:	12+MOB MAX 27+ AD S/Z	6+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
1806 90 90	--- altre:					
	— aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12+MOB MAX 27+ AD S/Z	6+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
	— aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12+MOB MAX 27+ AD S/Z	6+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:					

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1901 10 00	— Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	0+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
1901 20	— Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	0+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
1901 90	— Altri:					
	--- Estratti di malto:					
1901 90 11	---- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	3+MOB	4+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1901 90 19	---- altri	3+MOB	4+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1901 90 90	--- altri	0+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
	--- escluse le preparazioni:					
	---- a base di farina di legumi da granello in forma di dischi essiccati al sole o pasta nota con nome di «papad»	0	0	0	0	
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:					
	— Paste alimentari, non cotte né farcite né altrimenti preparate:					
1902 11	--- contenenti uova	12+MOB	6+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1902 19	--- altre	12+MOB	6+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1902 20	— Paste alimentari farcite, anche cotte o altrimenti preparate:					
da 1902 20 91 a 99	--- altre	13+MOB	7,5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1902 30	— altre paste alimentari	10+MOB	5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1902 40	— Cuscus:					
1902 40 10	--- non preparato	12+MOB	6+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1902 40 90	--- altro	10+MOB	5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili:					
	— Succedanei di tapioca e di sago preparati a partire da patate o da altre fecole	10+MOB	5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
	— altri	2+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precosti o altrimenti preparati:					

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1904 10	— Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura.	0+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	
1904 90	— altri:					
	-- Riso	3+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
	-- altri	2+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili;					
1905 10	— Pane croccante detto «Knackebrot»	0+MOB MAX 24+ AD D/Z	0+MOBR MAX 24+ AD S/Z	0+MOBR MAX 24+ AD S/Z	0+MOBR MAX 24+ AD S/Z	0
1905 20	— Pane con spezie	0+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
ex 1905 30	— Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini:					
da 1905 30 11 a 59 e 99		13+MOB MAX 35+ AD S/Z	6,5+MOBR MAX 35+ AD S/Z	0+MOBR MAX 35+ AD S/Z	0+MOBR MAX 35+ AD S/Z	1
	-- altri:					
	--- Cialde e cialdini:					
1905 30 91	---- salate, anche ripiene	13+MOB MAX 30+ AD F/M	6,5+MOBR MAX 30+ AD F/M	0+MOBR MAX 30+ AD F/M	0+MOBR MAX 30+ AD F/M	1
1905 40	— Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	4+MOB	2+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1905 50	— altri:					
1905 90 10	-- Pane azimo	0+MOB MAX 20+ AD F/M	0+MOBR MAX 20+ AD F/M	0+MOBR MAX 20+ AD F/M	0+MOBR MAX 20+ AD F/M	0
1905 90 20	-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	0+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
	-- altri:					
1905 90 30	--- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse ciascuno non superiore a 5 % in peso sulla materia secca	4+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
1905 90 40	--- Cialde e cialdini aventi un tenore di umidità superiore a 10 %	13+MOB MAX 30+ AD F/M	6,5+MOBR MAX 30+ AD F/M	0+MOBR MAX 30+ AD F/M	0+MOBR MAX 30+ AD F/M	1
1905 90 45 e 55	--- Biscotti; prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	13+MOB MAX 30+ AD F/M	6,5+MOBR MAX 30+ AD F/M	0+MOBR MAX 30+ AD F/M	0+MOBR MAX 30+ AD F/M	1

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	--- altri:					
1905 90 60	---- con aggiunta di dolcificanti	13+ MOB MAX 35+ AD S/Z	6,5+MOBR MAX 35+ AD S/Z	0+MOBR MAX 35+ AD S/Z	0+MOBR MAX 35+ AD S/Z	1
1905 90 90	---- altri:	13+ MOB MAX 30+ AD F/M	6,5+MOBR MAX 30+ AD F/M	0+MOBR MAX 30+ AD F/M	0+MOBR MAX 30+ AD F/M	1
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:					
2001 90	- altri:					
2001 90 30	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)					
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati:					
2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:	3+ MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
2004 90 10	-- Granturco dolce (Zea mays var., saccharata)					
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati:					
2005 80	- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)					
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:					
2101 10	- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:					
	-- Preparazioni:					
2101 10 99	--- altri	13+ MOB	6,5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:					
2101 20 10	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola:					



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	--- Preparazioni a base di tè o di mate	0	0	0	0	0
	--- altri	6	4,4	4,4	4,4	0
2101 20 90	-- altri	13+MOB	6,5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:					
	-- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:					
2101 30 11	--- Cicoria torrefatta	18	12,9	7,7	7,7	1
2101 30 19	--- altri	2+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
	-- Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:					
2101 30 91	--- di cicoria torrefatta	22	15,3	8,6	8,6	1
2101 30 99	--- altri	2+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:					
2103 10	- Salsa di soia:					
	-- a base di olio vegetale	12	8,2	4,4	4,4	1
	-- altra	5	4,4	4,4	4,4	0
2103 20	- Salsa «ketchup» ed altre salse al pomodoro:					
	-- Salse a base di purea di pomodoro	6	6	6	6	0
	-- altre	16	11,5	7	7	1
2103 30	- Farina di senapa e senapa preparata:					
2103 30 90	-- Senapa preparata	7	6,5	6,5	6,5	0
2103 90	- altri:					
2103 90 90	--- altri:					
	---- contenenti pomodoro:					
	----- a base di olio vegetale	7	5,9	5,9	5,9	0
	----- altri	12	9	5,9	5,9	1
	---- altri:					
	----- a base di olio vegetale	12	9	5,9	5,9	1
	----- altri	5	5	5	5	0
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:					

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2104 10	- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:					
	- Contenenti pomodoro	11	9	7	7	1
	- altri	11	9	7	7	1
2104 20 00	- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	17	12,8	8,6	8,6	1
2105	Gelati, anche contenenti cacao	12+MOB MAX 27+ AD S/Z	6+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:					
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate					
2106 10 10	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	20	14,1	8,2	8,2	1
2106 10 90	-- altri	13+MOB	6,5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
2106 90	- altre:					
2106 90 10	-- Preparazioni dette «fondute»	13+MOB MAX 35 Ecu/ 100 kg/ nettu	6,5+MOBR MAX 30 Ecu/ 100 kg/ nettu	0+MOBR MAX 25 Ecu/ 100 kg/ nettu	0+MOBR MAX 25 Ecu/ 100 kg/ nettu	1
	-- altre					
2106 90 91	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola					
ex 2106 90 91	---- Prodotti idrolizzati di proteine; autolisati di lievito	20	14,8	9,6	4,4	2
ex 2106 90 91	---- altri	20	14,8	9,6	4,4	2
2106 90 99	--- altri:					
	- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	13+MOB	6,5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
	- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	13+MOB	6,5+MOB	0+MOB	0+MOB	1

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2201	Acque, ...	0	0	0	0	0
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:					
2202 10	— Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	6	3	0	0	1
2202 90	— altre:					
2202 90 10	— non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:					
ex 2202 90 10	— contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	6	4,4	4,4	4,4	0
ex 2202 90 91 a 99	— altre	8+MOB	4+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
2203	Birra di malto	14	10	7	7	1
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:					
2205 10	— in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 l:					
2205 10 10	— con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	17 Ecu/hl	13,6 Ecu/hl	10,2 Ecu/hl	0	4
	— con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	1,4 Ecu/% vol/hl+ 10 Ecu/hl	1,1 Ecu/% vol/hl+ 8 Ecu/hl	0,8 Ecu/% vol/hl+ 6 Ecu/hl	0	4
2205 90	— altri:					
2205 90 10	— con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	14 Ecu/hl	11,2 Ecu/hl	8,4 Ecu/hl	0	4
	— con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	1,4 Ecu/% vol/hl	1,1 Ecu/% vol/hl	0,8 Ecu/% vol/hl	0	4

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tabella 2: Dazi applicabili, all'importazione in Ungheria, alle merci originarie della Comunità di cui all'articolo 5

Voce tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di dazio attuale	Percentuale di riduzione dei dazi applicabili		
			nel 1995	nel 1996	nel 1997
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1519 11 001 12 001 13 004 19 002 20 066	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:				
1519 12 001	— Acido oleico	5	30	30	40
1519 30 001	— Alcoli grassi industriali				
1702	Altri zuccheri:				
1702 50 005	— Fruttosio chimicamente puro	8,9	15	/	/
1702 90 018	— Maltosio chimicamente puro	8,9	15	/	/
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):				
1704 10 009	— Gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero	70	6	6	6
1704 90 016	— Estratti di liquirizia contenenti, in peso, più di 10 % di zucchero, senza aggiunta di altre materie	55	6	6	6
1704 90 991	— altri	60	6	6	6
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	30	6	6	
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari ...:				
1901 10 008	— Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	20	5	5	5
1901 20 009	— Miscela e paste per la preparazione dei prodotti della panettiera, della pasticceria o della biscottiera della voce 1905	50	5	5	5
1902	Paste alimentari ...:				
	— Paste alimentari non cotte, né farcite né altrimenti preparate:				
1902 11 000	— — contenenti uova	20	5	5	5
1902 19 004	— — altre	20	5	5	5
	— Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):				
1902 20 017	— — Paste alimentari farcite di carne	25	5	5	5
1902 20 026	— — Paste alimentari farcite di pesce	24	6	6	5
1902 20 035	— — Paste alimentari farcite di crostacei o molluschi	45,5	10	10	10

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per ...:				
	— soffiatura o tostatura di cereali:				
1904 10 014	— senza aggiunta di aromatizzanti	10	10	5	7
1904 10 999	— altri	30	6	7	5
	— altri:				
1904 90 012	— Prodotti alimentari contenenti cacao	30	6	7	5
1904 90 997	— altri	15	10	5	7
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscottiera ...:				
1905 10 004	— Pane croccante detto «Knäckebrød»	50	10	10	10
1905 20 005	— Pane con spezie e simili	80	10	10	10
	— Biscotti con aggiunta di dolcificanti, ciande e cialdini:				
1905 30 990	— altri	80	10	10	10
	— Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:				
1905 40 015	—	65	10	10	10
1905 40 025	— Pane tostato e prodotti simili	50	10	10	10
1905 40 991	— altri	80	10	10	10
	— altri:				
1905 40 020	— altri prodotti della panetteria	50	10	10	10
1905 90 996	— altri	80	10	10	10
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante ...:				
2008 11 008	— Arachidi	20	7	7	5
2008 91 006	— Cuori di palma	15	7	7	5
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè e di tè:				
2101 10 014	— Estratti, essenze e concentrati di caffè	55	7	7	6
2101 20 015	— Estratti, essenze e concentrati di tè	60	7	7	6
2103	Salse e preparazioni ...:				
2103 30 013	— Salsa di soia	30	5	5	5
2103 30 004	— Salsa «ketchup»	30	5	5	5
2103 30 012	— Senapa preparata	40	5	5	5
	— altre:				
2103 90 010	— preparazioni per salse	50	5	5	5

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2104	Zuppe, minestre o brodi, preparati e preparazioni per ...:				
2104 10 011	— Zuppe, minestre o brodi	25	5	5	5
2104 10 996	— altri	50	7	6	6
2105	Gelati:				
2105 00 019	— Contendenti cacao	30	5	5	5
2105 00 994	— Altri	15	10	5	/
2106 90	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:				
2106 90 992	— Altre	15	10	5	/
2201	Acque ... senza aggiunta di zuccheri ...	15	5	5	5
2202	Acque ... con aggiunta di zuccheri ...	40	10	10	10
2203 00 005	Birra di malto (hl)	30	6	7	5

## PROTOCOLLO N. 4

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

## TITOLO I

## DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

## Articolo 1

## Criteri di origine

Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente protocollo, sono considerati:

## 1) prodotti originari della Comunità:

- a) i prodotti che sono totalmente ottenuti nella Comunità;
- b) i prodotti che sono ottenuti nella Comunità e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari dell'Ungheria;

## 2) prodotti originari dell'Ungheria:

- a) i prodotti che sono totalmente ottenuti in Ungheria;
- b) i prodotti che sono ottenuti in Ungheria e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari della Comunità.

## Articolo 2

## Cumulo e attribuzione dell'origine

1. Nella misura in cui gli scambi tra la Comunità, la Polonia e la Repubblica federativa ceca e slovacca, in appoggio dell'area denominata «RFCS», da un lato, e tra l'Ungheria e i suddetti due paesi, dall'altro, nonché tra ciascuno di questi paesi tra di loro sono disciplinati da accordi contenenti norme identiche a quelle del presente protocollo, si considerano parimenti:

A. prodotti originari della Comunità: i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che, dopo essere stati esportati dalla Comunità, non abbiano subito lavorazioni o trasformazioni in Polonia o nella RFCS, ovvero vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni insufficienti a classificarli come prodotti originari dell'uno o dell'altro dei suddetti paesi ai sensi delle disposizioni corrispondenti a quelle dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) o paragrafo 2, lettera b) del presente protocollo che figurano negli accordi di cui sopra;

B. prodotti originari dell'Ungheria: i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che, dopo essere stati esportati dall'Ungheria, non abbiano subito lavorazioni o trasformazioni in Polonia o nella RFCS ovvero vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni insufficienti a classificarli come prodotti originari dell'uno o dell'altro dei suddetti paesi ai sensi delle disposizioni corrispondenti a quelle dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), o paragrafo 2, lettera b) del presente protocollo, che figurano negli accordi di cui sopra.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b) e alle disposizioni del precedente paragrafo 1, e purché siano comunque soddisfatte tutte le condizioni ivi previste, i prodotti ottenuti rimangono originari rispettivamente della Comunità o dell'Ungheria solo se il valore dei prodotti messi in opera, originari della Comunità o dell'Ungheria, rappresenta la percentuale più elevata del valore dei prodotti ottenuti. Negli altri casi, questi ultimi prodotti sono considerati come prodotti originari del paese in cui il valore aggiunto realizzato rappresenta la percentuale più elevata del loro valore.

Per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei prodotti incorporati originari di un altro dei paesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

## Articolo 3

## Prodotti totalmente ottenuti

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 lettera a), sono considerati «totalmente ottenuti» nella Comunità o in Ungheria:

- a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;
- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
- h) gli articoli fuori uso a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al ricupero di materie prime;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

2. L'espressione «loro navi» di cui al paragrafo 1, lettera f) si applica soltanto nei confronti delle navi:

- che sono immatricolate o registrate in Ungheria o in uno Stato membro della Comunità,
- che battono bandiera dell'Ungheria o di uno Stato membro della Comunità,
- che appartengono almeno per metà a cittadini dell'Ungheria o di Stati membri della Comunità o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati o in Ungheria, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini dell'Ungheria o di Stati membri della Comunità e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, all'Ungheria, a loro enti pubblici o cittadini,
- il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini dell'Ungheria o di Stati membri della Comunità,

— e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini dell'Ungheria o di Stati membri della Comunità.

3. Le espressioni «l'Ungheria» e «la Comunità» comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o dell'Ungheria.

Le navi operanti in alto mare, comprese le «navi-officina» a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o dell'Ungheria, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

#### Articolo 4

##### Prodotti sufficientemente lavorati

1. Ai fini dell'articolo 1, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Nel presente protocollo, per «capitoli» e «voci» s'intendono i capitoli e le voci doganali (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il «sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci» (qui di seguito denominato «sistema armonizzato» o SA).

Per «classificato» s'intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce doganale.

2. Per i prodotti citati nelle colonne 1 e 2 della lista di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1.

a) Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o in Ungheria, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nella Comunità o in Ungheria.

b) Nell'elenco di cui all'allegato II, per «valore» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati, o — qualora esso non sia noto né verificabile — il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione.



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il presente paragrafo si applica *mutatis mutandis* quando è necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

- c) Nell'elenco di cui all'allegato II, per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo pagato per il prodotto ottenuto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché includa il valore di tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione, detratte le imposte interne rimborsate o rimborsabili quando il prodotto ottenuto è esportato.
- d) Per «valore in dogana» s'intende quello definito conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata e addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avanzate e operazioni analoghe);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;
- ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, bocchette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;
- e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse quando uno o più componenti della miscela rispondano alle condizioni fissate nel presente paragrafo per poter essere considerati originari della Comunità o dell'Ungheria;
- f) la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);

h) la macellazione degli animali.

#### Articolo 5

##### Elementi neutri

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o dell'Ungheria, non ha rilevanza il fatto che l'energia elettrica, il combustibile, gli impianti, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto oppure tutti i materiali e prodotti utilizzati durante la fabbricazione che non entrano e non erano destinati a entrare nella composizione finale del prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

#### Articolo 6

##### Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e fanno parte della sua normale attrezzatura e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte sono considerati un tutto unico con il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo considerato.

#### Articolo 7

##### Assortimenti

Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato sono considerati originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

#### Articolo 8

##### Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti o ai materiali trasportati dal territorio della Comunità in quello dell'Ungheria ovvero, quando si applica l'articolo 2, della Polonia o della RFCS, e viceversa, senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari dell'Ungheria o della Comunità in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità e dell'Ungheria, ovvero: quando si applica l'articolo 2, della Polonia o della RFCS, all'oc-

correnza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi abbiano subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni destinate a garantire la buona conservazione.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali competenti presentando:

a) un documento di trasporto unico rilasciato nel paese di esportazione per l'attraversamento del paese di transito;

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

— una descrizione esatta delle merci,

— la data di scarico e ricarico delle merci o, eventualmente, del loro imbarco e sbarco, con l'indicazione delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati,

— la certificazione delle condizioni in cui si è effettuata la sosta delle merci nel paese di transito;

c) o, in assenza dei documenti suddetti, qualsiasi documento probatorio.

#### Articolo 9

##### Clausola territoriale

Le condizioni stabilite nel presente titolo, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nel territorio della Comunità o dell'Ungheria fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 2.

Gli eventuali prodotti originari esportati dalla Comunità o dall'Ungheria verso un altro paese e reimportati sono considerati, fatte salve le pertinenti disposizioni dell'articolo 2, non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

— che le merci di ritorno sono le stesse che erano state esportate, e

— che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie alla loro conservazione in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione.

#### TITOLO II

##### PROVA DELL'ORIGINE

#### Articolo 10

##### Certificato di circolazione EUR.1

Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III.

#### Articolo 11

##### Normale procedura di rilascio dei certificati

1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato solo su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, sul modulo i. cui modello figura all'allegato III del presente protocollo, che deve essere compilato conformemente allo stesso.

Le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno due anni le domande di certificato EUR.1.

2. L'esportatore, o il suo rappresentante, presenta con la domanda di certificato EUR.1 ogni utile documento giustificativo, atto a fornire la prova che le merci da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato EUR.1.

L'esportatore si impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, tutte le giustificazioni supplementari che le medesime ritengono necessarie per accertare l'esattezza del carattere originario delle merci ammissibili al regime preferenziale, nonché da accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e del processo di fabbricazione delle merci da parte delle suddette autorità.

L'esportatore è tenuto a conservare per almeno due anni i documenti giustificativi di cui al presente paragrafo.

3. Il certificato EUR.1 può essere rilasciato solo se è idoneo a costituire titolo giustificativo per l'applicazione dell'accordo.

4. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità economica europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 del presente protocollo. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali dell'Ungheria se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari dell'Ungheria ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del presente protocollo.

5. Qualora si applichino le disposizioni di cumulo dell'articolo 1 o dell'articolo 2, le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o dell'Ungheria sono abilitate a rilasciare i certificati EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari ai sensi del EUR.1 se riferiscono si trovino nella Comunità o in Ungheria.

In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno due anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

6. Poiché il certificato EUR.1 costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione del regime tariffario e di contingentamento preferenziale previsto dall'accordo, spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione prendere le disposizioni necessarie per la verifica dell'origine delle merci e per il controllo degli altri dati del certificato EUR.1.

7. Al fine di accertare se siano soddisfatte le condizioni per il rilascio dei certificati EUR.1 le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere tutti i documenti giustificativi e di procedere a tutti i controlli che esse ritengono utili.

8. Spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione accertare che il modulo di cui al paragrafo 1 sia compilato correttamente. Esse verificano in particolare che la rubrica riservata alla descrizione delle merci sia stata riempita in modo da escludere qualsiasi possibilità di aggiunta fraudolenta. A tale scopo, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza spaziature. Se la rubrica non viene completamente riempita, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

9. La data di rilascio del certificato deve essere indicata nella casella riservata alle autorità doganali.

10. Il certificato EUR.1 viene rilasciato al momento dell'esportazione delle merci a cui si riferisce dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione. Esso viene tenuto a disposizione dell'esportazione dal momento in cui l'esportazione viene realmente effettuata o assicurata.

#### Articolo 12

##### Certificati EUR.1 di lunga durata

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato di esportazione possono rilasciare un certificato EUR.1 quando soltanto una parte delle merci alle quali esso si riferisce sono esportate; si tratta, in questo caso, di un certificato che copre tutta una serie di esportazioni della stessa merce dello stesso esportatore allo stesso importatore, avente una validità massima di un anno a decorrere dalla data del rilascio, in appresso denominato «certificato LT».

2. I certificati LT sono rilasciati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, a discrezione delle autorità doganali dello Stato di esportazione e in base alla loro valutazione dell'esigenza di ricorrere a tale procedura, soltanto qualora si ritenga che il carattere originario delle merci rimanga costante durante il periodo di validità del certificato LT. Se una o più merci non sono più coperte dal certificato LT, l'esportatore deve informarne immediatamente le autorità doganali che hanno rilasciato il certificato.

3. Ove si ricorra alla procedura del certificato LT, le autorità doganali dello Stato di esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

4. La casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 deve essere vidimata, conformemente alla procedura abituale, dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

5. Nella casella n. 7 del certificato EUR.1 deve figurare una delle seguenti frasi:

«CERTIFICADO LT VALIDO HASTA EL ...»  
 «LT-CERTIFICAT GYLDIGT INDTIL ...»  
 «LT-CERTIFICAT GÜLTIG BIS ...»  
 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ LT ΙΣΧΥΟΝ ΜΕΧΡΙ ...»  
 «LT-CERTIFICATE VALID UNTIL ...»  
 «CERTIFICAT LT VALABLE JUSQU'AU ...»  
 «CERTIFICATO LT VALIDO FINO AL ...»  
 «LT-CERTIFICAAT GELDIG TOT EN MET ...»  
 «LT-CERTIFICADO VALIDO ATE ...»  
 «LT-SWIADECTWO WAZNE DO ...»  
 «LT-BIZONYITVÁNY ÉRVÉNYES ...IG»  
 «LT-OSVĚDČENÍ PLATNÉ DO ...»

(con la data in cifre arabe).

6. Non è prescritta l'indicazione nelle caselle n. 8 e n. 9 del certificato LT di marche e numeri, numero e natura dei colli, peso lordo (kg) o altre misure (l, m<sup>3</sup>, ecc.). La casella n. 8 deve tuttavia contenere una descrizione e designazione delle merci abbastanza precisa da permettere l'identificazione.

7. In deroga all'articolo 17, il certificato LT deve essere presentato all'ufficio doganale di importazione al più tardi al momento della prima importazione delle merci a cui il certificato si riferisce. Se l'importatore effettua le operazioni di sdoganamento presso più uffici doganali dello Stato di importazione, le autorità doganali possono chiedergli di fornire una copia del certificato LT a ciascuno di tali uffici.

8. Quando alle autorità doganali è stato presentato un certificato LT, la prova del carattere originario delle merci importate è fornita, per tutta la durata di validità del suddetto certificato, da fatture rispondenti ai seguenti requisiti:

- a) se in una fattura figurano prodotti originari della Comunità o di uno dei paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo e prodotti non originari, l'esportatore è tenuto ad effettuare una chiara distinzione tra queste due categorie;
- b) l'esportatore è tenuto ad indicare su ogni fattura il numero del certificato LT a cui le merci si riferiscono, nonché la data limite di validità del suddetto certificato ed a menzionare il paese o i paesi di cui le merci sono originarie.

L'apposizione sulla fattura, da parte dell'esportatore, del numero del certificato LT nonché dell'indicazione del paese di origine equivale alla dichiarazione che le merci rispondono ai requisiti previsti dal presente protocollo per l'ottenimento dell'origine preferenziale negli scambi tra la Comunità e l'Ungheria.

Le autorità doganali del paese di esportazione possono esigere che le diciture suddette da apporre sulla fattura siano convalidate dalla firma a mano seguita dall'indicazione per esteso del nome e cognome della persona che firma;

- c) la descrizione e la designazione delle merci sulle fatture devono essere sufficientemente particolareggiate da far apparire chiaramente che le merci figurano anche sul certificato LT a cui le fatture si riferiscono;
- d) le fatture possono essere compilate soltanto per merci esportate durante il periodo di validità del certificato LT a cui si riferiscono. Esse possono essere tuttavia presentate all'ufficio doganale del luogo di importazione entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data di emissione da parte dell'esportatore.

9. Nell'ambito della procedura del certificato LT, le fatture conformi ai requisiti di cui al presente articolo possono essere compilate e/o trasmesse mediante sistemi di telecomunicazione o elaboratori elettronici. Tali fatture sono accettate dalle dogane del paese di importazione quale prova del carattere originario delle merci importate, secondo le modalità fissate dalle autorità doganali di tale paese.

10. Qualora le autorità doganali dello Stato di esportazione constataino che un certificato e/o una fattura redatti in conformità del presente articolo non sono validi per le merci fornite, esse ne informano immediatamente le autorità doganali dello Stato di importazione.

11. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle normative della Comunità, degli Stati membri e dell'Ungheria concernenti le formalità doganali e l'uso dei documenti doganali.

### Articolo 13

#### Rilascio a posteriori del certificato EUR.1

1. In via eccezionale, il certificato EUR.1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci a cui si riferisce, quando non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, nella domanda presentata l'esportatore deve:

— indicare luogo e data di spedizione delle merci a cui si riferisce il certificato EUR.1,

— attestare che non è stato rilasciato nessun certificato EUR.1 al momento dell'esportazione delle merci di cui trattasi e precisarne i motivi.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle menzioni seguenti:

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «EKAΘEN EK TON YTEPΩN», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITADO A POSTERIORI», «WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNE», «KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLYAL», «VYSTAVENO DODATĚCNĚ».

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4. Le menzioni di cui al paragrafo 3 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

## Articolo 14

## Rilascio di duplicati del certificato EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione che sono in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle menzioni seguenti:

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «DUPLIKÁT», «ANCLAT».

3. Le menzioni di cui al paragrafo 2 vengono apposte nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

4. Il duplicato su cui deve essere riprodotta la data del certificato EUR.1 originale ha efficacia a decorrere dalla data

## Articolo 15

## Procedura semplificata di rilascio dei certificati

1. In deroga agli articoli 11, 13, e 14 del presente protocollo, è applicabile, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati EUR.1.

2. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR.1 e che offra alle autorità doganali ogni garanzia per controllare il carattere originario dei certificati, a non presentare all'ufficio doganale dello Stato esportatore, al momento dell'esportazione, né la merce, né la domanda di un certificato EUR.1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 11 del presente protocollo.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorità doganali, che la casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 deve:

a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonché della firma, a mano o no, di un funzionario del predetto ufficio;

b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo; questa impronta può essere anche già stampata sui moduli.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 «Osservazioni» del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture:

«PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO», «FORENKLET PROCEDURE», «VEREINFACHTES VERFAHREN», «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ», «SIMPLIFIED PROCEDURE», «PROCÉDURE SIMPLIFIÉE», «PROCEDURA SEMPLIFICATA», «VEREENVOUDIGDE PROCEDURE», «PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO», «UPROSZCZONA PROCEDURA», «EGYSZERUSÍTETT ELJÁRÁS», «ZJEDNODUSENÉ RIZENÍ».

5. La casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1, viene eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato.

6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n. 13 «Richiesta di controllo», del certificato EUR.1, il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale competente ad effettuare il controllo del certificato EUR.1.

7. Nel caso della procedura semplificata, le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorità doganali precisano in particolare:

a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR.1;

b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno due anni;

c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità che è competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 27 del presente protocollo.

9. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2.

10. Le autorità doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2, all'esportatore che non offra tutte le garanzie che esse ritengono utili. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in ogni momento. Esse devono farlo se non sono più soddisfatte le condizioni dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie suddette.

11. L'esportatore autorizzato può essere tenuto ad informare le autorità doganali, secondo le modalità da esse determinate, delle spedizioni che intende effettuare, per consentire loro di procedere ad un eventuale controllo prima della spedizione della merce.

12. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i controlli dell'esportatore autorizzato ritenuti necessari. L'esportatore deve accettare tali controlli.

13. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle normative della Comunità, degli Stati membri e dell'Ungheria relative alle formalità doganali e all'uso dei documenti doganali.

#### Articolo 16

##### Sostituzione dei certificati

1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più certificati EUR.1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale o da altre autorità competenti cui spetta la responsabilità del controllo delle merci.

2. Quando prodotti originari della Comunità o dell'Ungheria, importati in una zona franca sotto scorta di un certificato EUR.1, subiscono una lavorazione o una trasformazione, le autorità doganali competenti devono rilasciare, su domanda dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione cui si è proceduto sono conformi alle disposizioni del presente protocollo.

3. Il certificato sostitutivo è considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo.

4. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a domanda scritta da parte del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n. 7.

#### Articolo 17

##### Validità dei certificati

1. Il certificato EUR.1 deve essere presentato entro quattro mesi dalla data di rilascio da parte delle autorità doganali dello Stato d'esportazione all'ufficio doganale dello Stato importatore nel quale sono introdotte le merci.

2. I certificati EUR.1 presentati alle autorità doganali dello Stato importatore una volta scaduto il termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

3. In altri casi di presentazione in ritardo, le autorità doganali dello Stato importatore possono accettare i certificati EUR.1 se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

#### Articolo 18

##### Esposizioni

1. Le merci spedite dalla Comunità o dall'Ungheria per un'esposizione in un paese diverso dall'Ungheria e da uno Stato membro della Comunità e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Ungheria o nella Comunità beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché soddisfino le condizioni previste nel presente protocollo al fine di essere riconosciute originarie della Comunità o dell'Ungheria e purché alle autorità doganali competenti sia fornita la prova:

- a) che un esportatore ha spedito tali merci dalla Comunità o dall'Ungheria nel paese dell'esposizione e ivi le ha esposte;
- b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario in Ungheria o nella Comunità;
- c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo in Ungheria o nella Comunità nello stato in cui sono state inviate all'esposizione;
- d) che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione.

2. Alle autorità doganali competenti deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato EUR.1 con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo

dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare della natura delle merci e delle condizioni in cui esse sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 è applicabile a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale — diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere — durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.

#### Articolo 19

##### Presentazione dei certificati

Il certificato EUR.1 deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione secondo le modalità previste dalla legge di tale Stato. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

#### Articolo 20

##### Importazione con spedizioni scaglionate

Fino a quando restano in vigore l'articolo 4, paragrafo 3 del presente protocollo quando, su richiesta del dichiarante in dogana, un articolo, smontato o non smontato, rientrante nei capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato viene importato con spedizioni scaglionate alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso viene considerato come se consistesse in un solo articolo e può essere presentato un certificato EUR.1 per l'articolo completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

#### Articolo 21

##### Conservazione dei certificati

I certificati EUR.1 vengono conservati dalle autorità doganali dello Stato importatore secondo le norme vigenti in tale Stato.

#### Articolo 22

##### Formulario EUR.2

Fino a quando restano in vigore l'articolo 10, il carattere originario, ai sensi del presente protocollo, delle spedizioni contenenti unicamente prodotti originari, e di valore unitario non superiore a 5 110 ecu viene dimostrato mediante un formulario EUR.2, il cui modello figura nell'allegato IV del presente protocollo.

2. Il formulario EUR.2 è compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo.

3. Viene compilato un formulario EUR.2 per ogni spedizione.

4. L'esportatore che ha richiesto il formulario EUR.2 fornisce, su richiesta, alle autorità doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso del formulario.

5. Le disposizioni degli articoli 17, 19 e 21 si applicano *mutatis mutandis* ai formulari EUR.2.

#### Articolo 23

##### Discordanze

La constatazione di lievi discordanze tra le menzioni esistenti nel certificato EUR.1 o nel formulario EUR.2 e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del certificato EUR.1 o del formulario EUR.2 se viene regolarmente accertato che questi corrispondono alle merci presentate.

#### Articolo 24

##### Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono considerati prodotti originari, senza che sia necessario presentare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare un formulario EUR.2, i prodotti oggetto di piccole spedizioni a privati o contenuti nei bagagli dei passeggeri, a condizione che non si tratti di importazioni a carattere commerciale, o che si sia dichiarato che essi soddisfano ai requisiti per l'applicazione dell'accordo e che non vi sia alcun dubbio sulla veridicità di detta dichiarazione.

2. Sono considerate prive di valore commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che consistono unicamente in merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, purché sia evidente, per la loro natura e quantità, che non sono destinate ad usi commerciali.

Inoltre, il valore totale di questi prodotti non deve superare 365 ecu per i piccoli pacchetti e 1 025 ecu per il contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

#### Articolo 25

##### Importi espressi in ecu

1. Gli importi nella moneta nazionale dello Stato esportatore equivalenti a quelli espressi in ecu sono fissati dallo Stato esportatore e notificati alle altre parti dell'accordo. Se gli importi sono superiori agli importi corrispondenti fissati dallo Stato d'importazione, quest'ultimo li accetta se la merce è fatturata nella moneta dello Stato d'esportazione o di un altro dei paesi elencati nell'articolo 2 del presente protocollo.

Se la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese considerato.

2. Fino al 30 aprile 1993 incluso, l'ecu da utilizzare nella moneta nazionale di un determinato paese è il controvalore nella moneta nazionale di tale paese dell'ecu in vigore al 3 ottobre 1990. Per ogni periodo successivo di due anni, esso è il controvalore nella moneta nazionale di tale paese dell'ecu in vigore il primo giorno feriale del mese di ottobre dell'anno precedente il periodo di due anni.

### TITOLO III

#### COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

##### Articolo 26

##### Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi

Le autorità doganali degli Stati membri e quelle dell'Ungheria si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR.1 e per il controllo di detti certificati e dei formulari EUR.2.

##### Articolo 27

##### Controllo dei certificati EUR.1 e dei formulari EUR.2

1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR.1 o dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative alla reale origine della merce in questione.

2. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati EUR.1, le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno due anni le copie dei certificati EUR.1 e i documenti di esportazione ad essi relativi.

3. Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente protocollo, l'Ungheria e gli Stati membri della Comunità si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati EUR.1, compresi quelli rilasciati in base all'articolo 11, paragrafo 5, e dei formulari EUR.2, nonché dell'esattezza delle informazioni relative all'effettiva origine dei prodotti.

4. Quando un certificato EUR.1 è stato rilasciato alle condizioni previste all'articolo 11, paragrafo 5, e si riferisce a merci riesportate tali quali, le autorità doganali dello Stato di destinazione devono poter ottenere, nell'ambito della cooperazione amministrativa, le copie conformi del certificato e dei certificati EUR.1 rilasciati anteriormente e riguardanti dette merci.

5. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato di importazione rinviando il certificato EUR.1 o il formulario EUR.2, o una fotocopia dei suddetti documenti, alle autorità doganali dello Stato di esportazione, indicando, all'occorrenza, i motivi di fondo o di forma che giustificano un'inchiesta.

Esse allegano ai certificati EUR.1 e ai formulari EUR.2 ogni documento commerciale, o copia dello stesso, nonché ogni informazione che hanno potuto ottenere e che faccia ritenere che le menzioni riportate sui suddetti certificati o formulari sono inesatte.

6. Se decidono di soprassedere all'applicazione delle disposizioni dell'accordo in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato di importazione offrono all'importatore lo svincolo delle merci, con riserva delle misure conservative giudicate necessarie.

7. I risultati del controllo a posteriori sono comunicati, appena possibile, alle autorità doganali dello Stato di importazione. Essi devono permettere di stabilire se il certificato EUR.1 o il formulario EUR.2 contestati si applicano alle merci in causa e se tali merci possono realmente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo, oppure qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del do-



cumento in questione o l'effettiva origine delle merci, le autorità richiedenti le escludono dal regime preferenziale previsto dall'accordo, a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

8. Le controversie che le autorità doganali dello Stato di importazione e dello Stato di esportazione non riescano a comporre e che diano adito a controversie circa l'interpretazione del presente protocollo vengono sottoposte al comitato di cooperazione doganale.

9. Tutte le controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione vengono risolte in base alla legislazione di detto Stato.

10. Qualora dalla procedura di controllo o da altre informazioni disponibili emerga che le disposizioni del presente protocollo non sono osservate, la Comunità o l'Ungheria, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra parte, procedono o fanno procedere al più presto ad indagini adeguate per identificare e prevenire tali inadempimenti e, a questo fine, possono invitare l'altra parte a partecipare alle indagini.

11. Qualora dalla procedura di controllo e da altre informazioni disponibili emerga che le disposizioni del presente protocollo non sono osservate, le merci sono accettate come prodotti originari nell'ambito del presente protocollo soltanto previo espletamento delle procedure cui è stato fatto ricorso della cooperazione amministrativa prevista dal presente protocollo, compresa in particolare, la procedura di controllo.

Analogamente, alle merci è rifiutato il trattamento di prodotti originari nell'ambito del presente protocollo soltanto previo espletamento della procedura di controllo.

#### Articolo 28

##### Sanzioni

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di fare ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale.

#### Articolo 29

##### Zone franche

Gli Stati membri e l'Ungheria adottano ogni misura necessaria ad evitare che le merci che sono state scambiate sotto la scorta di un certificato EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il declassamento.

#### TITOLO IV

##### CEUTA E MELILLA

#### Articolo 30

##### Applicazione del protocollo

1. Nell'espressione «Comunità» utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione «prodotti originari della Comunità» non rientrano i prodotti originari di Ceuta e di Melilla.

2. Il presente protocollo si applica, *mutatis mutandis*, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 31.

#### Articolo 31

##### Condizioni particolari

1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 1 ed i riferimenti a detto articolo si applicano *mutatis mutandis* al presente articolo.

2. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 8, sono considerati:

1) prodotti originari di Ceuta e a Melilla:

a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e a Melilla;

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e a Melilla e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi di quelli indicati alla lettera a), a condizione:

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo, oppure

ii) che tali prodotti siano originari dell'Ungheria e della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 4, paragrafo 3;

## 2) prodotti originari dell'Ungheria:

- a) i prodotti totalmente ottenuti in Ungheria;
- b) i prodotti ottenuti in Ungheria e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione:
  - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo, oppure
  - ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta, di Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

## 3. Ceuta e Melilla sono considerate un solo territorio.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le menzioni «Ungheria» e «Ceuta» o «Melilla» nella casella 2 del certificato EUR.1. Inoltre, quando trattasi di «prodotti originari di Ceuta o di Melilla», il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR.1.

5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di garantire l'applicazione del presente protocollo a Ceuta e a Melilla.

## TITOLO V

## DISPOSIZIONI FINALI

## Articolo 32

## Modifiche del protocollo

Il Consiglio d'associazione procede ogni due anni, o quando l'Ungheria o la Comunità ne facciano richiesta, all'esame dell'attuazione delle disposizioni del presente protocollo, al fini di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti che si rivelassero necessari.

Tale esame tiene conto, in particolare, della partecipazione delle parti contraenti a zone di libero scambio o ad unioni doganali con paesi terzi.

## Articolo 33

## Comitato di cooperazione doganale

1. È istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.

2. Il comitato è composto, da un lato, di esperti degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee responsabili per i problemi doganali e, dall'altro, di esperti doganali designati dall'Ungheria.

## Articolo 34

## Prodotti petroliferi

I prodotti elencati nell'allegato VI sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. Tuttavia, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa si applicano, mutatis mutandis, ai suddetti prodotti.

## Articolo 35

## Allegati

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

## Articolo 36

## Esecuzione del protocollo

La Comunità e l'Ungheria prendono, ciascuna per quanto la riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

## Articolo 37

## Intese con la Polonia e la RFCS

Le parti contraenti prendono le misure necessarie al fine di concludere intese con la Polonia e la RFCS onde consentire l'applicazione del presente protocollo. Le parti contraenti si notificano reciprocamente le misure prese a questo scopo.

## Articolo 38

## Merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunità o in Ungheria oppure, nella misura in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 2, in Polonia o nella RFCS, a condizioni che vengano presentati — entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data — alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

## ALLEGATO I

## Note

*Premessa*

Le seguenti note si applicano, ove necessario, a tutti i manufatti che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

## Nota 1

- 1.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex», ciò significa che la regola nella colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
- 1.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la descrizione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola nella colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 1.3. Quando nella lista compaiono più regole, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun capoverso (trattino) riporta la descrizione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola nella colonna 3.

## Nota 2

- 2.1. Per «fabbricazione» s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso il montaggio o le operazioni specifiche. Vedi altresì la nota 3.5.
- 2.2. Per «materiale» s'intende qualsiasi «ingrediente», «materia prima», «componente» o «parte», ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto.
- 2.3. Per «prodotto» s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.
- 2.4. Per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti.

## Nota 3

- 3.1. Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica nell'elenco la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Se un prodotto citato nell'elenco è soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3.
- 3.2. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.
- 3.3. Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati «materiali di qualsiasi voce» è ammesso l'utilizzo anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce» compresi gli altri materiali della voce . . . » significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
- 3.4. Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

*Ad esempio:*

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia» della voce 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che esso sia stato ottenuto nello stesso impianto industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

- 3.5. Anche se la regola del cambiamento di voce, o la regola che figura nell'elenco, è stata osservata, il prodotto finito non è originario se la trasformazione eseguita, considerata nel complesso, è insufficiente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.
- 3.6. Ai fini dell'applicazione delle norme di origine, l'unità di qualificazione sarà il prodotto specifico considerato l'unità di base nel determinare la classificazione in base alla nomenclatura del sistema armonizzato; nel caso degli assortimenti di prodotti, classificati a norma della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, l'unità di qualificazione verrà determinata in funzione di ciascun articolo dell'assortimento: questa disposizione si applica altresì agli assortimenti delle voci nn. 6308, 8206 e 9605.

## Di conseguenza:

- quando un prodotto composto di una serie o di un assortimento di articoli è classificato in un'unica voce a norma del sistema armonizzato, l'insieme costituisce l'unità di qualificazione;
- quando una spedizione comprende un certo numero di prodotti identici classificati nella stessa voce del sistema armonizzato, ogni prodotto deve essere considerato singolarmente nell'applicare le norme di origine;
- quando, a norma della regola generale 5 del sistema armonizzato, l'imballaggio fa parte del prodotto ai fini della classificazione, esso viene incluso anche per la determinazione dell'origine.

## Nota 4

- 4.1. La regola nell'elenco rappresenta l'entità minima di lavorazione o trasformazione richiesta, e l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è pure idonea a conferire il carattere di prodotto originario; d'altro canto, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione, l'impiego del materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
- 4.2. Quando una regola nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'utilizzo di uno qualsiasi o più di tali materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

*Ad esempio:*

La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale, o l'altro, oppure entrambi.

Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali, nell'ambito della medesima regola, allora le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

*Ad esempio:*

La regola per una macchina da cucire richiede che il meccanismo per la tensione del filo deve essere originario e che anche il meccanismo detto «zigzag» deve essere un prodotto originario; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 4.3. Quando nell'elenco una regola specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

*Ad esempio:*

La regola per la voce 1904 che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

*Ad esempio:*

Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale gruppo di prodotti il materiale non originario utilizzato può unicamente essere il filato, non è ammesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se i non tessuti non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

Vedi anche la nota 7.3 concernente i tessuti.

- 4.4. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non deve essere superata alcuna delle percentuali specificate, in relazione ai materiali cui si riferiscono.

**Nota 5**

- 5.1. Nell'elenco con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami e, se non altrimenti specificato, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 5.2. Il termine «fibre naturali» comprende crini della voce 0503, seta delle voci 5002 e 5003 nonché fibre di lana, peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 5.3. Nell'elenco, con i termini «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta o filati.
- 5.4. Nell'elenco per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

**Nota 6**

- 6.1. Nel caso dei prodotti misti classificati nelle voci che compaiono nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le condizioni esposte alla colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base impiegato che globalmente rappresenti il 10 % o meno del valore totale di tutti i materiali tessili di base usati (vedi anche note 6.3 e 6.4).
- 6.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- cotone;
- materiali per la fabbricazione della carta e carti;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramie ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco.

*Ad esempio:*

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone e da fibre sintetiche in fiocco è un filato misto. Perciò, materiali tessili non originari che non soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10 % del valore del filato.

*Ad esempio:*

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filato di lana della voce 5107 e da filato di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura o una combinazione di entrambi) possono essere utilizzati fino a un massimo del 10 % del valore del tessuto.

*Ad esempio:*

Una superficie tessile «tuffed» della voce 5802 ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

*Ad esempio:*

Se la stessa superficie tessile «tuffed» fosse stata ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto sintetico della voce 5407 la superficie tessile «tuffed» sarebbe un prodotto misto.

*Ad esempio:*

Un tappeto con ciuffi di filato artificiale e ciuffi di filato di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Perciò può essere utilizzato qualsiasi materiale non originario che è utilizzato ad uno stadio di lavorazione superiore a quello ammesso dalla regola, a condizione che il suo valore globale non ecceda il 10 % del valore del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o i filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di lavorazione a condizione che il limite di valore sia rispettato.

- 6.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti», questa tolleranza viene portata al 20 % o meno del peso totale per tale filato.
- 6.4. Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, della larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, questa tolleranza viene portata al 30 % o meno del peso totale per tale nastro.

**Nota 7**

- 7.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola esposta nella colonna 3 per il prodotto finito in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 7.2. Tutte le guarnizioni, accessori o altri materiali non tessili utilizzati che contengono tessuti non debbono soddisfare le condizioni di cui alla colonna 3 (anche se non rientrano nella nota 4.3).
- 7.3. Conformemente alla nota 4.3, qualsiasi guarnizione, accessorio o altro materiale (che non contenga materiali tessili) non tessile non originario può tuttavia essere utilizzato liberamente qualora esso non possa essere ottenuto a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

*Ad esempio:*

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una camicia, che la fabbricazione debba partire dal filato, ciò non vieta l'uso di particolari metallici, come i bottoni, poiché questi non possono essere ottenuti da materiali tessili.

- 7.4. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

## ALLEGATO II

**ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI DI CUI DEVONO ESSERE OGGETTO I MATERIALI NON ORIGINARI PER CONFERIRE UN CARATTERE ORIGINARIO AL PRODOTTO FINITO**

Voce doganale SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, congelate, della voce 0202
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate della voce 0201
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulisca, fresche, refrigerate o congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carcasse delle voci da 0201 a 0205
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni e frattaglie commestibili delle voci da 0201 a 0206 e 0208 o i legati di volatili della voce 0207
da 0302 a 0305	Pesci, esclusi i pesci vivi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere originari
0402 da 0404 a 0406	Latte e latticini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi il latte o la crema di latte delle voci 0401 o 0402
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere originari, — i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uovo, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale escluse le uova di volatili della voce 0407
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole
ex 0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), grezze	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
da 0710 a 0713	Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere originari
ex 0710	Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato
ex 0711	Granturco dolce, temporaneamente conservato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato
0811	Frutta, anche cotta in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: — con aggiunta di zuccheri  — altre	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0813	Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0814	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto amidi e fecole; inulina; gluine di frumento, esclusi quelli della voce 1106 per i quali sono applicabili le regole seguenti	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o la frutta utilizzata devono essere originari
ex 1106	Farine e semolini dei legumi da granella, secchi, della voce 0713	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e balsami, naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 1302	Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati
1501	<p>Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:</p> <p>— grassi di ossa o grassi di cascami</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506</p> <p>Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di poltame della voce 0207</p>
1502	<p>Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:</p> <p>— grassi di ossa o grassi di cascami</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari</p>
1504	<p>Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <p>— frazioni solide di oli di pesci e di grassi ed oli di mammiferi marini</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale comprese le altre materie della voce 1504</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali animali del capitolo 2 e 3 utilizzati devono essere originari</p>
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505
1506	<p>Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <p>— frazioni solide</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1506</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali animali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari</p>
ex da 1507 a 1515	<p>Oli vegetali e loro frazioni, fusi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <p>— frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba</p> <p>— altri, esclusi:</p> <p>— olio di tung, cera di mirto e cera del Giappone;</p> <p>— oli destinati a usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari</p>	<p>Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari</p>

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, riesterificati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali e vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1517	Miscele alimentari liquide di oli vegetali delle voci da 1507 a 1515	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1519	Alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere artificiali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli acidi grassi della voce 1519
1601	Salicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1603	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Inoltre, i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce	Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere originari
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: — maltosio e fruttosio chimicamente puri — altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1702 Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1901	<p>Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:</p> <p>— estratti di malto</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e nella quale il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	Fabbricazione in cui tutti i cereali (escluso il frumento duro), le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei e i molluschi utilizzati devono essere originari
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108
1904	<p>Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:</p> <p>— senza aggiunta di cacao:</p> <p>— Cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati</p> <p>— altri</p> <p>— con aggiunta di cacao</p>	<p>Fabbricazione a partire da sostanze di qualsiasi voce. Non possono tuttavia essere utilizzati i grani e le pannocchie di granturco dolce, preparati o conservati, delle voci 2001, 2004 e 2005, né il granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato, della voce 0710</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— i cereali e il loro derivati utilizzati (esclusi il granturco della specie «Zea indurata» ed il frumento duro e i loro derivati) devono essere interamente ottenuti, e</p> <p>— il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da sostanze classificate in qualsiasi voce, escluse quelle alla voce 1806, in cui il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; osiue, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, osiue per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse quelle del capitolo 11

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere originari
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati devono essere originari
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i funghi e tartufi utilizzati devono essere originari
2004 e 2005	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi ed i legumi utilizzati devono essere originari
2006	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: <ul style="list-style-type: none"> <li>— frutta cotta, ma non al vapore o bollita, senza aggiunta di zuccheri, congelata</li> <li>— frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole</li> <li>— altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria</p> <p>Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2101	Cicoria torrefatta e suoi estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui tutta la cicoria utilizzata deve essere originaria
ex 2103	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti</li> <li>— Senapa preparata</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate</p> <p>Fabbricazione a partire da farina di senapa</p>

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 2104	<p>— Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati</p> <p>— Preparazioni alimentari composte omogeneizzate</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005</p> <p>Si applica la regola per le voci in cui vanno classificati questi prodotti allorché sono presentati non confezionati</p>
ex 2106	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve	Fabbricazione in cui tutte le acque devono essere originarie
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari
ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva con aggiunta di alcole	Fabbricazione a partire da altri mosti di uva
2205, ex 2207, ex 2208 ed ex 2209	I prodotti seguenti, contenenti materiali ricavati dall'uva: vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche; alcole etilico ed acquaviti, anche denaturati; liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande; aceti commestibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto uve e materie ricavate dall'uva
ex 2208	Whisky con titolo alcolometrico volumetrico inferiore a 50 % vol.	Fabbricazione in cui il valore delle bevande alcoliche ottenute da cereali utilizzate non deve eccedere il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere originario
ex 2306	Pannelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere originarie
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli zuccheri, le melasse, le carni e il latte utilizzati devono essere originari
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
da 2709 a 2715	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose, cere minerali	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2811 ed ex 2833, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azulen) benzolo, toluolo, xiloli, utilizzati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce doganale e di etanolo o di glicerina	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenati, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	— Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi  — Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale
2933	Composti eterociclici con uno o più eterotomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Altri composti eterociclici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003 e 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3002	Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili;  — prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
3002 (segue)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— altri:</li> <li>— sangue umano</li>   <li>— sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico</li>   <li>— frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero</li>   <li>— emoglobulina, globulina del sangue e globulina del siero</li>   <li>— altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006)	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
ex capitolo 31	Concimi; esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	<p>Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pacucche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nitrato di sodio</li> <li>— calciocianammide</li> <li>— solfato di potassio</li> <li>— solfato di potassio e di magnesio</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tintura; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (*)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le voci 3202 e 3204 purché il valore di qualsiasi materiale classificato nella voce 3205 non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per soletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi materiali di un «gruppo» (*) diverso di questa stessa voce doganale. Tuttavia, materiali dello stesso «gruppo» possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti (escluse quelle contenenti, come costituenti di base, il 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi) contenenti oli di petrolio o minerali bituminosi	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate: — a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI

(\*) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32.

(\*) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce doganale separata dal resto da un punto e virgola

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
3404 (segue)	— altri	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,</li> <li>— gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcali grassi industriali della voce 1519,</li> <li>— i materiali della voce 3404.</li> </ul> <p>Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 35	<p>Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi di prodotti delle voci 3505 ed ex 3507, per i quali le relative regole sono specificate in appresso</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3505	<p>Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— eteri ed esteri di amido</li> <li>— altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3505</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1108</p>
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	<p>Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalla voce 3702
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 3701 o 3702
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 3701 a 3704

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose</li> <li>— Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della voce 3403 non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia
ex 3806	Gomme esseri	Fabbricazione a partire da acidi resinici
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno
da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823	<p>Prodotti vari delle industrie chimiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi della voce 3811</li> <li>— i seguenti prodotti della voce 3823: <ul style="list-style-type: none"> <li>— leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali</li> <li>— gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici</li> <li>— la sorbite diversa dalla sorbite della voce 2905</li> <li>— i solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali</li> <li>— gli scambiatori di ioni</li> <li>— le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche</li> <li>— gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas</li> <li>— le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante</li> <li>— gli acidi solfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi solfonaftenici</li> <li>— gli oli di flemma e l'olio di Dippel</li> <li>— miscele di sali aventi differenti anioni</li> <li>— paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto</li> </ul> </li> <li>— altri</li> </ul>	<p>Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali classificati nella stessa voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
da ex 3901 a 3915	<p>Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti della voce ex 3907 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— prodotti addizionali omopolimerizzati</li>   <li>— altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)</li> </ul> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)</p>
ex 3907	Copolimeri, derivati da policarbonati e da acriloni-tri-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)
da ex 3916 a 3921	<p>Semilavorati ed articoli di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917 e ex 3920, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie</li> <li>— altri: <ul style="list-style-type: none"> <li>— prodotti addizionali omopolimerizzati</li> </ul> </li>   <li>— altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e</li> <li>— il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)</li> </ul> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)</p>
ex 3916 e ex 3917	Profilati e tubi	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— il valore di tutti i materiali dello stesso capitolo del prodotto non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
ex 3920	Fogli e pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

(\*) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per suole	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
4012	Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012
ex 4017	Articoli in gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini
da 4104 a 4107	Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
4109	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: — tavole, croci e manufatti simili  — altri	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate  Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scorciato o semplicemente sgrassato
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina
ex 4409	— Legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina  — Liste e modanature	Levigatura o incollatura, con giunture a spina  Fabbricazione di liste e modanature
ex da 4410 a 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato
ex 4418	— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni  — Liste e modanature	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno  Fabbricazione di liste e modanature
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce doganale, escluso il legno in fucelli della voce 4409
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineari o quadrati	Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
4910	<p>Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone</li> <li>— altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e</li> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul> <p>Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911</p>
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla tratura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
<p>da 5501 a 5507</p> <p>ex capitoli da 50 a 55</p>	<p>Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco</p> <p>Filati e monofilamenti</p> <p>Tessuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma</li> <li>— altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— seta greggia, cascami di seta, seta cardata, pettinata o altrimenti preparata per la filatura,</li> <li>— altre fibre naturali, non cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— materiali chimici o paste tessili, o</li> <li>— materiali per la fabbricazione della carta</li> </ul> <p>Fabbricazione a partire da filati semplici (**)</p> <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali,</li> <li>— filati di cocco,</li> <li>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— materiali chimici, o paste tessili, o</li> <li>— carta</li> </ul> <p>o</p> <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo; calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per le quali le relative regole sono specificate in appresso	<p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali,</li> <li>— filati di cocco,</li> <li>— materiali chimici o paste tessili,</li> <li>— materiali per la fabbricazione della carta</li> </ul>

(\*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
5602	<p>Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:</p> <p>— feltri all'ago</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <p>— fibre naturali, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>Tuttavia:</p> <p>— il filato di polipropilene della voce 5402</p> <p>— le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o</p> <p>— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p>
5604	<p>Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:</p> <p>— fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <p>— fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici, o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p>
5605	<p>Filati metallici e filati metallizzati, anche spiraliati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo</p>	<p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p>
5606	<p>Filati spiraliati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiraliato), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiraliati); filati di ciniglia; filati detti « catenella »</p>	<p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici, o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p>

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
capitolo 57	<p>Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di feltro ad ago</li>   <li>— di altri feltri</li>   <li>— di altri materiali tessili</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, o</li> <li>— materiali chimici o paste tessili</li> </ul> <p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— i filati di polipropilene della voce 5402,</li> <li>— le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o</li> <li>— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul> <p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</li> <li>— materiali chimici o paste tessili</li> </ul> <p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— filati di cocco,</li> <li>— filati di filamenti sintetici o artificiali,</li> <li>— fibre naturali, o</li> <li>— fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura</li> </ul>
ex capitolo 58	<p>Tessuti speciali; superfici tessili «stufed»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810; la regola applicabile ai prodotti della voce 5810 è specificata in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma</li> <li>— altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da filati semplici (1)</p> <p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali,</li> <li>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</li> <li>— materiali chimici o paste tessili,</li> </ul> <p>o</p> <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ramendo e stappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e</li> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
5901	Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappellena	Fabbricazione a partire da filati
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: — contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili — altri	Fabbricazione a partire da filati  Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati (*)
5905	Rivestimenti murali di materie tessili: — impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie — altri	Fabbricazione a partire da filati  Fabbricazione a partire da (*): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili, o Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofinissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: — tessuti a maglia	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili

(\*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
5906 (segue)	— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili — altri	Fabbricazione a partire da materiali chimici  Fabbricazione a partire da filati
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati
ex 5908	Reticelle ad incandescenza impregnate	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali: — dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 — altri	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310  Fabbricazione a partire da (*): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili
capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: — ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta — altri	Fabbricazione a partire da filati (*)  Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci doganali ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, ex 6211, 6213, 6214, ex 6216 ed ex 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da filati (*)
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6217	Indumenti per donna e bambini piccoli («bébés») ed altri accessori per vestiario, confezionati, ricamati	Fabbricazione a partire da filati (*) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)

(\*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

(\*) Vedi nota n. 7 per guarnizioni ed accessori di tessuti.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 6210, ex 6216, ex 6217	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati (*)
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:	Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)
	— ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (*) (*)
		o
		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)
	— altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (*) (*)
ex 6217	Fodere interno collo e polsi, tagliate	Fabbricazione in cui:
		— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
		— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:	Fabbricazione a partire da (*):
	— in feltro, non tessuti	— fibre naturali, o
		— materiali chimici o paste tessili
	— altri:	Fabbricazione da filati semplici, grezzi (*) (*), o
	— ricamati	fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi (*) (*)
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da (*):
		— fibre naturali,
		— fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o
		— materiali chimici o paste tessili

(\*) Vedi nota n. 7 per guarnizioni ed accessori di tessuti.

(\*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota n. 6.

(\*) Per gli articoli a maglia o ad uncinetto, non elastici o gommati, ottenuti tramite cucitura o montaggio di pezzi di tessuti lavorati a maglia o ad uncinetto (tagliati o lavorati direttamente in forma), vedi nota 7.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
6306	Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio: — non tessuti  — altri	Fabbricazione a partire da (*) — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili  Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi
ex 6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
da 6401 a 6405	Calzature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, doganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (*)
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (*)
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

(\*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota n. 6

(\*) Vedi nota n. 7

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: — stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rowing), e — lana di vetro
ex 7102, ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: — greggi  — semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
7207	Semiprodotto di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7207
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotto, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7218
ex 7224, da 7225 a 7227	Semiprodotto, prodotti laminati piatti, barre, profilati di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, della voce 7224
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206, 7218 o 7224
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7224
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, uranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiugazione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati
ex 7315	Catene antistruciolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali della voce 7322 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405; la regola per i prodotti della voce ex 7403 è specificata in appresso	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e</li> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
ex 7403	Leghe di rame, gregge	Fabbricazione a partire da rame raffinato greggio, o da cascami e rottami
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e</li> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601, 7602 e ex 7616; le norme per le voci ex 7601 e ex 7616 sono specificate in appresso	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati ad una voce diversa da quella del prodotto, e</li> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
ex 7601	Alluminio grezzo	Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio
ex 7616	Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e</li> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802; la regola per la voce 7801 è specificata in appresso	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e</li> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
7801	<p>Piombo greggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Piombo raffinato</li> <li>— altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da piombo d'opera</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati</li> </ul>

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902. La regola per i prodotti della voce 7901 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7901	Zinco greggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi i prodotti delle voci 8001, 8002 e 8007. La regola per i prodotti della voce doganale 8001 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8001	Stagno greggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati
ex capitolo 81	Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto utilizzato non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditori, coltellacci, teuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
ex 8306	Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti di voci doganali, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8484 e 8485	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto, il cui valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404. Tuttavia, materiali classificati nelle voci 8403 e 8404 possono essere utilizzati, purché il loro valore totale non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
8429	<p>Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compactatori e rulli compressori, semoventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— rulli compressori</li> <li>— altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, batipali a macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
ex 8431	Parti di ricambio per rulli compressori	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8452	<p>Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e</li> <li>— il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari</li> </ul>
	— altri	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, 8542, da 8544 a 8546 e 8548	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
8519	Giaradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videori-produzione	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8522	Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: — matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
8529	<p>Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini</li> <li>— altre</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati.</li> </ul>
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
8542	Circuiti integrati e microassiemi elettronici	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8548	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8601 a 8607	Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto siano utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
8609	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Veicoli automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side cars»)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714
8715	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale e del prodotto sono unicamente utilizzati sino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
8803	Parti degli apparecchi delle voci 8801 e 8802	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8803 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8804	Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochutes; loro parti ed accessori: — rotochutes — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 8804 Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8804 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8805 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 89	Navi, battelli ed altri natanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9017, ex 9018, e da 9024 a 9033	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici di rifrazione e loro sostegni	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 9006	Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
ex 9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 9018	Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli «altri materiali» della voce doganale 9018
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche e fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:  — parti ed accessori  — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui:  — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e  — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9029	Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiezioni di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 91	Pendole ed orologi; loro parti; esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9105, da 9109 a 9113	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9105	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: — di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
capitolo 92	Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 e ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m <sup>2</sup>	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto oppure Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché: — il suo valore non ecceda il 25 % del prodotto, e — tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9506	Teste di mazze da golf	Fabbricazione a partire da sbocchi
9507	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reucelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella medesima voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9601 e ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce doganale
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e</li> <li>— purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; rulli per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i pennini, punte di pennini ed altri materiali della medesima voce doganale possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e</li> <li>— purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbocchi



**ALLEGATO III****CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1**

1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il certificato EUR.1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.
2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 x 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e dell'Ungheria possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o imballi o imballi delle imballate.

<p>1. Esportatore (nome, indirizzo completo paese)</p>	<p>EUR.1 N. A 000.000</p> <p style="font-size: small;">Prima di compilare il formulario consultare le note al retro</p>		
<p>3. Destinataro (nome, indirizzo completo paese) (indicazione facoltativa)</p>	<p>2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p style="font-size: x-small;">(Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</p>		
	<p>4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</p>	<p>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</p>	
<p>6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)</p>	<p>7. Osservazioni</p>		
<p>8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci</p>		<p>9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m<sup>3</sup>, ecc.)</p>	<p>10. Fatture (indicazione facoltativa)</p>
<p>11. VISTO DELLA DOGANA</p> <p>Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (*)</p> <p>modello ..... n .....</p> <p>del .....</p> <p>Ufficio doganale .....</p> <p>Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato</p> <p>A ..... addi .....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p>		<p>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</p> <p>Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfanno alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.</p> <p>Fatto a ..... addi .....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p>	

(\*) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono

<p><b>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</b></p>	<p><b>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</b></p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>Fatto a ....., addì .....</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</p> <p>Fatto a ....., addì .....</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> <p>(*) Segnare con una X la menzione applicabile.</p>

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

**DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

<b>1. Esportatore</b> (nome, indirizzo completo, paese)	<b>EUR.1 N. A 000.000</b>		
	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro		
<b>3. Destinatario</b> (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	<b>2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra</b> ..... ..... (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
	<b>4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b>	<b>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b>	
<b>6. Informazioni riguardanti il trasporto</b> (indicazione facoltativa)	<b>7. Osservazioni</b>		
<b>8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ('), designazione delle merci</b>	<b>9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m<sup>3</sup>, ecc.)</b>	<b>10. Fatture</b> (indicazione facoltativa)	

(\*) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti e indicare sulla rubrica

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....  
.....  
.....  
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (\*):

.....  
.....  
.....  
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenesero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a ....., addi .....

.....  
(Firma)

(\*) Ad esempio documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci trasportate tal quali.

*ALLEGATO IV***FORMULARIO EUR.2**

1. Il formulario EUR.2 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il formulario viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.
2. Il formulario EUR.2 ha il formato di 210 × 297 mm. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m<sup>2</sup>.
3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e dell'Ungheria possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il formulario deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(RECTO)  
Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo.

<b>FORMULARIO EUR.2 N.</b>		1	Formulario utilizzato negli scambi preferenziali tra (*) .....		
2	Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	3	Dichiarazione dell'esportatore Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi preferenziali di cui alla casella n. 1.		
4	Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)	5			Luogo e data
		6			Firma dell'esportatore
7	Osservazioni (*)	8	Paese d'origine (*)	9	Paese di destinazione (*)
				10	Massa lorda (kg)
11	Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci		12	Amministrazione o servizio del paese d'esportazione (*) incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore	

(\*) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.  
 (2) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.  
 (3) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi, o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.  
 (4) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

(VERSO)	<p><b>13 Richiesta di controllo</b>          Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*)</p> <p>Fatto a ..... addi ..... 19.....</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>.....          (Firma)</p>	<p><b>14 Risultato del controllo</b>          Il controllo effettuato ha permesso di constatare (*)</p> <p><input type="checkbox"/> che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte.</p> <p><input type="checkbox"/> che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate).</p> <p>Fatto a ..... addi ..... 19.....</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>.....          (Firma)</p> <p>.....          (*) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi.</p>
---------	--	---

(\*) Il controllo e posteriori del formulario EUR.2 è effettuato per sondaggio e ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.


#### Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR.2

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR. 2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.
2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione EUR.2, seguita dal numero di serie del formulario.
3. Queste istruzioni non dispensano gli esportatori dall'esplicamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.
4. L'utilizzazione di questo formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sui processi di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.



## ALLEGATO V

Modello dell'imposta del timbro di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera b)



(\*) Sigla o stemma dello Stato d'esportazione.

(\*) Indicazioni che permettono di identificare l'esportatore autorizzato.

## ALLEGATO VI

## ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 34, TEMPORANEAMENTE ESCLUSI DAL CAMPO D'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO

Voce SA	Designazione dei prodotti
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, simili ad oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbone fossile ottenuti ad alta temperatura, che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzina e benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
da 2709 a 2715	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
ex 2901	Idrocarburi aciclici destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate a base di paraffine, cere di petrolio, cere ottenute da minerali bituminosi, residui paraffinici («slack wax» o «scale wax»)
ex 3811	Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

## PROTOCOLLO N. 5

dell'accordo europeo («accordo»)

## CAPITOLO I

Disposizioni specifiche relative agli scambi tra Spagna e Ungheria

## Articolo 1

Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al titolo I saranno modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti nell'atto di adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee (di seguito denominato «atto di adesione»).

## Articolo 2

Ai sensi dell'atto di adesione, la Spagna non accorderà ai prodotti originari dell'Ungheria un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri o in libera circolazione negli altri Stati membri.

## Articolo 3

1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili da parte del Regno di Spagna ai prodotti industriali originari dell'Ungheria di cui all'articolo 9 dell'accordo e ai protocolli n. 1 e n. 2, nonché alle componenti non agricole dei prodotti compresi nel protocollo n. 3 saranno aboliti in base alla procedura e al calendario specificati nel presente articolo.

2. Lo smantellamento delle tariffe avverrà a partire dai dazi effettivamente praticati dal Regno di Spagna nei suoi scambi con paesi terzi al 1° gennaio 1985 in base al seguente calendario:

— all'entrata in vigore dell'accordo, la differenza tra tali dazi e i dazi applicati a quella data dalla Comunità dieci sarà ridotta al 10 %;

— il 1° gennaio 1993 i dazi saranno allineati con quelli applicati dalla Comunità a dieci.

## Articolo 4

1. I dazi applicati dal Regno di Spagna ai prodotti agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 18 dell'accordo, originari dell'Ungheria ed elencati negli allegati VIII e X dell'accordo saranno progressivamente allineati con quelli applicati dalla Comunità a dieci in base alla procedura e al calendario stabiliti nell'articolo 75, paragrafi 2 e 3 dell'atto di adesione.

2. I prelievi applicati dal Regno di Spagna ai prodotti agricoli di cui all'articolo 20, paragrafo 2 dell'accordo, originari dell'Ungheria ed elencati nell'allegato VIII, e alla componente agricola dei prodotti di cui al protocollo n. 3 originari dell'Ungheria saranno i prelievi applicati ciascun anno dalla Comunità a dieci corretti in base agli importi compensativi «adesione» specificati nell'atto di adesione.

## Articolo 5

L'adempimento da parte della Spagna degli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 4 dell'accordo avverrà al momento previsto per gli altri Stati membri, sempre che l'Ungheria sia stata esclusa dal campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1765/82 e (CEE) n. 3420/83 relativi ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato.

## Articolo 6

Alle importazioni in Spagna di prodotti originari dell'Ungheria possono applicarsi restrizioni quantitative:

a) fino al 31 dicembre 1992 per i prodotti elencati nell'allegato A;

b) fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato B.

## Articolo 7

Le disposizioni del protocollo lasciano impregiudicate quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario alle isole Canarie e dalla decisione 91/314/CEE del 26 giugno 1991 che istituisce un programma di opzioni specificamente connesse alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN).

## CAPITOLO II

Disposizioni specifiche relative agli scambi tra Portogallo e Ungheria

## Articolo 8

Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al titolo I saranno modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti nell'atto di adesione.

*Articolo 9*

Ai sensi dell'atto di adesione, il Portogallo non accorderà all'Ungheria un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri.

*Articolo 10*

1. I dazi applicabili da parte della Repubblica portoghese ai prodotti industriali originari dell'Ungheria di cui all'articolo 9 dell'accordo e ai protocolli n. 1 e n. 2, nonché alle componenti non agricole dei prodotti compresi nel protocollo n. 3 saranno progressivamente aboliti in base alla procedura e al calendario specificato nel presente articolo.

2. Per quanto riguarda i prodotti industriali diversi da quelli compresi negli allegati II e III dell'accordo, il punto di partenza fondamentale per lo smantellamento delle tariffe saranno i dazi effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con la Comunità a dieci al 1° gennaio 1985:

- all'entrata in vigore dell'accordo, sempre che ciò non avvenga prima del 1° gennaio 1992, i dazi saranno ridotti al 15 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1993, i dazi saranno allineati con quelli applicati dalla Comunità a dieci.

Per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato XXXI dell'atto di adesione, tuttavia, lo smantellamento delle tariffe seguirà lo stesso calendario e partirà dai dazi effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con i paesi terzi al 1° gennaio 1985.

3. Per i prodotti compresi nell'allegato II dell'accordo, lo smantellamento delle tariffe avverrà a partire dai dazi effettivamente praticati dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con paesi terzi al 1° gennaio 1985 in base al seguente calendario:

- all'entrata in vigore dell'accordo, la differenza fra tali dazi e i dazi applicati a quella data dalla Comunità a dieci sarà ridotta al 15 %;
- il 1° gennaio 1993, i dazi saranno allineati con quelli applicati dalla Comunità a dieci.

4. Per i prodotti compresi nell'allegato III dell'accordo, ed entro i limiti stabiliti dai contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 9, paragrafo 3 dell'accordo, le riduzioni dei dazi avverranno in base alla procedura e al calendario specificati al paragrafo 2 del presente articolo.

Oltre i limiti stabiliti dai contingenti tariffari comunitari si applicheranno le regole stabilite al paragrafo 3 del presente articolo.

*Articolo 11*

1. I dazi applicati dalla Repubblica portoghese ai prodotti agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 18 dell'accordo, originari dell'Ungheria ed elencati negli allegati VIII e X dell'accordo saranno progressivamente allineati con quelli applicati dalla Comunità a dieci in base alla procedura e al calendario specificati più oltre nel presente articolo.

2. Per i prodotti agricoli diversi da quelli di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Repubblica portoghese ridurrà le proprie tariffe a partire da quelle da essa effettivamente applicate nei suoi scambi con i paesi terzi al 1° gennaio 1985. La differenza tra le suddette tariffe e quelle applicate dalla Comunità a dieci sarà ridotta annualmente in base al seguente calendario:

- all'entrata in vigore dell'accordo la differenza sarà ridotta al 36,3 % della differenza originale;
- il 1° gennaio 1993 la differenza sarà ridotta al 27,2 % della differenza originale;
- il 1° gennaio 1994 la differenza sarà ridotta al 18,1 % della differenza originale;
- il 1° gennaio 1995 la differenza sarà ridotta al 9 % della differenza originale;
- a partire dal 1° gennaio 1996 la Repubblica portoghese applicherà gli stessi dazi della Comunità a dieci.

3. La Repubblica portoghese applicherà ai prodotti agricoli di cui ai regolamenti (CEE) n. 136/66, (CEE) n. 804/68, (CEE) n. 805/68, (CEE) n. 1035/82, (CEE) n. 2727/75, (CEE) n. 2759/75, (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 un dazio che ridurrà la differenza tra il dazio effettivamente applicato e il dazio preferenziale in base al seguente calendario:

- il 1° gennaio 1992 la differenza sarà ridotta al 66,6 % della differenza iniziale;
- il 1° gennaio 1992 la differenza sarà ridotta al 49,9 % della differenza iniziale;
- il 1° gennaio 1994 la differenza sarà ridotta al 33,2 % della differenza iniziale;
- il 1° gennaio 1995 la differenza sarà ridotta al 16,5 % della differenza iniziale;

A partire dal 1° gennaio 1996 il Portogallo applicherà totalmente i tassi preferenziali.

*Articolo 12*

L'adempimento da parte del Portogallo degli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 4 dell'accordo europeo avverrà al momento previsto per gli altri Stati membri, sempre che l'Ungheria sia stata esclusa dal campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1765/82 e (CEE) n. 3420/83 relativi ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato.

*Articolo 13*

Alle importazioni in Portogallo di prodotti originari dell'Ungheria possono applicarsi restrizioni quantitative:

- a) fino al 31 dicembre 1992 per i prodotti elencati nell'allegato C;
- b) fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato D.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ALLEGATI A e B

Codice NC	Note	Calendario di liberalizzazione	Codice NC	Note	Calendario di liberalizzazione
ex 0102 90 10	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995	0303 78 10		31. 12. 1992
ex 0102 90 31	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995	0303 79 83		31. 12. 1992
ex 0102 90 33	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995			
ex 0102 90 35	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995	ex 0304 10 31	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1992
ex 0102 90 37	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995	ex 0304 10 98	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1992
			0304 20 57		31. 12. 1992
0103 91 10		31. 12. 1995	0304 90 47		31. 12. 1992
0103 92 11		31. 12. 1995			
0103 92 19		31. 12. 1995	ex 0305 62 00	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1992
			ex 0305 69 10	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1992
0201		31. 12. 1995			
			ex 0306 24 90	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1992
0203 11 10		31. 12. 1995	ex 0307 91 00	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1992
0203 12 11		31. 12. 1995			
0203 12 19		31. 12. 1995	0401		31. 12. 1995
0203 19 11		31. 12. 1995			
0203 19 13		31. 12. 1995	0403 10 22		31. 12. 1995
0203 19 15		31. 12. 1995	0403 10 24		31. 12. 1995
0203 19 55		31. 12. 1995	0403 10 26		31. 12. 1995
0203 19 59		31. 12. 1995	ex 0403 90 51	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995
0203 21 10		31. 12. 1995	ex 0403 90 53	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995
0203 22 11		31. 12. 1995	ex 0403 90 59	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995
0203 22 19		31. 12. 1995			
0203 29 11		31. 12. 1995	0404 10 91		31. 12. 1995
0203 29 13		31. 12. 1995	0404 90 11		31. 12. 1995
0203 29 15		31. 12. 1995	0404 90 13		31. 12. 1995
0203 29 55		31. 12. 1995	0404 90 19		31. 12. 1995
0203 29 59		31. 12. 1995	0404 90 31		31. 12. 1995
			0404 90 33		31. 12. 1995
0206 30 21		31. 12. 1995	0404 90 39		31. 12. 1995
0206 30 31		31. 12. 1995			
0206 41 91		31. 12. 1995	0405		31. 12. 1995
0206 49 91		31. 12. 1995			
			ex 0406	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995
0208 10 10		31. 12. 1995	ex 1001 90 99	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995
0209 00 11		31. 12. 1995	ex 1004 00 90	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995
0209 00 19		31. 12. 1995			
0209 00 30		31. 12. 1995	1101		31. 12. 1995
0210 11 11		31. 12. 1995	1103 11 10		31. 12. 1995
0210 11 19		31. 12. 1995	1103 11 90		31. 12. 1995
0210 11 31		31. 12. 1995	1103 12 00		31. 12. 1995
0210 11 39		31. 12. 1995	1103 13 10		31. 12. 1995
0210 12 11		31. 12. 1995	1103 13 90		31. 12. 1995
0210 12 19		31. 12. 1995	1103 14 00		31. 12. 1995
0210 19 10		31. 12. 1995	1103 19 10		31. 12. 1995
0210 19 20		31. 12. 1995	1103 19 30		31. 12. 1995
0210 19 30		31. 12. 1995	1103 19 90		31. 12. 1995
0210 19 40		31. 12. 1995			
0210 19 51		31. 12. 1995	1104 11 10		31. 12. 1995
0210 19 59		31. 12. 1995	1104 12 10		31. 12. 1995
0210 19 60		31. 12. 1995	ex 1104 19 10	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995
0210 19 70		31. 12. 1995	ex 1104 19 30	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995
0210 19 81		31. 12. 1995	ex 1104 19 50	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995
0210 19 89		31. 12. 1995	ex 1104 19 99	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995
0210 90 31		31. 12. 1995	1104 21 10		31. 12. 1995
0210 90 39		31. 12. 1995	1104 21 30		31. 12. 1995
ex 0210 90 90	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995	1104 21 50		31. 12. 1995
			1104 21 90		31. 12. 1995
0302 50 10		31. 12. 1992	1104 22 10		31. 12. 1995
ex 0302 50 90	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1992	1104 22 30		31. 12. 1995
0302 69 35		31. 12. 1992	1104 22 50		31. 12. 1995
0302 69 55		31. 12. 1992	1104 22 90		31. 12. 1995
0302 69 65		31. 12. 1992	1104 23 10		31. 12. 1995
0302 69 85		31. 12. 1992	1104 23 30		31. 12. 1995
ex 0302 69 98	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1992			

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice NC	Note	Calendario di liberalizzazione	Codice NC	Note	Calendario di liberalizzazione
1104 23 90		31. 12. 1995	ex 1902 20 30	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995
1104 29 11		31. 12. 1995			
1104 29 15		31. 12. 1995	2009 60 11		31. 12. 1995
1104 29 19		31. 12. 1995	2009 60 19		31. 12. 1995
1104 29 31		31. 12. 1995	2009 60 51		31. 12. 1995
1104 29 35		31. 12. 1995	2009 60 59		31. 12. 1995
1104 29 39		31. 12. 1995	2009 60 71		31. 12. 1995
1104 29 91		31. 12. 1995	2009 60 79		31. 12. 1995
1104 29 95		31. 12. 1995	2009 60 90		31. 12. 1995
1104 29 99		31. 12. 1995			
1104 30 10		31. 12. 1995	ex 2204 10 11	( <sup>2</sup> )	31. 12. 1995
1104 30 90		31. 12. 1995	ex 2204 10 19	( <sup>2</sup> )	31. 12. 1995
			ex 2204 10 90	( <sup>2</sup> )	31. 12. 1995
1108 11 00		31. 12. 1995	ex 2204 21 10	( <sup>2</sup> )	31. 12. 1995
			2204 21 25		31. 12. 1995
1109		31. 12. 1995	2204 21 29		31. 12. 1995
			2204 21 35		31. 12. 1995
1501 00 11		31. 12. 1995	2204 21 39		31. 12. 1995
1501 00 19		31. 12. 1995	ex 2204 21 49	( <sup>2</sup> )	31. 12. 1995
ex 1501 00 90	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995	ex 2204 21 59	( <sup>2</sup> )	31. 12. 1995
			ex 2204 21 90	( <sup>2</sup> )	31. 12. 1995
ex 1601	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995	ex 2204 29 10	( <sup>2</sup> )	31. 12. 1995
			2204 29 25		31. 12. 1995
ex 1602 10 00	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995	2204 29 29		31. 12. 1995
ex 1602 20 90	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995	2204 29 35		31. 12. 1995
1602 41 10		31. 12. 1995	2204 29 39		31. 12. 1995
1602 42 10		31. 12. 1995	ex 2204 29 49	( <sup>2</sup> )	31. 12. 1995
1602 49 11		31. 12. 1995	ex 2204 29 59	( <sup>2</sup> )	31. 12. 1995
1602 49 13		31. 12. 1995	ex 2204 29 90	( <sup>2</sup> )	31. 12. 1995
1602 49 15		31. 12. 1995	2204 30 10		31. 12. 1995
1602 49 19		31. 12. 1995	2204 30 91		31. 12. 1995
1602 49 30		31. 12. 1995	2204 30 99		31. 12. 1995
1602 49 50		31. 12. 1995			
ex 1602 90 10	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995			
1602 90 51		31. 12. 1995			

Nota: La voce tariffaria 0803 è temporaneamente limitata, nei confronti degli Stati membri della Comunità economica e dei paesi preferenziali, fino alla costituzione dell'organizzazione comune di mercato nel settore delle banane. Questi prodotti vanno quindi inseriti nel presente protocollo.

Note esplicative relative alle parziali restrizioni che la Spagna manterrà in vigore fino al termine del periodo transitorio

- (<sup>1</sup>) Esclusi gli animali per le corride.
  - (<sup>2</sup>) Solo della specie suina domestica.
  - (<sup>3</sup>) Escluso il *Gadus macrocephalus*.
  - (<sup>4</sup>) Solo tracuri (*Trachurus trachurus*).
  - (<sup>5</sup>) Solo di *Gadus morhua* e *Gadus ogac*, freschi o refrigerati.
  - (<sup>6</sup>) Solo di merluzzi bianchi (*Gadus morhua*, *Boreogadus saida*, *Gadus ogac*), naselli del genere *Merluccius*, tracuri (*Trachurus trachurus*) e acciughe (*Engraulis spp.*), freschi o refrigerati.
  - (<sup>7</sup>) Solo grancevole vive.
  - (<sup>8</sup>) Solo vongole (*Venus gallina*), fresche o refrigerate.
  - (<sup>9</sup>) Solo non conservato e non concentrato, destinato al consumo umano.
  - (<sup>10</sup>) Esclusi i latticini, l'Emmental, il Gruyère, i formaggi a pasta erborinata, il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano.
  - (<sup>11</sup>) Solo il frumento tenero panificabile.
  - (<sup>12</sup>) Solo l'avena spuntata.
  - (<sup>13</sup>) Solo i cereali schiacciati.
  - (<sup>14</sup>) Escluso il grasso di noccioli o di residui di volatili.
  - (<sup>15</sup>) Solo quelli contenenti carne o frattaglie commestibili della specie suina domestica.
  - (<sup>16</sup>) Solo quelli contenenti sangue suino.
  - (<sup>17</sup>) Solo:
    - salami di carne, di frattaglie commestibili o di sangue della specie suina domestica;
    - qualsiasi preparazione o conserva contenente carne o frattaglie commestibili della specie suina domestica.
  - (<sup>18</sup>) Esclusi i vini pregiati prodotti in determinate regioni.
-



## ALLEGATO C

- ex 8536 50 000 — Interruttori non automatici e sezionatori di materiali diversi dalla ceramica e dal vetro, di peso uguale o inferiore a 2 kg
- ex 8536 20 100 — Interruttori automatici e disgiuntori di peso uguale o inferiore a 3 kg  
ex 8536 20 900  
ex 8536 50 000
- ex 8536 10 100 — Interruttori di sicurezza a fusibili  
ex 8536 10 500  
ex 8536 10 900
- ex 8533 21 000 — Resistenze in ceramica o in vetro di peso uguale o inferiore a 2 kg  
ex 8533 29 000
- ex 8536 61 100 — Altri apparecchi in ceramica o in vetro di peso uguale o inferiore a 2 kg  
ex 8536 61 900  
ex 8536 69 000  
ex 8536 90 010  
ex 8536 90 800
- ex 8533 10 000 — Resistenze e potenziometri di materiali diversi dalla ceramica e dal vetro, di peso uguale o inferiore a 2 kg  
ex 8533 21 000  
ex 8533 29 000  
ex 8533 31 000  
ex 8533 39 000  
ex 8533 40 100  
ex 8533 40 900
- ex 8534 00 110 — Circuiti stampati di peso uguale o inferiore a 2 kg  
ex 8534 00 190  
ex 8534 00 900
- ex 8536 50 000 — Starter di materiali diversi dalla ceramica e dal vetro, di peso uguale o inferiore a 3 kg
- ex 8536 61 100 — Portalampade e prese di corrente, di materiali diversi dalla ceramica o dal vetro, di peso uguale o inferiore a 2 kg  
ex 8536 61 900  
ex 8536 69 000
- ex 8536 90 190 — Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi non coassiali, di materiali diversi dalla ceramica e dal vetro, di peso uguale o inferiore a 2 kg
- ex 8536 90 010 — Altri apparecchi di materiali diversi dalla ceramica e dal vetro, di peso uguale o inferiore a 2 kg, esclusi gli interruttori, i sezionatori, i disgiuntori, i contatti e gli interruttori di sicurezza.  
ex 8536 90 800

**ALLEGATO D**

0103 10 00	2204 21 10
0103 91 10	2204 21 21
0103 92 11	2204 21 23
0103 92 19	2204 21 25
	2204 21 29
	2204 21 31
0701 10 00	2204 21 33
0701 90 10	2204 21 35
	2204 29 19
	2204 29 21
0701 90 59	2204 29 23
	2204 29 25
	2204 29 29
0803 00 10	2204 29 31
0803 00 90	2204 29 33
	2204 29 35
0804 30 00	2204 29 39

---

### PROTOCOLLO N. 6

dell'accordo interinale («accordo») sull'assistenza reciproca nel settore doganale.

#### Articolo 1

##### Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) «legislazione doganale»: le disposizioni, applicabili nei territori delle parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse ad altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate dalle suddette parti;
- b) «dazi doganali»: i dazi, le imposte, i diritti o gli altri importi riscossi nei territori delle parti contraenti in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi resi;
- c) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza nel settore doganale;
- d) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza nel settore doganale;
- e) «infrazione»: ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.

#### Articolo 2

##### Campo di applicazione

1. Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare in materia di prevenzione, individuazione ed esame delle infrazioni a detta legislazione.

2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione di tale protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non comprende le informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate a richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo assenso da parte di dette autorità.

#### Articolo 3

##### Assistenza su domanda

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni attuate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente, su sua richiesta, se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle stesse.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano sottoposti a sorveglianza:
  - a) le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la legislazione doganale;
  - b) i movimenti di merci per i quali è stata segnalata la possibilità di sostanziali infrazioni della legislazione doganale;
  - c) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

#### Articolo 4

##### Assistenza spontanea

Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, nell'ambito delle rispettive competenze, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevano informazioni riguardanti:

- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale normativa, che possono interessare le altre parti contraenti;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

— merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della legislazione doganale per quanto concerne l'importazione, l'esportazione, il transito o qualsiasi altro regime doganale...

#### Articolo 5

##### Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alla propria legislazione, tutte le misure necessarie per

— consegnare tutti i documenti e

— notificare tutte le decisioni,

rientranti nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario, residente o stabilito nel suo territorio. In tal caso si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

#### Articolo 6

##### Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande presentate conformemente al presente protocollo sono fatte per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari per la loro evasione. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate anche domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni :

- a) autorità richiedente che presenta la domanda;
- b) misura richiesta;
- c) oggetto e motivo della domanda;
- d) leggi, norme e altri documenti legali in causa;
- e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
- f) esposizione succinta dei fatti, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3. Le domande sono presentate nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia, possono essere disposte misure cautelative.

#### Articolo 7

##### Esecuzione delle domande

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

2. Le domande di assistenza saranno evase conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e alle altre disposizioni di legge della parte contraente interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere informazioni dagli uffici dell'autorità interpellata o di altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, sulle infrazioni della legislazione doganale, che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una parte contraente, d'intesa con l'altra parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte sul territorio di quest'ultima.

#### Articolo 8

##### Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte, in qualsiasi forma, per gli stessi fini.

#### Articolo 9

##### Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, o
  - b) riguardare norme valutarie o fiscali diverse da quelle relative ai dazi doganali, ovvero
  - c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se ne venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.
3. Se l'assistenza è rifiutata o negata la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

## Articolo 10

## Osservanza della riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate ai sensi del presente protocollo sono di carattere riservato. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.
2. I dati nominativi non vengono trasmessi qualora vi siano fondati motivi di ritenere che il loro trasferimento o il loro uso contravvenga ai principi fondamentali del diritto di una delle parti, in particolare, qualora la persona interessata subisca un indebito pregiudizio. Su richiesta, la parte che riceve le informazioni comunica alla parte che le fornisce l'uso fattone e i risultati ottenuti.
3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, qualora siano necessari ai fini di un'azione penale, alle pubblica accusa e alle autorità giudiziarie. Altre persone o autorità possono ottenere dette informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce.
4. La parte che fornisce le informazioni verifica l'esattezza delle stesse. Qualora risulti che le informazioni fornite sono inesatte o devono essere cancellate, ne dovrà informare senza indugio la parte ricevente. Quest'ultima è tenuta ad apportare le correzioni o a procedere alla cancellazione.

5. Fatti salvi i casi di pubblico interesse prevalente, la persona interessata può ottenere, su richiesta, informazioni sulla memorizzazione dei dati e sui fini di tale memorizzazione.

## Articolo 11

## Uso delle informazioni

1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite; esse sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Queste disposizioni non si applicano alle informazioni riguardanti i reati relativi agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 2.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale.
3. Le parti contraenti, nei loro documenti probatori, nella loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

## Articolo 12

## Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

## Articolo 13

## Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del

presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni, nonché interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.

#### Articolo 14

##### Esecuzione

1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali dell'Ungheria, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme per la protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modificazioni del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate delle specifiche norme

di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente articolo.

#### Articolo 15

##### Complementarità

1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di reciproca assistenza che sia stato concluso o possa essere concluso tra singoli o più Stati membri della CE e l'Ungheria. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza reciproca di cui ai suddetti accordi.

2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non arrecano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

### PROTOCOLLO N. 7

#### sulle concessioni con limiti annui

Le parti convengono che, qualora l'accordo entri in vigore dopo il 1° gennaio di un qualsiasi anno, ogni concessione accordata entro limiti quantitativi annui sarà adeguata proporzionalmente, ad eccezione delle concessioni della Comunità di cui agli allegati III e VIII.

Per quanto concerne gli allegati III e VIII, i prodotti per i quali sono stati rilasciati certificati d'importazione ai sensi dei regolamenti (CEE) del Consiglio recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate tra il 1° gennaio e l'entrata in vigore dell'accordo saranno imputati ai contingenti o massimali tariffari indicati in detti allegati.